

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

429^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

DOMENICA 5 AGOSTO 1990

Presidenza del presidente SPADOLINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	SULL'EMERGENZA INCENDI A LIVORNO	
DISEGNI DI LEGGE		PECCHIOLO (PCI)	Pag. 37
Seguito della discussione e approvazione:		ANDREOTTI, <i>presidente del Consiglio dei ministri</i>	37
«Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» (1138-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):		DISEGNI DI LEGGE	
PRESIDENTE	3 e <i>passim</i>	Ripresa della discussione:	
* PINNA (PCI)	6 e <i>passim</i>	PRESIDENTE	37
* GIACOVAZZO (DC)	7	* MARGHERI (PCI)	38
* MAMMÌ, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>	9 e <i>passim</i>	* STRIK LIEVERS (Fed. Eur. Ecol.)	40 e <i>passim</i>
POLLICE (Misto-Verdi Arc.)	13 e <i>passim</i>	* MAMMÌ, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>	41 e <i>passim</i>
* STRIK LIEVERS (Fed. Eur. Ecol.)	14 e <i>passim</i>	* ANDREATTA (DC)	42
TEDESCO TATÒ (PCI)	15, 31	POLLICE (Misto-Verdi Arc.)	43, 77, 78
* FIORI (Sin. Ind.)	19	* RIVA (Sin. Ind.)	43, 76, 78
VISCONTI (PCI)	22, 26	* BOATO (Fed. Eur. Ecol.)	44
GIUSTINELLI (PCI)	27	LOTTI (PCI)	47
SPETIĆ (PCI)	28	* PINNA (PCI)	54
* TOSSI BRUTTI (PCI)	33	GIANOTTI (PCI)	61
ALIVERTI (DC)	34	GRANELLI (DC)	62, 68
Votazione a scrutinio segreto	35	* FIORI (Sin. Ind.)	63
		* ZECCHINO (DC)	66, 67

FABBRI (PSI)	Pag. 69
* PINNA (PCI)	71
VISCONTI (PCI)	78

RICHIAMO AL REGOLAMENTO

PRESIDENTE	83, 84
LIPARI (DC)	81
* RIVA (Sin. Ind.)	82
TEDESCO TATÒ (PCI)	82
* STRIK LIEVERS (Fed. Eur. Ecol.)	83
BUFALINI (PCI)	84

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione:**

PRESIDENTE	84 e <i>passim</i>
GIUSTINELLI (PCI)	85
* MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecomunicazioni	85 e <i>passim</i>
* ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri	86
* ZECCHINO (DC)	86
* RIVA (Sin. Ind.)	87, 89
LIBERTINI (PCI)	88
* STRIK LIEVERS (Fed. Eur. Ecol.)	88
POLLICE (Misto-Verdi Arc.)	90, 91

RICHIAMO AL REGOLAMENTO

PRESIDENTE	93
* MAFFIOLETTI (PCI)	93
* RIVA (Sin. Ind.)	94
CORLEONE (Fed. Eur. Ecol.)	94

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione:**

PRESIDENTE	119
* BOSSI (Misto-Lega Lomb. Lega Nord)	96
POLLICE (Misto-Verdi Arc.)	98
RIZ (Misto-SVP)	100

PAGANI (Sin. Ind.)	Pag. 100
CORLEONE (Fed. Eur. Ecol.)	103
COVI (PRI)	105
MALAGODI (Misto-PLI)	106
* SANESI (MSI-DN)	107
* VELLA (PSI)	111
* RIVA (Sin. Ind.)	110
LAMA (PCI)	114
MANCINO (DC)	116

SULL'EMERGENZA DETERMINATA DAGLI INCENDI IN VARIE ZONE D'ITALIA

PRESIDENTE	119
RUFFOLO, ministro per l'ambiente	119

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 1990

121

ALLEGATO**DISEGNI DI LEGGE**

Approvazione da parte di Commissioni permanenti	122
Presentazione di relazioni	122

PETIZIONI

Annunzio	122
----------------	-----

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	123, 124
Interrogazioni da svolgere in Commissione	127

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Argan, Bo, Bobbio, Bono Parrino, Cappuzzo, Carlotto, Cuminetti, D'Amelio, Dujany, Evangelisti, Galeotti, Leone, Modugno, Montresori, Ossicini, Pizzol, Pollini, Ranalli, Sanna, Sirtori, Vercesi, Visca.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

«Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» (1138-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1138-B.

Riprendiamo l'esame delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che ieri sono stati esaminati ed approvati i primi 18 articoli del disegno di legge.

L'articolo 19, corrispondente all'articolo 21 del testo approvato dal Senato, è il seguente:

Art. 19.

*(Numero massimo di concessioni
consentite per la radiodiffusione sonora
e televisiva privata)*

1. Le concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale rilasciate al medesimo soggetto non possono essere in numero superiore a una all'interno di ogni bacino di utenza e a tre con riferimento a bacini di utenza diversi; in tali bacini, che possono essere contigui, purchè nel loro insieme comprendano una popolazione non superiore a 10 milioni di abitanti, è consentita anche la programmazione unificata sino all'intero arco della giornata. Entro tale limite di popolazione il numero dei bacini contigui può essere esteso fino a quattro nell'area meridionale.

2. Le concessioni per la radiodiffusione sonora in ambito locale rilasciate al medesimo soggetto non possono essere in numero superiore a una all'interno di ciascun bacino di utenza e a sette complessivamente anche per bacini contigui, purchè nel loro insieme comprendano una popolazione non superiore a 10 milioni di abitanti; è consentita la programmazione anche unificata sino all'intero arco della giornata.

3. Chi ha ottenuto la concessione per radiodiffusione televisiva di cui al comma 1 può ottenere la concessione per radiodiffusione sonora in ambito locale a condizione che per lo stesso bacino di utenza il numero delle domande per il settore radiofonico non sia superiore al numero di frequenze da assegnare. Alla stessa condizione chi ha già ottenuto una concessione per radiodiffusione locale ne può ottenere una seconda nel medesimo ambito territoriale.

4. Non si può essere contemporaneamente titolari di concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale e locale.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla titolarità della concessione è equiparato il controllo o collegamento, ai sensi dell'articolo 37 della presente legge, con società titolari di concessione, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarità di azioni o di quote nelle misure indicate dall'articolo 2359 del codice civile o l'esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «Le concessioni» fino a: «bacini di utenza diversi» con le seguenti: «Le concessioni in ambito locale riguardanti la radiodiffusione televisiva locale rilasciate nello stesso bacino di utenza ad un medesimo soggetto, a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessioni, non possono superare il 25 per cento del numero complessivo di concessioni rilasciate nello stesso bacino di utenza e comunque il numero di tre. Le medesime concessioni possono essere rilasciate in numero non superiore a tre per bacini di utenza diversi».

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «a una» con le seguenti: «a due».

19.11

GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI, BISSO, SENESI, GAMBINO, LOTTI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Entro tale limite...» a «... nell'area meridionale».

19.9

BOSSI

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«Nelle aree meridionali, qualora la popolazione dei bacini contigui non consenta di raggiungere il numero di abitanti anzidetto, le concessioni possono essere elevate sino ad un numero tale da permettere di pervenire al livello demografico anzidetto».

19.10

GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI, BISSO, SENESI, GAMBINO, LOTTI

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Nella medesima area meridionale il numero delle concessioni può essere esteso fino a tre all'interno di ogni bacino di utenza».

19.2

VISIBELLI, SANESI

Sopprimere il comma 2.

19.3

VISIBELLI, SANESI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le concessioni per la radio diffusione sonora in ambito locale rilasciate al medesimo soggetto all'interno di ciascun bacino di utenza non possono essere superiori al numero di due. Le concessioni al medesimo soggetto in bacini di utenza diversi, anche non contigui, non possono essere complessivamente superiori al numero di sette e per un territorio che complessivamente comprenda una popolazione non superiore a 10 milioni di abitanti. In questo caso è consentita la programmazione unificata sino all'intero arco della giornata».

19.4

VISIBELLI, SANESI

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Nelle aree meridionali, qualora la popolazione dei bacini contigui non consenta di raggiungere il numero di abitanti anzidetto, le concessioni possono essere elevate sino ad un numero tale da permettere di pervenire al livello demografico anzidetto».

19.5

VISIBELLI, SANESI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il numero massimo di concessioni per la radiodiffusione sonora in ambito locale consentite al comma 2 e le condizioni di programmazione unificata, non possono essere in alcun caso ottenute attraverso soggetti tra di loro controllati o comunque collegati».

19.6

VISIBELLI, SANESI

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Nelle aree meridionali i limiti al numero di concessioni di cui ai commi precedenti sono così modificati: all'interno di un medesimo bacino è consentita la contemporanea titolarità di tre concessioni televisive e di una sonora, ovvero di due televisive e di una sonora».

19.7

VISIBELLI, SANESI

Al comma 5, sopprimere le parole: «o collegamento».

19.8

VISIBELLI, SANESI

Ricordo che il senatore Visibelli ha rinunciato ai propri emendamenti e che il senatore Bossi ha ritirato l'emendamento 19.9.

Invito, pertanto, i presentatori dei restanti emendamenti ad illustrarli.

* PINNA. Signor Presidente, illustrerò innanzitutto l'emendamento 19.11.

La legge in esame appare a noi estremamente remissiva con i potenti e più che rigorosa con i deboli. Si arriva, infatti, ad una situazione grottesca, per effetto della quale si concede - anzi, si legittima - l'abuso del possesso di ben tre reti nazionali nelle mani di un solo soggetto o di un solo imprenditore. Tale possesso abusivo, come dicevamo ieri, è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte. A fronte di questa munificenza a favore dei grandi, ci si limita a consentire una sola concessione per un'emittente locale o per un'emittente in ambito locale a favore di uno stesso soggetto. Insomma, Berlusconi può coprire con le sue tre reti l'intero paese, in tre strati, per tre volte, mentre un imprenditore che opera in una qualsiasi regione d'Italia può avere una sola emittente che copre quell'area. Come abbiamo più volte affermato, siamo per una pluralità di voci in ogni ambito, sia esso nazionale o locale. Tuttavia, cari colleghi, è addirittura questione di buon senso, oltre che di incoraggiamento verso gli imprenditori che operano in ambito locale consentire loro di avere una dimensione di impresa che si regga poi sul mercato; è addirittura questione di buon senso che un concessionario locale o un concessionario in ambito locale possa disporre di almeno due emittenti nello stesso bacino locale a fronte, come dicevo, delle tre reti riconosciute in ambito nazionale ad uno stesso soggetto.

È questo il senso della nostra proposta di consentire almeno due emittenti nell'ambito dello stesso bacino ad uno stesso soggetto, ciò che

comunque permette una pluralità di voci ed è ben al di sotto della facoltà concessa ad un privato di disporre di ben tre reti nazionali che operano sull'intero paese.

Ci sembra, ripeto, oltre che un dovere verso l'imprenditore che opera nell'ambito minore, anche una questione di buon senso ed equità rispetto ai privilegi che vengono consentiti ai potenti.

Relativamente all'emendamento 19.10 voglio dire invece che nella formulazione attuale le concessioni in ambito locale consentite nell'area meridionale ad uno stesso soggetto, per bacini diversi, possono arrivare fino a quattro. Il limite di quattro concessioni in bacini diversi però ha un tetto rappresentato dal limite massimo di 10 milioni di abitanti raggiungibili da queste eventuali quattro emittenti. Il nostro emendamento propone che tale obiettivo di raggiungere i 10 milioni di abitanti venga reso effettivo e, quindi, chiediamo che le concessioni in ambito locale per bacini diversi possano anche essere più di quattro purchè evidentemente l'irradiazione nel territorio sia tale da non superare il limite di 10 milioni di abitanti serviti. Questo per una ragione evidente, per non penalizzare cioè gli imprenditori che operano in aree del paese a bassa densità di popolazione. Diversamente potremmo trovarci nella condizione che, in un'area meridionale, un imprenditore possa avere quattro emittenti restando ben al di sotto dei 10 milioni di abitanti raggiunti. Riteniamo allora che il tetto vero debba essere sì quello dei 10 milioni di abitanti, da raggiungere però anche attraverso un numero superiore a quattro emittenti locali.

PRESIDENTE. Resta ora da illustrare il seguente ordine del giorno riferito all'articolo 19:

«Il Senato,

con riferimento all'applicazione dei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 19 per quanto riguarda le concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale,

impegna il Governo:

ad uniformare i tempi di rilascio delle concessioni alla decorrenza dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 33 con riferimento ai concessionari per la radiodiffusione televisiva nazionale».

9.1138-B.1.

LA COMMISSIONE

VISCONTI. Signor Presidente, vorrei capire esattamente da chi è stato presentato.

* GIACOVAZZO. Signor Presidente, in Commissione sono stato io l'unico presentatore di tale ordine del giorno che poi però è stato accettato all'unanimità dai colleghi della 8^a Commissione.

PRESIDENTE. Allora il senatore Giacomazzo può illustrare l'ordine del giorno.

* GIACOVAZZO. L'ordine del giorno in esame riguarda l'emittenza locale, argomento di cui si è tanto parlato anche in relazione al fatto

che, secondo alcuni commentatori interni ed esteri, l'emittenza locale ha subito una perdita nel tragitto dei pochi metri che separa Palazzo Madama da Montecitorio.

In realtà l'emittenza locale qualcosa ha rimesso. Si è anche parlato di «strage dei piccoli». Credo invece che si sia trattato solo di un'occasione perduta. Certo non avremmo stravolto la logica del duopolio, che pure in qualche modo è stata confermata dalla legge, ma il Senato e soprattutto la sua 8ª Commissione avevano creduto nell'emittenza locale, non come un terzo polo, ma come un diverso livello del pluralismo possibile che in questa legge si è cercato di salvare, cioè il livello degli interessi concreti ed immediati della vita locale che sono anche gli avamposti della vita amministrativa, dove c'è più lavoro ed anche più rischio per le libertà; direi più rischio e più lavoro specialmente nel Mezzogiorno dove le istituzioni spesso sono assediata dalla società incivile.

Si è perso qualcosa, ma non si è perso tutto. È accaduto che qualcuno abbia lanciato uno *slogan*: «perché dobbiamo creare tanti piccoli Berlusconi?». Da questo punto di vista si è cercato di ridimensionare quel poco che c'era a favore dell'emittenza locale. Non è la strage dei piccoli, ma certamente un'occasione perduta.

A cosa serve l'ordine del giorno presentato? I giuristi dicono che la legge quando vuole dire qualcosa la dice e non la tace: *quod lex voluit dixit, quod noluit tacuit*, mi ha detto il presidente del mio Gruppo Mancino. All'articolo 33, comma 3, si stabilisce una norma che vale per Berlusconi e sullo stesso argomento non si stabilisce analoga norma per l'emittenza locale. All'emittenza privata nazionale si concede un minimo di un anno di tempo per adeguarsi alle disposizioni dell'articolo 15 in materia di incroci editoriali e di eventuali cessioni di testate; sulla stessa materia non vi è alcun riferimento certo per quanto riguarda le emittenti locali, con il pericolo, all'indomani dell'entrata in vigore della legge, che i piccoli siano costretti a licenziare su due piedi giornalisti e personale o a gettare alle ortiche programmi o pubblicità già acquisite. L'ordine del giorno tende a parificare il trattamento riservato ai grandi a quello riservato ai piccoli.

Già in Commissione è stata avanzata un'obiezione: perchè non presentare un emendamento anzichè l'ordine del giorno? Ringrazio innanzitutto coloro i quali, avendo intenzione di presentare un emendamento su questo punto, hanno poi volentieri aderito alla presentazione dell'ordine del giorno. Non abbiamo formulato un emendamento semplicemente perchè, in questo clima carico anche di ambiguità, esso poteva apparire come un'ennesima provocazione strumentale ad altri disegni estranei all'interesse concreto che volevamo perseguire; e poi perchè confidiamo che, senza modificare la legge, si arrivi ugualmente ad indicare una via del buon senso sull'interpretazione di un silenzio a dir poco riduttivo nei confronti dell'emittenza locale.

Mi auguro che questa tesi venga rafforzata, come riflesso del voto unanime ricevuto in Commissione, con altrettanto consenso da parte di questa Assemblea e ringrazio ancora coloro che già hanno accettato l'ordine del giorno in Commissione. (*Applausi dal centro*).

PINNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PINNA. Signor Presidente, l'ordine del giorno merita un voto a favore in quanto mira a far sì che, in sede di applicazione della legge, il Governo renda uniformi i tempi di rilascio delle concessioni sia per i concessionari che operano in ambito locale che per quelli che operano in un ambito nazionale. Ci sembra una questione di equità e di giustizia che merita di essere accolta, anche se lascia evidentemente impregiudicato il nostro giudizio totalmente negativo riguardo ai tempi di applicazione delle varie parti della legge che sono estremamente dilatati ed ingiustificati.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno e sugli emendamenti in esame.

* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Per quanto riguarda la questione sollevata dall'ordine del giorno, ho già avuto occasione di dire in Commissione che non si tratta di una omissione o di una dimenticanza. La norma che si riferisce alle emittenti in ambito nazionale è necessitata dal fatto che, consentendosi in ambito locale l'emittenza privata anche in assenza di una legge, si rende necessaria una norma che copra il periodo tra il momento di entrata in vigore della nuova legge ed il momento del rilascio della concessione. Comunque, il Governo accetta l'ordine del giorno che fissa questo criterio di uniformità.

Esprimo parere negativo sull'emendamento 19.11 in quanto anche all'emittenza locale è riconosciuta la possibilità per un singolo soggetto di giungere a tre concessioni. Il problema è se tali concessioni debbano poter essere consentite nell'ambito dello stesso bacino di utenza in relazione alla limitatezza dello stesso.

Esprimo parere negativo anche sull'emendamento 19.10.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.11, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.10, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1 presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19, corrispondente all'articolo 21 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 19. Ricordo che la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 22 del testo approvato dal Senato, concernente le disposizioni in materia di campagne elettorali; con gli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi ne è stato riproposto, anche con diverse formulazioni, il ripristino.

Il testo degli emendamenti è il seguente:

Dopo l'articolo 19, inserire i seguenti:

«Art. 19-...

(Trasmissioni preelettorali)

1. Nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito delle liste dei candidati per le elezioni politiche, europee, regionali ed amministrative che interessino almeno un terzo degli elettori, fino al giorno che precede quello delle votazioni, le trasmissioni televisive di propaganda elettorale diffuse dai titolari della concessione di cui all'articolo 21 devono rispettare le seguenti condizioni:

a) rientrano nell'ambito della disciplina della propaganda elettorale tutte le trasmissioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, a pagamento o gratuite, sia che vengano autogestite dai partiti o dai candidati, oppure gestite dalle stesse emittenti televisive;

b) le reti nazionali e i circuiti devono riconoscere a ciascun partito o gruppo politico che partecipa alla competizione elettorale l'accesso gratuito alle emittenti per un tempo complessivo minimo di 80 minuti non frazionabile per più di tre volte, di cui 50 minuti nella stessa ora, nella fascia oraria tra le 20,30 e le 23. Qualora una rete o un circuito attribuisca un maggiore tempo di accesso ad un qualsiasi partito, deve concedere un ulteriore eguale tempo, e alle stesse condizioni, a ciascun altro partito o gruppo politico. Le reti nazionali e i circuiti l'ultima sera della campagna elettorale devono trasmettere un appello finale di ogni partito o gruppo che partecipa alla competizione elettorale, della durata di 6 minuti ciascuno, nella fascia oraria tra le 20,30 e le 23. Le reti nazionali e i circuiti, entro il giorno successivo alla convocazione dei comizi elettorali, devono depositare al Ministero dell'interno apposita comunicazione nella quale debbono indicare:

1) le fasce orarie ed i tempi che vengono messi a disposizione per le trasmissioni di propaganda elettorale;

2) se i tempi messi a disposizione siano a titolo gratuito o a pagamento;

3) le condizioni tariffarie normalmente praticate per la pubblicità commerciale e quelle che intendono praticare per la pubblicità elettorale. Queste ultime tariffe non possono comunque essere superiori a quelle commerciali;

c) le emittenti locali devono riconoscere a ciascun partito e gruppo politico che partecipa alla competizione elettorale l'accesso gratuito per un tempo complessivo di almeno 30 minuti, nella stessa ora, nella fascia oraria tra le 20,30 e le 23;

d) tutte le emittenti televisive possono riservare alla propaganda elettorale a pagamento non più di un terzo del tempo complessivo giornaliero utilizzato per la pubblicità commerciale. Tutte le emissioni di propaganda elettorale devono porre in evidenza, in sovrimpressione, la dicitura: «Propaganda elettorale a pagamento». La tariffa e le condizioni devono essere uguali per tutti i richiedenti. Il tempo offerto deve essere diviso in parti uguali tra tutti i partiti e gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale. La quota spettante a ciascuno non può essere rifiutata agli aventi diritto che ne facciano richiesta nel corso della campagna elettorale;

e) tutte le emittenti radiofoniche devono osservare quanto stabilito alle precedenti lettere c) e d), ove la fascia oraria tra le 20,30 e le 23 di cui alla lettera c) è sostituita da quella tra le 10 e le 13 e la dicitura di cui alla lettera d) è sostituita da un annuncio posto all'inizio e alla fine di ogni singola emissione a pagamento;

f) il Ministro dell'interno deve accertare la veridicità delle dichiarazioni rese da ciascuna emittente, nonché il rispetto delle prescrizioni dettate con la presente legge, avvalendosi anche dei dati e delle elaborazioni fornite dall'apposito ufficio di cui all'articolo 31;

g) ogni infrazione delle presenti norme viene comunicata all'emittente, che nel termine di quarantotto ore deve far pervenire le sue osservazioni al Ministro il quale, qualora l'esito dell'accertamento sia positivo, deve immediatamente prescrivere all'emittente l'adozione dei provvedimenti necessari a ripristinare l'equilibrio violato. In particolare, qualora l'infrazione interessi il principio dell'eguale ripartizione degli spazi di propaganda elettorale tra i partiti, il Ministro deve ordinare all'emittente di mettere a disposizione ulteriore uguale tempo, e alle stesse condizioni, a ciascun altro partito o gruppo politico.

In caso di inottemperanza alle prescrizioni ripristinatorie ed in ogni ipotesi di infrazione accertata dopo lo svolgimento della campagna elettorale, il Ministro dispone l'immediata chiusura dell'emittente fino ad un massimo di cinque giorni».

19.0.1

POLLICE

«Art. 19-...

(Obblighi delle emittenti private per le trasmissioni preelettorali)

1. Nei periodi precedenti elezioni politiche, europee, regionali ed amministrative che interessino almeno un terzo degli elettori, i titolari di concessione di radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 17 che intendano trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale, gratuita o a pagamento, devono riconoscere a tutti i partiti o gruppi politici partecipanti alle elezioni e che siano ammessi alle trasmissioni elettorali del servizio pubblico l'accesso gratuito a trasmissioni elettorali in condizioni di parità tra loro secondo regole e tempi stabiliti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In ogni caso tali regole devono garantire i

medesimi modi e tempi di accesso, sulle medesime fasce orarie, per tutti i partiti e le forze politiche interessate, secondo un ordine di apparizione stabilito mediante sorteggio. Per le reti televisive nazionali e per le emittenti televisive locali che, in base all'autorizzazione di cui all'articolo 22, trasmettono in contemporanea almeno sul 60 per cento del territorio nazionale, i tempi dell'accesso gratuito devono essere più ampi che per le altre emittenti locali.

2. A tutte le emittenti televisive si applicano le medesime norme stabilite per il servizio pubblico circa l'apparizione in video dei candidati.

3. Per la propaganda elettorale a pagamento, i titolari delle concessioni di cui al comma 1 devono praticare condizioni uguali a tutti i richiedenti, secondo modalità stabilite da un regolamento emanato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Tale regolamento comunque deve prevedere che a tutti i partiti e gruppi politici partecipanti alle elezioni sia riservata una quota determinata del tempo offerto per la pubblicità a pagamento, uguale per tutti, e che una tale quota non possa essere rifiutata a coloro che ne facciano richiesta nel corso della campagna elettorale.

4. Il regolamento di cui all'articolo 35 definisce le modalità con le quali il Ministro dell'interno vigila sul rispetto delle prescrizioni dettate dal presente articolo, prescrive i provvedimenti necessari a ristabilire l'equilibrio violato da eventuali infrazioni e, in caso di inottemperanza alle prescrizioni ripristinatorie e in ogni ipotesi di infrazione accertata dopo lo svolgimento della campagna elettorale, dispone l'immediata chiusura dell'emittente fino ad un massimo di cinque giorni».

19.0.2

POLLICE

«Art. 19-...

(Disposizioni per le campagne elettorali)

1. Nel corso di campagne elettorali per il Parlamento europeo, nonché di campagne elettorali politiche, regionali o amministrative, i concessionari privati possono trasmettere messaggi pubblicitari di partiti, liste o candidati partecipanti alle elezioni, a condizione che:

a) siano praticate le medesime condizioni anche tariffarie ai partiti, alle liste o ai candidati partecipanti alle elezioni;

b) le stesse tariffe non siano superiori all'80 per cento della media delle tariffe praticate dal concessionario nel precedente anno solare;

c) siano previste nella programmazione del concessionario tribune elettorali, in cui sia consentita la partecipazione almeno una volta per ciascun partito ammesso alle trasmissioni elettorali della concessionaria pubblica, secondo gli indirizzi all'uopo stabiliti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto di diffondere propaganda elettorale».

19.0.3

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

«Art. 19-...

(Campagne elettorali)

1. Nei periodi precedenti le elezioni politiche, europee, regionali ed amministrative nonché le consultazioni referendarie, le emittenti televisive private operanti in ambito nazionale e quelle locali che mediante interconnessione trasmettano programmi in oltre dodici bacini di utenza, le quali intendano trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale, devono riconoscere a tutti i partiti o gruppi politici partecipanti alle consultazioni l'accesso gratuito a trasmissioni elettorali o a qualsiasi altro spazio di pubblicità elettorale in condizioni di parità tra loro, secondo regole e tempi definiti in un regolamento emanato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Garante. Tali regole devono in ogni caso garantire medesimi modi, tempi e spazi di accesso, sulle medesime fasce orarie, per tutti i partiti e le forze politiche interessate.

2. A tutti i concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale si applicano le medesime norme stabilite per il servizio pubblico circa l'apparizione in video dei candidati.

3. Nel corso delle campagne elettorali di cui al comma 1 la presenza dei candidati o rappresentanti dei partiti deve essere limitata, nelle trasmissioni informative o di intrattenimento, alla sola esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

4. Nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto di diffondere propaganda elettorale».

19.0.4

GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI, BISSO, SENESI, GAMBINO, LOTTI, TEDESCO TATÒ

Invito i presentatori ad illustrarli.

POLLICE. Signor Presidente, voglio illustrare gli emendamenti 19.0.1 e 19.0.2. È ben strana questa vicenda che ha subito l'ex articolo 22 del testo del Senato che è stato poi soppresso dalla Camera dei deputati. Tutti insieme concordemente avevamo previsto le disposizioni in materia di campagne elettorali, mentre ora improvvisamente la Camera ha eliminato questa parte senza che si riesca a comprendere le ragioni di questa scelta. Abbiamo visto come avvengono ormai le campagne elettorali e come si comportano le varie televisioni, sia grandi che piccole. Non riusciamo pertanto a comprendere - e poi il Ministro ci dovrà convincere sul motivo per il quale ha accettato di eliminare le disposizioni delle campagne elettorali - questa decisione. Eppure nella discussione che abbiamo fatto per molte settimane in Commissione al Senato e poi in Aula abbiamo convenuto tutti (e sottolineo tutti) sulla necessità che fossero regolate le trasmissioni di campagna elettorale. Invece, a questo punto, così non è più e si lascia la situazione praticamente all'arbitrio delle televisioni locali e soprattutto

all'arbitrio del «dio soldo», perchè chi ha soldi può fare propaganda elettorale ed occupare spazi televisivi in queste televisioni private, mentre chi non ha soldi praticamente non vi può accedere.

Oltre a tale questione, abbastanza ovvia e scontata, sul valore del denaro e quindi sul suo potere vi è anche il problema di quanti spazi elettorali si possono occupare in una emittenza locale. Si erano individuate concordemente delle regole affinché, durante la campagna elettorale, le televisioni private non diventassero una camera di risonanza elettorale e soprattutto affinché non si permettesse alle televisioni private di applicare tariffe incredibilmente alte o basse a seconda delle amicizie politiche.

Non esisteva e non c'è ora, purtroppo, alcuna regola; le regole sono durate lo spazio del passaggio dal Senato alla Camera. In fase di discussione qui al Senato i colleghi federalisti europei Corleone e Strik Lievers avevano avanzato una serie di proposte ed altrettante ne avevo presentate io e si trattava di proposte di buon senso che tentavano di disciplinare tutte le trasmissioni di propaganda elettorale, dirette ed indirette, a pagamento e gratuite. Infatti, con la regolamentazione che noi prevedevamo non si sarebbe tolta la possibilità per le televisioni private di fare propaganda a pagamento, ma si sarebbero semplicemente indicate delle regole. In fondo, la soluzione indicata dall'articolo 22 del testo approvato dal Senato si limitava a stabilire che dovevano essere praticate medesime condizioni anche tariffarie ai partiti, alle liste o ai candidati partecipanti alle elezioni, che le tariffe non dovevano essere superiori all'80 per cento della media delle tariffe praticate dal concessionario nel precedente anno solare e che dovevano essere previste, nella programmazione del concessionario, tribune elettorali in cui fosse consentita la partecipazione, almeno una volta, di ciascun partito ammesso alle trasmissioni elettorali della concessionaria pubblica, secondo gli indirizzi all'uopo stabiliti dalla Commissione parlamentare di vigilanza.

Ora non è più così, per cui avremo piccole e grandi televisioni locali che praticamente ospiteranno solo alcuni clienti fissi, quelli che hanno tanti soldi da spendere. Ovviamente, nessuno può impedire a costoro di spendere il proprio denaro, però non è neanche giusto, visto e considerato che si regola con una legge tutta l'emittenza pubblica e privata, non porre alcuna regola per la fase preelettorale e per quella della campagna elettorale vera e propria.

Pertanto, chiedo alla maggioranza, al Ministro e al Governo che mi spieghino per quale motivo hanno accettato questa che, con parola roboante, si potrebbe definire infamia, ma che senza arrivare a tanto, mi limiterò a chiamare soluzione vergognosa, che non fa certamente onore al pluralismo ed anzi lo sacrifica all'altare dei potenti, come sempre d'altronde accade.

* STRIK LIEVERS. Per quanto riguarda l'emendamento 19.0.3, ho poco da aggiungere a quanto ora detto dal senatore Pollice e a quanto avevo già affermato in occasione del dibattito generale su questo tema.

La modifica che la Camera ha apportato, abrogando l'articolo 22 del testo del Senato, è davvero stupefacente; sono rimasto senza parole

quando ho visto il testo giunto dalla Camera perchè l'articolo 22, che peraltro non era quello che noi avevamo originariamente proposto, rappresentava almeno un minimo di positività in questa legge che di aspetti positivi ne ha così pochi. Tale articolo, che il Senato aveva varato, quanto meno dettava un minimo di regola, al di là dell'ambito del sistema radiotelevisivo, rispetto a quello che oggi è il luogo centrale e decisivo della campagna elettorale, vale a dire quella che avviene attraverso le televisioni private. Oggi - noi lo sappiamo - le campagne elettorali non si fanno più attraverso i manifesti o i comizi, ossia attraverso le vecchie forme in cui essa avveniva e che hanno delle regole precise, ma passa fundamentalmente attraverso le campagne nelle televisioni private.

Ebbene, su questo terreno noi non abbiamo la benchè minima regola, non abbiamo uno straccio di disciplina rispetto a quello che è il luogo in cui oggi si forma - dovrebbe essere secondo delle regole - la volontà popolare. Noi qui al Senato avevamo presentato al riguardo due articoli ed io ringrazio il collega Pollice che ha voluto riproporre qui il testo che insieme avevamo sottoposto all'esame della Commissione e poi dell'Aula. L'Assemblea non aveva accolto interamente la nostra proposta, l'aveva modificata ed il risultato era stato questo articolo 22 su cui - se mal non ricordo - si era registrato un voto unanime da parte del Senato.

Questa volta noi, proprio per rispetto di quella volontà comune che c'era stata, abbiamo presentato - per quanto ci riguarda - non la nostra proposta originaria, ma quella che insieme avevamo concordato. Voglio anche ricordare che noi avevamo indicato che le TV private devono praticare le medesime condizioni anche tariffarie (condizioni di parità), cosa che risulta essere l'ABC della regola in campagna elettorale. Avevamo altresì previsto, a garanzia delle forze politiche che abbiano meno disponibilità finanziarie, l'obbligo di un minimo di tribune elettorali gratuite, aperte da parte delle TV private a quanti vogliono fare campagna elettorale.

Ecco, questa ci sembra una regola minima di elementare buon senso e civiltà giuridica e so che anche il ministro Mammi, alla Camera, non si era pronunciato per l'abrogazione dell'articolo 22.

Io so - siamo realisti - che il Governo pone la questione di fiducia per non rinviare la legge alla Camera e quindi so che, contro quello che è sicuramente l'animo di molti in quest'Assemblea, voi respingerete questo nostro emendamento. Ma chiedo al Ministro e alla maggioranza, dal momento che noi proponiamo questo emendamento: se lo respingerete vorrei sapere come, in tempi rapidissimi ed urgenti, intendete provvedere a che questa esigenza fondamentale per la democrazia sia assicurata.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'emendamento 19.0.4, al pari di quelli testè illustrati dai senatori Pollice e Strik Lievers, tende a ripristinare un testo che noi riteniamo di grande valore di principio e di notevole portata pratica e che riguarda il ruolo dei mezzi di comunicazione di massa nelle campagne elettorali.

Voglio ricordare che questo testo venne approvato a larga maggioranza dal Senato in prima lettura.

POLLICE. Venne approvato all'unanimità.

TEDESCO TATÒ. Fu – se ben ricordo – una proposta dei colleghi radicali da noi appoggiata, ma alla fine non fu una proposta di parte, bensì una questione largamente dibattuta, esaminata in Commissione e, sia in Commissione che in Aula approvata – mi si ricorda adesso, e ringrazio il senatore Pollice – all'unanimità, il che significa che non vi erano dubbi sulla utilità di introdurre questa norma. Mi sfuggono adesso le ragioni per le quali nell'altro ramo del Parlamento questa disposizione è stata espunta. Voglio dire, però, che, per quanto riguarda il nostro ruolo e le nostre scelte, non vedo come la decisione dell'altro ramo del Parlamento possa frenarci nel ripristinare una questione alla quale, ripeto, oltre la sua evidente portata pratica noi attribuiamo, signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi – come già dicemmo in prima lettura – una notevole portata di principio.

Attualmente molto si dice sulla partitocrazia, molto spesso più a sproposito che a proposito, perchè altro è il ruolo dei partiti (come mi sembra ricordasse ieri in questo dibattito il collega Granelli), altra è la degenerazione del ruolo dei partiti. In ogni caso tutti, sia pure con diversi accenti, di frequente riproponiamo la necessità di valutare in modo nuovo, diverso, anche a livello dei moderni mezzi di comunicazione di massa, gli strumenti di presenza dei partiti nella vita nazionale e quindi anche gli strumenti di supporto, canali con cui dare espressione al confronto tra i partiti.

Ora non vedo come una legge moderna, relativa a un mezzo di comunicazione di massa principe, quale quello di cui stiamo discutendo, nell'anno di grazia 1990, possa ignorare e espungere una tematica di questo tipo. Non so se sto prevenendo l'obiezione dell'onorevole Ministro: temo che anche su questo argomento dovrà trovare il modo per dirci di no.

Mi si può dire che la questione può essere affrontata autonomamente in modo approfondito e nel più ampio contesto. Questo è astrattamente vero per qualsiasi problema, ma, ripeto, nel momento in cui affrontiamo in un ampio spettro di problemi la questione dei mezzi di comunicazione di massa e del rilievo particolare di quello televisivo, non vedo come questo aspetto possa non essere affrontato. Ecco perchè abbiamo riproposto il problema con l'emendamento 19.0.4 e perchè insistiamo, invitando i colleghi alla coerenza rispetto al voto che unanimemente esprimemmo in quest'Aula nel marzo scorso. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, nel nostro sistema bicamerale per poter far sì che una legge venga approvata il Governo deve inevitabilmente svolgere anche la funzione di raccordo e di intesa tra i due rami del Parlamento. Come è

stato ricordato, l'articolo 22 venne approvato dal Senato in prima lettura all'unanimità e il Governo fornì un contributo alla stesura di questo articolo. Altrettanto all'unanimità, su proposta di un autorevole deputato dell'opposizione, la Camera ha ritenuto di abrogare questo articolo, perchè si era ricercata, ma con le stesse difficoltà che avevamo riscontrato qui in Senato, una soluzione migliore e più stringente. Il meglio è nemico del bene e si è ritenuto a questo punto di abrogare ciò che il Senato aveva considerato un bene.

La ragione della richiesta di abrogazione stava nella presentazione alla Camera di proposte di legge riguardanti la regolamentazione delle campagne elettorali anche relativamente a questi aspetti e si ritenne quindi di non pregiudicare, per quanto concerneva lo strumento radiotelevisivo, ciò che queste proposte di legge avrebbero potuto stabilire. Allo stato attuale pertanto suggerirei ai proponenti di tramutare - così come è stato fatto alla Camera - questi emendamenti in ordini del giorno, al fine di evitare che possano essere bocciati e in modo da racciordare il punto di vista del Senato con quello della Camera, rinviando così il problema con i medesimi ordini del giorno alle iniziative legislative che riguardano appunto la regolamentazione dell'intera campagna elettorale e le relative trasmissioni radiotelevisive.

Mi sembra l'unica strada possibile. Infatti, anche se ripristinassimo queste disposizioni con gli emendamenti presentati, potremmo trovarci di fronte (e potrei ritenere che ci dovremmo trovare di fronte) allo stesso atteggiamento da parte dell'altro ramo del Parlamento. Credo allora che il modo migliore per risolvere il problema sia la presentazione di ordini del giorno che rinviino ad un provvedimento legislativo apposito la regolamentazione della materia. (*Commenti del senatore Giustinelli*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.0.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Per il successivo emendamento 19.0.2 accetto l'invito del ministro Mammi e lo trasformo nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato impegna il Governo ad adoperarsi affinché siano disposte norme in base alle quali nei periodi precedenti elezioni politiche, europee, regionali ed amministrative che interessino almeno un terzo degli elettori, i titolari di concessione di radiodiffusione televisiva che intendano trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale, gratuita o a pagamento, debbano riconoscere a tutti i partiti o gruppi politici partecipanti alle elezioni e che siano ammessi alle trasmissioni elettorali del servizio pubblico l'accesso gratuito a trasmissioni elettorali in condizioni di parità tra loro secondo regole e tempi stabiliti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In ogni caso tali regole devono garantire i

medesimi modi e tempi di accesso, sulle medesime fasce orarie, per tutti i partiti e le forze politiche interessate, secondo un ordine di apparizione stabilito mediante sorteggio. Per le reti televisive nazionali e per le emittenti televisive locali che, in base ad autorizzazione trasmettono in contemporanea almeno sul 60 per cento del territorio nazionale, i tempi dell'accesso gratuito devono essere più ampi che per le altre emittenti locali;

a tutte le emittenti televisive si applicano le medesime norme stabilite per il servizio pubblico circa l'apparizione in video dei candidati;

per la propaganda elettorale a pagamento, i titolari delle concessioni debbano praticare condizioni uguali a tutti i richiedenti, secondo modalità stabilite da un regolamento emanato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Tale regolamento comunque deve prevedere che a tutti i partiti e gruppi politici partecipanti alle elezioni sia riservata una quota determinata del tempo offerto per la pubblicità a pagamento, uguale per tutti, e che una tale quota non possa essere rifiutata a coloro che ne facciano richiesta nel corso della campagna elettorale;

un regolamento definisca le modalità con le quali il Ministro dell'interno vigila sul rispetto delle prescrizioni dettate dal presente articolo, prescriva i provvedimenti necessari a ristabilire l'equilibrio violato da eventuali infrazioni e, in caso di inottemperanza alle prescrizioni ripristinatorie e in ogni ipotesi di infrazione accertata dopo lo svolgimento della campagna elettorale, disponga l'immediata chiusura dell'emittente fino ad un massimo di cinque giorni».

9.1138-B.3

POLLICE

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, sia pure a malincuore, ritiro l'emendamento 19.0.3, da me presentato insieme ad altri senatori, ed aggiungo la mia firma all'ordine del giorno del senatore Pollice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.0.4, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, corrispondente all'articolo 23 del testo approvato dal Senato:

Art. 20.

(Obblighi concernenti la programmazione dei concessionari)

1. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono tenuti a trasmettere programmi per non meno di otto ore giornaliere e per non meno di sessantaquattro ore settimanali. Su quest'ultimo limite si calcola la percentuale di programmi informativi locali prevista dal comma 18 dell'articolo 16.

2. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere per non meno di dodici ore giornaliere e per non meno di novanta ore settimanali.

3. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse.

4. I concessionari privati devono tenere un registro, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e bollato e vidimato in conformità alle disposizioni dell'articolo 2215 del codice civile, su cui devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, nonchè la loro provenienza o la specificazione della loro autoproduzione.

5. I concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi.

6. I soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere, quotidianamente, telegiornali o giornali radio.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«7. Ogni titolare di concessione in ambito nazionale è tenuto a trasmettere quotidianamente telegiornali o radiogiornali almeno tre volte al giorno per una durata complessiva non inferiore a 90 minuti. L'obbligo si riferisce ad ogni singola concessione».

20.1

FIORI, RIVA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* FIORI. Signor Presidente, con questo emendamento si propone che ogni titolare di concessione faccia informazione con telegiornali o radiogiornali almeno tre volte al giorno per una durata complessiva non inferiore a 90 minuti: in buona sostanza, si tratta di tre telegiornali o tre radiogiornali di 30 minuti ciascuno.

La nostra proposta emendativa si ispira ad una nostra radicata convinzione: più informazione è più democrazia, a prescindere dal segno politico dell'informazione. È per questa ragione che noi vogliamo più informazione.

Questo non è un momento felice per l'informazione italiana, oggetto di pressioni censorie, interventi ultimativi, giostre e tornei di lottizzazioni. Il tema è vasto, per cui non lo affronterò certo in sede di illustrazione di un emendamento: cadrei nel rischio dei brevi cenni sull'universo. Voglio isolare un segmento, ma è un segmento grosso. Mi soffermerò sulla RAI.

Dieci anni fa, a San Macuto, curiosamente nella stessa Aula dove si era svolto il processo a Galileo, si svolse un altro processo, stavolta contro il direttore del TG 2 Andrea Barbato. Quel processo precedette l'occupazione «a testuggine» da parte dei partiti di Governo della RAI: la lottizzazione del settembre 1980.

Passano dieci anni, ancora un processo alla vigilia di altre manovre per l'occupazione della RAI, per un nuovo ribaltone, per un nuovo infeudamento, stavolta ancora più rigido, della RAI ai partiti di Governo. Questa volta si tratta del processo al TG 1.

· Non entrerò nel merito. Dico soltanto che i processi sono pericolosi e non lo sono per chi dirige il TG 1, ma per tutti, per la democrazia, per ognuno di noi.

La mente mi ha rimandato a dieci anni fa, al processo a Barbato a San Macuto. La mente ora mi rimanda a venti anni fa, quanto TV-7 mandò in onda uno speciale sulla crisi della giustizia, condotto da Zavoli, intitolato: «Un codice da rifare». Era uno speciale di un'ora che determinò un intervento esterno, intervento che indusse il presidente della RAI Sandulli a dimettersi, il che indusse la RAI nel suo insieme ad una frenata, conseguenza di quell'intervento censorio e l'odore della gomma bruciata si sentì in tutta l'Europa; una frenata con conseguenze prolungate, una frenata che portò ad una informazione inodore, incolore, insapore, ad un'informazione genuflessa, ad un'informazione di regime.

Ebbene, è in questo quadro che ripeto: non meno informazione ma più informazione. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 20.1. Infatti, il testo approvato dalla Camera dei deputati stabilisce l'obbligo della trasmissione di telegiornali. Ritengo, pertanto, che questa ulteriore precisazione possa avere una sua utilità, ma non possa essere accolta come necessaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.1, presentato dai senatori Fiori e Riva.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 20, corrispondente all'articolo 23 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21, corrispondente all'articolo 24 del testo approvato dal Senato:

Art. 21.

*(Autorizzazione per la trasmissione
di programmi in contemporanea)*

1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale, che operano in bacini di utenza diversi, è subordinata ad

autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base di preventive intese tra i concessionari privati che la richiedano. L'autorizzazione è rilasciata ai singoli concessionari privati ovvero ai consorzi da essi costituiti secondo le forme previste dal regolamento di cui all'articolo 36.

2. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le sei ore, salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili secondo le forme previste dal regolamento di cui all'articolo 36.

3. Le emittenti che operano ai sensi del presente articolo sono considerate emittenti esercenti reti locali.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «utenza diversi» inserire le seguenti: «costituendo un circuito».

21.5

POLLICE

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Ministro delle poste e delle telecomunicazioni», inserire le seguenti: «e su conforme parere del Garante».

21.2

FIORI, RIVA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Ministro delle poste e delle telecomunicazioni» inserire le seguenti: «e su parere del Garante».

21.3

FIORI, RIVA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'autorizzazione ha la durata massima di 6 anni ed è rinnovabile. Successivamente all'istituzione del circuito, la composizione soggettiva del medesimo può variare nel numero e nei singoli componenti purchè ciascuno dei subentranti ottenga l'autorizzazione di cui al primo comma. Il recesso di una emittente dal circuito comporta la decadenza dalla relativa autorizzazione».

21.6

POLLICE

Al comma 2, sostituire le parole: «sei ore» con le seguenti: «otto ore, anche non contigue».

21.1

VISIBELLI, SANESI

Sopprimere il comma 3.

21.4

GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI, BISSO, SENESI, GAMBINO, LOTTI

Avverto che gli emendamenti 21.5, 21.6, 21.2 e 21.3 risultano improponibili, in quanto riguardano parti in cui sono state introdotte modificazioni esclusivamente di coordinamento formale.

Ricordo che l'emendamento 21.1 è stato ritirato.

Invito pertanto i proponenti dell'emendamento 21.4 ad illustrarlo.

VISCONTI. L'emendamento 21.4 tende a sopprimere il terzo comma dell'articolo 21. Abbiamo già affrontato la questione in precedenza, in occasione di un nostro emendamento che è stato precluso. È il Ministro che dovrebbe intervenire per spiegarci una volta per tutte cosa si intenda per rete locale. Nel comma in esame si equipara l'emittente locale all'emittente in genere, ma non si capisce cosa sia esattamente una rete locale.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, è proprio l'articolo 21 a definire la rete locale come un insieme di emittenti che operano in interconnessione essendone state autorizzate come previsto dal primo comma dello stesso articolo 21. Qualora delle emittenti trasmettano programmi in contemporanea avendone ottenuto autorizzazione, rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per le sei ore consentite dal comma 2, esse, operando ai sensi del presente articolo, sono considerate emittenti esercenti reti locali. Ritengo, pertanto, che la proposta di sopprimere il terzo comma dell'articolo 21 vada nel senso contrario a quello dichiarato dai proponenti, in quanto farebbe venire a mancare nella legge la definizione richiesta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.4, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 21, corrispondente all'articolo 24 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22, corrispondente all'articolo 25 del testo approvato dal Senato:

Art. 22.

(Canoni e tasse)

1. I titolari delle concessioni per radiodiffusione a carattere commerciale e delle autorizzazioni previste dal presente Capo sono tenuti al pagamento di un canone annuo nelle misure seguenti:

- a) per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito locale: lire cinque milioni;
- b) per le concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito locale: lire venti milioni;
- c) per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito nazionale: lire cinque milioni per ogni bacino di utenza sonora previsto dal piano di assegnazione fino ad un massimo di lire cento milioni;
- d) per le concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale: lire venti milioni per ogni bacino di utenza televisiva previsto dal piano di assegnazione;
- e) per le autorizzazioni di cui all'articolo 21 concernenti la trasmissione di programmi televisivi: lire cinque milioni per ciascuno dei bacini di utenza serviti;
- f) per le autorizzazioni di cui all'articolo 21 concernenti la trasmissione di programmi radiofonici: un milione di lire per ciascuno dei bacini di utenza serviti.

2. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario sono obbligati al pagamento dei canoni di cui al comma 1 e delle tasse di cui al comma 6 nella misura del 25 per cento.

3. L'ammontare dei canoni previsti dal comma 1 è aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione del tasso di inflazione verificatasi nel triennio precedente.

4. I canoni di concessione di cui al comma 1 sono versati, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

5. Ove la concessione o l'autorizzazione vengano rilasciate nel corso dell'anno il canone dovuto è determinato in proporzione dei mesi dell'anno per i quali vale la concessione o l'autorizzazione. Il canone non è dovuto per le autorizzazioni di cui all'articolo 21 rilasciate per periodi inferiori a trenta giorni e a carattere non reiterativo.

6. Dopo la voce n. 127 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aggiunte le voci riportate nella tabella allegata.

7. I canoni di concessione riguardano l'esercizio di emittenti o reti comprendenti gli impianti di diffusione e di collegamento.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«g) per le autorizzazioni di cui all'articolo 38 della legge 4 aprile 1975, n. 103: lire cinque milioni per ogni bacino di utenza sonora previsto dal piano di assegnazione fino ad un massimo di lire cento milioni; lire venti milioni per ogni bacino di utenza televisiva previsto dal piano di assegnazione».

22.1

VISIBELLI, SANESI

Ricordo che tale emendamento è stato ritirato.

Metto pertanto ai voti l'articolo 22, corrispondente all'articolo 25 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23, corrispondente all'articolo 26 del testo approvato dal Senato:

Art. 23.

(Misure di sostegno della radiodiffusione)

1. Al comma 2 dell'articolo 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

«c-bis) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario per un ammontare complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l'erogazione stessa».

2. Le Regioni, con proprio provvedimento, possono disporre agevolazioni a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale, in particolare con riferimento alla copertura dei costi di installazione e gestione degli impianti.

3. Ai concessionari privati o in ambito locale a carattere commerciale, che abbiano registrato la testata radiofonica o televisiva giornalistica presso il competente tribunale, che osservino le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 7 e le 23, per almeno tre ore se trattasi di radiodiffusione sonora e di un'ora se trattasi di radiodiffusione televisiva, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, nonchè ai titolari di concessione per radiodiffusione sonora a carattere comunitario si applicano i benefici di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, e all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere il capoverso c-bis.

23.2

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Al comma 1, nel capoverso c-bis, sostituire le parole: «1 per cento» con le altre: «2 per cento».

23.3

GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI, BISSO, SENESI, GAMBINO, LOTTI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«È istituito un Fondo nazionale per il sostegno dell'emittenza radiofonica comunitaria. Il Fondo è annualmente determinato in misura pari al 25 per cento delle somme introitate dallo Stato ai sensi dell'articolo 25, ed è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il 50 per cento del fondo è ripartito tra le regioni con i criteri previsti dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

3-bis. Le regioni sono tenute a destinare al sostegno dell'emittenza radiofonica comunitaria, oltre alle risorse trasferite dallo Stato ai sensi del comma precedente, non meno del 50 per cento di quelle affluite al loro bilancio per effetto della riserva, a favore della regione interessata, del 50 per cento dell'introito derivante dall'applicazione dell'articolo 25, comma 1, lettera a).

3-ter. Ai fini dell'applicazione degli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificati dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché degli articoli 5, 6 e 20 della stessa legge 25 febbraio 1987, n. 67, le emittenti radiofoniche e televisive locali sono equiparate alle imprese editrici di giornali quotidiani.

3-quater. All'articolo 30, comma 1, lettera a) della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo la parola: "teletrasmissione" sono aggiunte le parole: "e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese locali di radiodiffusione sonora e televisiva".

3-quinquies. A partire dal 1991 le dotazioni finanziarie del Fondo di cui all'articolo 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono incrementate da un ulteriore contributo dello Stato di dieci miliardi di lire per ciascuno degli esercizi dal 1991 al 2000.

3-sexies. A far tempo dal 1° gennaio 1991, il comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 è sostituito dai seguenti:

"1. Le imprese di radiodiffusione sonora autorizzate ai sensi della presente legge, che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del dieci per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7.00 e le ore 20.00 hanno diritto, a far data dal 1° gennaio 1991, alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalità ai consumi di energia elettrica ed ai canoni di noleggio ed abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite.

1-bis. Le imprese di radiodiffusione sonora autorizzate ai sensi della presente legge, che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 20 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7.00 e le ore 20.00 hanno inoltre diritto, a far data dal 1° gennaio 1991:

a) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale;

b) alla riduzione del 60 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale addetto, così come determinati dalle

disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie, elevata all'80 per cento per le imprese operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218».

23.1

FIORI, RIVA

Avverto che l'emendamento 23.1 risulta improponibile, poichè riguarda un comma che la Camera dei deputati non ha modificato.

Invito pertanto i proponenti dei restanti emendamenti ad illustrarli.

* STRIK LIEVERS. Ritiriamo l'emendamento 23.2

VISCONTI. Dò per illustrato l'emendamento 23.3.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 23.3.

* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Credo che l'1 per cento del reddito imponibile sia già, con particolare riferimento a talune situazioni di reddito, una misura sufficiente ed adeguata. Esprimo pertanto parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.3, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 23, corrispondente all'articolo 26 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 24.

*(Reti della concessionaria pubblica
e controllo di imprese concessionarie di pubblicità)*

1. Con l'atto di concessione di cui all'articolo 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103, possono essere assentite alla concessionaria pubblica tre reti televisive e tre reti radiofoniche oltre, ove richiesto dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, una rete radiofonica riservata esclusivamente a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari.

2. Le imprese concessionarie di pubblicità che si trovino in situazioni di controllo o collegamento con la concessionaria pubblica

possono raccogliere pubblicità anche per tre reti radiofoniche della concessionaria stessa.

3. Al di fuori dei casi regolati dal comma 7 dell'articolo 15, il controllo di imprese concessionarie di pubblicità che raccolgano in esclusiva o comunque abbiano raccolto nell'anno precedente oltre il 50 per cento del fatturato pubblicitario di una emittente radiofonica o televisiva nazionale si considera, agli effetti delle norme della presente legge, equivalente alla titolarità della concessione di cui all'articolo 16.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. La norma prevista dal punto c) dell'articolo 19 della legge n. 103 del 1975 si intende estesa a tutte le lingue di minoranza esistenti in Italia. A tal fine verranno stipulate le opportune convenzioni tra le regioni interessate e la concessionaria pubblica.

3-ter. Il Governo è autorizzato a stipulare convenzioni con la concessionaria pubblica anche per la trasmissione di programmi nelle lingue della Comunità europea, nonché nelle lingue dei paesi extracomunitari con particolare riguardo a quelle usate dai gruppi di cittadini immigrati di consistenza più rilevante».

24.1

SPETIČ, SERRI, GIUSTINELLI, PINNA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Nessun soggetto, impresa o gruppo di imprese, anche attraverso imprese direttamente o indirettamente controllate o collegate, può raccogliere oltre il 20 per cento del fatturato pubblicitario annuale complessivo destinato ai settori dell'editoria quotidiana, dell'editoria periodica, della radiofonia e della televisione, nè può raccogliere oltre il 30 per cento del fatturato pubblicitario annuale destinato a ciascuno dei predetti settori».

24.2

GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI, BISSO, SENESI, GAMBINO, LOTTI

Poichè l'emendamento 24.2, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori è da considerarsi precluso con l'approvazione dell'articolo 15, resta da esaminare il solo emendamento 24.1.

Invito pertanto i suoi presentatori ad illustrarlo.

GIUSTINELLI. Ritengo che il contenuto dell'emendamento 24.1 sia evidente, come chiaro sia il suo intento di introdurre una tutela delle minoranze presenti nel nostro paese attraverso la possibilità di stipulare convenzioni tra le regioni interessate e gli organismi preposti alla trasmissione radiofonica e televisiva.

La tutela, anche sotto questo profilo, delle minoranze è una questione che ripetutamente si è proposta all'attenzione della nostra Aula. Noi riteniamo, attraverso questo emendamento, che analoga

possibilità di convenzione debba poter essere estesa anche alla concessionaria pubblica per trasmissioni da effettuarsi nelle lingue della Comunità europea e anche di paesi extracomunitari, avendo presente la situazione, sempre più rilevante, degli immigrati nel nostro paese.

Anche di quest'ultimo problema abbiamo avuto la possibilità di interessarci recentemente in occasione di dibattiti sul tema e di conversione di un decreto-legge presentato dal Governo. Le stime parlano per il nostro paese di circa 1 milione di immigrati ed altre anche di un numero superiore. Non riteniamo che tale realtà pluriethnica, con tutti i problemi che comporta, possa continuare a venir ignorata, soprattutto dalla RAI, dalla concessionaria pubblica anche perchè sappiamo che una delle maggiori questioni che si trova dentro e dietro al disagio riscontrato è proprio rappresentata dalla difficoltà di comunicare con le problematiche dei rispettivi paesi di provenienza. Ci sembra che queste due indicazioni siano quanto mai opportune e che quindi possano consentire di porre un rimedio a dei limiti presenti nel testo della legge che stiamo esaminando. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

SPETIČ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPETIČ. Signor Presidente, colleghi senatori, vorrei parlare a favore di questo emendamento da noi presentato e testè illustrato dal collega Giustinelli. Io penso che nella memoria di ciascuno di noi ci siano ancora le scene, risalenti a qualche settimana fa, dell'arrivo dei profughi dall'Albania, sui quali è stata giustamente data dalle televisioni pubbliche del nostro paese un'informazione molto dettagliata. Miracolosamente le televisioni nazionali hanno scoperto l'esistenza di comunità italo-albanesi, gli Arbresh, in Sicilia, in Puglia e in Calabria. Si è scoperto che esistono intere comunità che parlano albanese, paesi in cui vi sono scritte in albanese, popolazioni che venerano la memoria di Giorgio Castriota Scanderbeg, l'eroe nazionale del popolo di Albania nella lotta per l'indipendenza contro i turchi. Vi è stato addirittura un movimento di solidarietà tra queste comunità nei confronti dei loro fratelli che venivano da oltre Adriatico.

Signor Presidente, signor Ministro, ho voluto citare il caso di una di queste comunità che non rientrano tra le minoranze di confine, cioè quelle riconosciute dal punto c) dell'articolo 19 della legge n. 103 del 1975 sulla riforma della RAI (la slovena, la tedesca, la francofona della Valle d'Aosta). Si tratta cioè di una delle tante comunità linguistiche che formano il mosaico che esiste all'interno dello Stato nazionale, del popolo italiano. Potrei citare altre comunità: quella sarda, quella friulana, che in realtà è in maggioranza nella regione Friuli Venezia-Giulia, quella ladina che vive nel Trentino, nella provincia di Bolzano e nelle valli dolomitiche del Veneto.

Ebbene, è giusto offrire a queste comunità la possibilità di esprimere, attraverso convenzioni con le singole regioni, la propria cultura e la propria identità nazionale mediante messaggi e informazione, affinchè non siano emarginate, relegate in una specie di silenzio

totale, in un cono d'ombra dell'informazione, magari per emergere soltanto in casi eccezionali come si è verificato per le comunità albanesi. Non si tratta di una forzatura. La legge al nostro esame deve regolamentare per un periodo abbastanza lungo la vita, la struttura, i rapporti nel campo dell'informazione nel nostro paese ed è giusto che vengano previste norme a tutela e presidio dei diritti anche degli emarginati che pure già altri momenti legislativi avevano previsto. Non a caso i diritti di queste comunità minoritarie dovrebbero venire tutelati da una legge quadro che è stata presentata da tutte le forze politiche e che si trova all'esame della Camera dei deputati. Tale legge rappresenta tra l'altro uno degli impegni prioritari dello stesso Governo Andreotti, come è possibile desumere andando a rileggere il programma dello stesso. Il disegno di legge quadro per le comunità linguistiche e le culture minori nel nostro paese dovrebbe essere già maturo per il voto dell'Aula della Camera.

Vi è poi un secondo argomento che riguarda le lingue della Comunità europea. Ormai stiamo procedendo a grandi passi all'integrazione europea. È giusto che, attraverso appositi accordi internazionali e convenzioni, vengano previste, in fasce orarie diverse, anche trasmissioni televisive radiofoniche nelle lingue principali della Comunità europea.

Già oggi ormai arrivano i segnali della nostra emittenza anche negli altri paesi europei per gli emigrati italiani, per i lavoratori italiani all'estero.

Mi sia concessa a questo punto una piccola digressione, perchè vorrei ricordare ai colleghi ed ai rappresentanti del Governo una stranissima situazione di discriminazione per cui all'estero, alle comunità dei lavoratori italiani in Europa, arriva soltanto il segnale di due dei canali della RAI, e lascio a voi indovinare quale sia il terzo canale discriminato ed oscurato in Europa. È questa evidentemente una scelta politica che non possiamo condividere.

Noi crediamo che non soltanto ai lavoratori italiani che lavorano in Europa, ma che a tutti i cittadini europei debba essere data la possibilità di seguire la vita politica e culturale italiana attraverso trasmissioni di carattere europeo.

Un ultimo argomento che voglio trattare riguarda la questione dell'immigrazione. In linea con quanto approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati su proposta del Governo (il «decreto Martelli» che pure avevamo criticato, ma che contiene alcuni elementi positivi tra cui vi è certamente una serie di diritti di cittadinanza per le comunità dei lavoratori extracomunitari che hanno regolarizzato la propria posizione nel nostro paese), a queste comunità non dobbiamo soltanto dare una casa decente, che è certamente una questione di carattere prioritario, o la tutela sul posto di lavoro e la sicurezza per le loro vite, ma anche la possibilità di avere servizi di carattere culturale e civile. Tra questi servizi certamente vi è la scuola ma anche l'informazione.

Vi sono paesi europei, onorevoli colleghi, che trasmettono quotidianamente telegiornali nelle lingue extracomunitarie. Posso portare la mia testimonianza di paesi europei che trasmettono in un'ora anche sei telegiornali di 10 minuti in tutte le lingue delle maggiori comunità extracomunitarie, magari sottotitolandoli, in modo che anche quei cittadini possano seguire tali trasmissioni.

Ebbene, noi proponiamo che la RAI in una delle sue reti venga messa in grado di poter trasmettere informazioni, di rappresentare anche con questo tipo di trasmissioni un elemento di integrazione delle maggiori comunità di extracomunitari che vivono nelle singole città, nelle regioni del nostro paese, affinché vi sia la possibilità di fare di questi strumenti anche un ponte, un interfaccia di comunicazione culturale con i paesi di origine. Molto spesso, questi cittadini devono e desiderano avere rapporti con la propria cultura di origine, con il proprio paese. Ebbene, la televisione, con le trasmissioni in diretta ma anche con la possibilità di acquisire film, produzioni teatrali, trasmissioni di carattere religioso, eccetera, può rappresentare un elemento importantissimo di comunicazione tra questi cittadini extracomunitari, le singole comunità, ed i loro paesi d'origine. Questo non soltanto è giusto, ma è importante specie se consideriamo che molto spesso questi cittadini non intendono rimanere per sempre nel nostro paese e potrebbero anche aspirare al ritorno, e quindi al reinserimento, nel proprio contesto culturale e nazionale. È quindi giusto che le loro radici ed i loro legami non vengano del tutto strappati.

Ecco il motivo per cui, signor Ministro, onorevoli colleghi, noi auspichiamo da parte vostra l'approvazione di un emendamento che è in linea con quanto sostenuto da tutte le forze democratiche nel nostro paese, da comunità che agiscono nel campo cattolico, nel campo laico e nella sinistra in momenti di solidarietà organizzata con i nuovi cittadini di questo nostro paese, di questa nostra Europa. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

* **MAMMÌ**, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, nel momento in cui la legge venisse approvata sono già previste nella convenzione stipulata nel 1988 con la RAI la revisione e l'adeguamento della convenzione stessa per tener conto delle disposizioni della presente legge.

Ora, la norma cui fa riferimento l'emendamento, cioè l'articolo 19 della legge n. 103 del 1975, precisa che le lingue nelle quali la RAI è tenuta ad effettuare trasmissioni in relazione all'esistenza di gruppi allogeni italiani sono il ladino, lo sloveno, il francese e il tedesco.

SPETIČ. Per gli sloveni aspettiamo ancora. Signor Ministro, quindici anni per una legge non le sembrano un po' troppi?

PRESIDENTE. Senatore Spetič, ha parlato per dieci minuti, abbia pazienza. Ognuno dice la propria opinione.

MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Io riterrei, giacchè l'emendamento fa riferimento a tutte le lingue di minoranza esistenti in Italia, che si tratta di una formulazione - me lo consentirà il senatore Spetič - che forse darà luogo a qualche difficoltà di interpretazione, perchè quali siano le lingue e quali dal rango di dialetto passino al rango di lingua può dar luogo a qualche problema. Tenuto

conto che la convenzione deve essere rivista, tenuto conto che c'è questo problema delle lingue dei paesi extracomunitari...

VISIBELLI. Signor Ministro, a quando il canale senegalese?

MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. ...io vorrei suggerire ai proponenti se non fosse possibile, impegnandosi il Governo a consultare le Commissioni competenti del Parlamento a questo riguardo nel rinnovare la convenzione con la RAI, che scade - ripeto - con l'entrata in vigore di questa legge, tramutare l'emendamento in un ordine del giorno. In questo modo potremmo, attraverso l'ordine del giorno, trasferire poi nella convenzione con la RAI quanto l'emendamento si propone, forse con maggiore precisione e maggiore approfondimento. (*Commenti del senatore Visibelli*).

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, apprezzo senz'altro la buona volontà con cui il ministro Mammì ci ha invitato a trasformare in un ordine del giorno questo emendamento. Del resto, poichè mi sembra che ci sia una sua disponibilità ad accoglierlo, ciò dimostra che la materia è degna di rilievo. Tuttavia mi consentirà l'onorevole Ministro di dire brevemente perchè non conveniamo con la sua proposta.

Credo che il problema della tutela delle minoranze sia non soltanto una questione costituzionalmente rilevante ma sia ormai nel nostro paese un problema articolato in più facce perchè riguarda in pari tempo sia minoranze etniche a lungo ignorate, spesso conculcate, o in ogni caso non ancora adeguatamente tutte riconosciute nei loro diritti, sia un'ampia immigrazione con caratteristiche recenti e sempre più rilevanti. Ora, vale anche qui ciò che abbiamo detto per altri argomenti: nel momento in cui si elabora una legge estremamente analitica, che contiene in pari tempo norme di indirizzo e norme operative, quantomeno a livello di norma di indirizzo noi riteniamo che non si possa prescindere da tale questione.

Se vogliamo essere coerenti - qui vorrei rivolgermi in particolare a numerosi colleghi della Democrazia cristiana, partito nel quale le esigenze pluralistiche, la valorizzazione delle differenze della società hanno spesso grande attenzione ed elaborazione - questa norma di indirizzo riteniamo sia giusto venga compresa per fare un passo in avanti reale rispetto alla situazione attuale.

Vorrei anche tentare di rispondere all'obiezione dell'onorevole Ministro relativamente alle difficoltà interpretative che la formulazione del primo comma dell'emendamento 24.1 comporterebbe. Onorevole Ministro, potrei far notare che abbiamo qui riprodotto il testo dell'ordine del giorno che - se non erro - è stato da lei stilato *ad adiuvandum* in sede di Camera dei deputati; ma non voglio nascondermi dietro questo argomento. Voglio rilevare un altro dato. Nel primo comma del nostro emendamento si parla di opportune convenzioni con

le regioni interessate, ovviamente dando per inteso che in sede di redazione delle convenzioni ci sarà anche una selezione delle situazioni che per rilevanza storica e numerica vanno considerate e raggruppate nel quadro delle lingue di minoranza e non dei semplici dialetti.

Non è vero quindi che le difficoltà interpretative non sarebbero superate, essendovi necessariamente una sede istruttoria. Questa è la ragione, onorevole Presidente, per cui manteniamo l'emendamento 24.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.1.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, come sempre il collega Spetič ci sottopone questioni di grande importanza ed anche questa volta ha sottolineato la questione delle minoranze esistenti nel nostro paese.

Nel caso specifico, per quanto riguarda il richiamo alla norma prevista dall'articolo 19 della legge n. 103, da intendersi come estensibile a tutte le lingue di minoranza, è opportuno e sarebbe necessario che per lo meno il servizio pubblico stipulasse convenzioni con le regioni interessate, affinché possano avere accesso presso il medesimo servizio pubblico tutte le minoranze presenti sul nostro territorio e che hanno una valenza di ordine politico, sociale e storico, come ha evidenziato poco fa il collega Spetič.

In questo senso si colmerebbe un ritardo storico. Vi sono infatti alcune minoranze nel nostro paese che stanno purtroppo perdendo la loro cultura storica che si tramanda di padre in figlio. La povertà di alcune di queste minoranze non permette di trasmettere tale cultura attraverso libri, dispense e testimonianze varie. Mi riferisco, per esempio, alla cultura greco-calabrese della Calabria o alla minoranza albanese citata prima dal senatore Spetič, ma lo stesso vale per altre lingue, culture e storie (sottolineo storie) presenti nel nostro paese. Pertanto un accesso al servizio pubblico forse non sarebbe una vera soluzione, perchè questa potrebbe essere data dal provvedimento ora in discussione da molto tempo in Parlamento e che non trova sbocchi, ma certamente sarebbe un passo in avanti.

La seconda questione - come è stato sottolineato - si riferisce ai programmi nelle lingue della Comunità europea e dei paesi extracomunitari. Vorrei citare ai colleghi un'esperienza che abbiamo fatto a Milano con «Radio Popolare», dove due volte la settimana è in programmazione una trasmissione in lingua araba seguitissima dalla vasta comunità araba presente a Milano. Credo sia l'unica esperienza del genere in tutto il paese. Non riesco a capire perchè un servizio pubblico e soprattutto un Governo che così tanto si è preoccupato delle minoranze e degli extracomunitari non debbano, su un problema così fondamentale, dare l'accesso e la possibilità a questa gente che vive nel nostro paese di avere loro notiziari e ritrovare così la loro cultura, il loro modo di essere e di vivere anche in Italia.

Quindi, il marchingegno che il ministro Mammì suggerisce, come dice la parola stessa, non ci convince. Votiamo la proposta del collega Spetič; poi, come atto unilaterale, il Governo si adoperi nell'immediato futuro per cambiare questa situazione. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del mio Gruppo a questo emendamento, che del resto è di ispirazione analoga agli emendamenti presentati dal senatore Bossi e che avevo fatto miei nella seduta di ieri. Vorrei soltanto ricordare che nella giornata di ieri, nell'esprimere il parere su tali emendamenti, il Ministro ha motivato tale suo parere sostenendo che si trattava di materia di convenzione e che il Governo comunque si impegnava - e quindi mi sembra che l'impegno assunto resti - a provvedere in merito. Certo, se potessimo provvedere direttamente per legge, sarebbe meglio. Per tale ragione voteremo a favore dell'emendamento.

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A quale titolo, senatrice Tossi Brutti, intende prendere la parola?

* TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, devo intervenire ora, prima che lei proceda alla votazione dell'emendamento 24.1, poichè devo fare una richiesta di votazione a scrutinio segreto su questo emendamento, richiesta che necessariamente deve precedere la votazione stessa.

Si è svolta un'ampia discussione a questo riguardo. Si pone il problema di lasciare esprimere tutti e pertanto bisogna fare appello alla libertà profonda delle nostre coscienze su questo punto. Si tratta infatti di questione che attiene a quel tipo di società che prefiguriamo e che vogliamo vedere domani realizzata.

Quindi, signor Presidente, poichè il Regolamento ce lo consente, dal momento che questo caso rientra a pieno titolo nell'articolo 113, che prevede espressamente la tutela delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione, con il prescritto numero di firme, insieme ai senatori Giustinelli, Maffioletti, Margheri, Tedesco Tatò, Visconti, Lotti, Bufalini, Pinna, Senesi, Brina, Mesoraca, Giacchè, Casadei Lucchi, Cascia, Pieralli, Bisso, Volponi, Nocchi, Vitale, Dionisi, Scivoletto e Sposetti, chiedo che la votazione sull'emendamento 24.1 sia fatta a scrutinio segreto.

MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, non avevo espresso il parere sull'emendamento 24.1, poichè

mi ero limitato a rivolgere un invito ai presentatori a trasformarlo in ordine del giorno. Se avessi conosciuto l'intendimento testè manifestato, mi sarei risparmiato l'invito.

Voglio comunque dire che l'impegno del Governo, quale che sia l'esito della votazione, a tenere conto nella convenzione della sostanza dell'emendamento resta. In sede di convenzione, quindi, così come ci impegna l'ordine del giorno presentato alla Camera e così come ho qui dichiarato, terremo conto di questo emendamento, che è stato giustamente definito una norma di indirizzo, così come di indirizzo sarebbe stato un ordine del giorno.

PRESIDENTE. A seguito della richiesta di votazione a scrutinio segreto sull'emendamento 24.1, avanzata dal prescritto numero di senatori, poichè si procederà alla votazione mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti. (*Commenti dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

ALIVERTI. Andiamo avanti su altri punti, signor Presidente!

PRESIDENTE. Su cosa dovremmo andare avanti? Il Regolamento non lo consente.

Sospendo quindi la seduta. (*Proteste dal centro e dalla sinistra*). (*Applausi dall'estrema sinistra*).

(*La seduta, sospesa alle ore 11, è ripresa alle ore 11,20*).

Onorevoli colleghi, vorrei fare una precisazione metodologica che ritengo utile per lo svolgimento ulteriore dei nostri lavori, contro ogni nervosismo ed ogni impazienza.

Devo ricordare ai senatori che hanno espresso il loro disappunto per la sospensione della seduta, che tale sospensione, qualora venga richiesto per la prima volta nel corso di una seduta il ricorso ad un sistema di votazione che richiede l'uso del dispositivo elettronico, è un obbligo preciso stabilito all'articolo 119 del Regolamento. D'altro canto, se avessimo proseguito i nostri lavori violando questo obbligo - il che mi pare difficile poter chiedere al Presidente dell'Assemblea - ci saremmo comunque immediatamente imbattuti nell'articolo successivo su cui sono stati presentati pochissimi emendamenti e che naturalmente non avremmo potuto votare prima di aver esaminato l'emendamento su cui era stato richiesto lo scrutinio segreto.

Raccomando quindi di consentire almeno alla Presidenza di applicare le regole senza manifestare forme di disappunto così clamorose che diventano una manifestazione di sfiducia nei confronti della Presidenza la quale si limita ad applicare in modo rigoroso, vorrei dire puntiglioso, il Regolamento. Quest'ultimo, se lo si vorrà, potrà essere modificato anche sul punto in questione, ma vi ricordo che le norme regolamentari al riguardo sono state da noi approvate nel 1988. Naturalmente questa norma vale una sola volta per ogni seduta; se viene ripresentata nel corso della stessa seduta una seconda richiesta di votazione a scrutinio segreto, non si procede ad un'altra sospensione.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Giustinelli, Maffioletti, Margheri, Tossi Brutti, Tedesco Tatò, Visconti, Lotti, Bufalini, Pinna, Senesi, Brina, Mesoraca, Giacchè, Casadei Lucchi, Cascia, Pieralli, Bisso, Volponi, Nocchi, Vitale, Dionisi, Scivoletto e Sposetti hanno richiesto la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 24.1, presentato dal senatore Spetič e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico. Invito i senatori a votare sedendosi ai propri banchi.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Achilli, Acone, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Alberici, Aliverti, Amabile, Andò, Andreatta, Andreini, Andriani, Angeloni, Antoniazzi, Arfè, Azzarà, Azzaretti,

Baiardi, Barca, Battello, Bausi, Benassi, Beorchia, Berlanda, Berlinguer, Bernardi, Bertoldi, Bissi, Bisso, Boato, Bochicchio Schelotto, Boffa, Boggio, Boldrini, Bollini, Bompiani, Bonalumi, Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Brina, Bufalini, Busseti, Butini,

Cabras, Callari Galli, Calvi, Candioto, Cannata, Cardinale, Cariglia, Carta, Casadei Lucchi, Cascia, Casoli, Cassola, Castiglione, Cattanei, Ceccatelli, Chiarante, Chiesa, Chimenti, Cisbani, Citaristi, Coco, Coletta, Colombo, Condorelli, Corleone, Correnti, Cortese, Cossutta, Covatta, Covelio, Covi, Coviello, Cutrera,

De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Rosa, De Vito, Diana, Di Lembo, Dionisi, Dipaola, Di Stefano, Donato, Duò,

Elia, Emo Capodilista,

Fabrizi, Fabris, Falcucci, Fanfani, Fassino, Favilla, Ferraguti, Ferrara Maurizio, Ferrari-Aggradi, Filetti, Fioret, Fiori, Florino, Foa, Fogu, Fontana Alessandro, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo, Fontana Walter, Forte, Foschi, Franchi, Franza,

Gallo, Gambino, Garofalo, Genovese, Gerosa, Giacchè, Giacobuzzo, Giagu Demartini, Gianotti, Giolitti, Giugni, Giustinelli, Golfari, Gradari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Gualtieri, Guizzi, Guzzetti,

Ianni, Ianniello, Iannone, Imbriaco, Imposimato, Innamorato, Jervolino Russo,

Kessler,

Lauria, Leonardi, Libertini, Lipari, Lombardi, Longo, Lops, Lotti, Macaluso, Maffioletti, Malagodi, Mancina, Mancino, Manieri, Mantica, Manzini, Margheri, Margheriti, Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Meoli, Meraviglia, Mesoraca, Micolini, Montinaro, Mora, Moro, Muratore, Murmura,

Natali, Nebbia, Nepi, Neri, Nespolo, Nieddu, Nocchi,

Ongaro Basaglia, Orlando,

Pagani, Parisi, Pasquino, Patriarca, Pavan, Pecchioli, Perina, Perricone, Perugini, Petrarca, Petronio, Pezzullo, Picano, Pieralli, Pierri,

Pinna, Pinto, Pizzo, Poli, Pollice, Pontone, Postal, Pozzo, Prandini, Pulli, Putignano,

Rastrelli, Rezzonico, Ricevuto, Riva, Riz, Rosati, Rubner, Ruffino, Ruffolo,

Salerno, Salvato, Salvi, Sanesi, Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Scardaoni, Scevarolli, Scivoletto, Serri, Signori, Specchia, Spetič, Spitalia, Sposetti, Strehler, Strik Lievers,

Tagliamonte, Tani, Taviani, Tedesco Tatò, Tornati, Tossi Brutti, Toth, Triglia, Tripodi,

Ulianich,

Vecchi, Vella, Ventre, Venturi, Vesentini, Vetere, Vettori, Vignola, Visconti, Visentini, Visibelli, Vitale, Vitalone, Volponi,

Zanella, Zangara, Zecchino, Zito, Zuffa.

Sono in congedo i senatori:

Argan, Bo, Bobbio, Bono Parrino, Cappuzzo, Carlotto, Cuminetti, D'Amelio, Dujany, Evangelisti, Galeotti, Leone, Modugno, Montresori, Ossicini, Pizzol, Pollini, Ranalli, Sanna, Sirtori, Vercesi, Visca.

RIVA. Signor Presidente, lei deve chiedere a ciascun senatore di mettersi seduto al proprio posto!

PRESIDENTE. L'ho già chiesto, comunque invito nuovamente i senatori a mettersi seduti nei propri banchi. L'invito vale ovviamente per tutti i settori dell'Aula. (*Commenti dall'estrema sinistra e dal centro*).

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico dell'emendamento 24.1, presentato dal senatore Spetič e da altri senatori:

Senatori presenti	269
Senatori votanti	268
Maggioranza	135
Favorevoli	100
Contrari	166
Astenuti	2

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 24, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 25, corrispondente all'articolo 27 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Sull'emergenza incendi a Livorno

PECCHIOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PECCHIOLI. Signor Presidente, desidero approfittare della presenza del Presidente del Consiglio per informare i colleghi che la situazione a Livorno, a causa degli incendi, sta diventando di ora in ora più allarmante.

Pertanto, interpretando, credo, l'opinione di tutto il Senato, vorrei pregare - cosa che peraltro ho già fatto anche a quattr'occhi -, il Presidente del Consiglio di intervenire perchè siano garantite le misure atte prima di tutto alla salvaguardia di quelle popolazioni.

ANDREOTTI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Onorevole Presidente, prenderò immediatamente contatto con gli uffici della Protezione civile e al termine della seduta fornirò informazioni al senatore Pecchioli e all'Assemblea tutta circa la situazione a Livorno.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 26, corrispondente all'articolo 28 del testo approvato dal Senato:

Art. 26.

*(Riserva a favore
di opere comunitarie e nazionali)*

1. A decorrere dalla data di rilascio della concessione, la concessionaria pubblica e i concessionari privati nazionali devono riservare, in relazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE), alle opere europee, sul totale del tempo dedicato ogni anno alla trasmissione di film cinematografici, le seguenti percentuali:

- a) non meno del 40 per cento per il primo triennio;
- b) non meno del 51 per cento per gli anni successivi.

2. La percentuale per il primo biennio, qualora non possa essere raggiunta per insufficienza quantitativa di produzione europea, non dovrà comunque essere inferiore a quella risultante nell'anno precedente l'entrata in vigore della presente legge.

3. Alle opere di origine italiana deve essere riservato non meno del 50 per cento del tempo di trasmissione effettivamente destinato alle

opere europee. Di tale percentuale, per quanto riguarda i film cinematografici, un minimo di un quinto deve essere costituito da opere prodotte negli ultimi cinque anni.

4. Sono considerati film cinematografici quelli riconosciuti tali dagli organi competenti in materia di cinematografia di ciascuno Stato della Comunità economica europea.

5. Per i programmi della concessionaria pubblica in lingua tedesca, francese, slovena e ladina, la riserva di cui al comma 1 comprende altresì produzioni, acquisizioni e lavorazioni della Svizzera, dell'Austria e della Jugoslavia.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nell'alineea, sostituire le parole: «A decorrere dalla data di rilascio della concessione» con le altre: «A decorrere dal 1° gennaio 1991».

26.2

GIUSTINELLI, PINNA, MARGHERI

Sopprimere il comma 3.

26.1

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Per garantire la pluralità e l'indipendenza degli autori e dei produttori di film cinematografici e di altri prodotti audiovisivi a soggetto rispetto alle concessionarie per radiodiffusione televisiva nazionale, i film cinematografici e le altre opere audiovisive a soggetto di cui alle quote previste al comma 3 con riferimento al comma 1 del presente articolo devono essere prodotti da imprese nazionali esterne e non partecipate dalle concessionarie per radiodiffusione televisiva su territorio nazionale».

26.3

GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI, BISSO, SENESI, GAMBINO, LOTTI, MARGHERI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* MARGHERI. Signor Presidente, prendo la parola per illustrare gli emendamenti 26.2 e 26.3. Qui ci troviamo di fronte ad una delle situazioni esemplari di questa legge ed io vorrei richiamare l'attenzione di tutti i colleghi, anche di quelli appartenenti alla maggioranza, sulla delicatezza di quello che stiamo per votare e di quello a cui ci troveremo davanti nell'applicazione di questo provvedimento.

L'articolo 26 affronta la tematica di quella che è attualmente la situazione europea del settore, il quale, sentendosi assediato dalla egemonia di altri sistemi audiovisivi, è ricorso ad un atteggiamento protezionista. L'Europa cioè ha posto il seguente problema: essa si è detta d'accordo, nella molteplicità delle sue lingue, delle sue culture e

delle sue tendenze politiche, alla formazione di un «villaggio globale» – secondo la definizione di Mac Luhan –, cioè di un sistema sovranazionale che nasca dallo scambio di informazioni, dallo scambio culturale, dallo scambio formativo e ricreativo fra tutti gli uomini. Però perchè tale scambio possa avvenire, debbono esservi molteplici soggetti, non un soggetto unico che tende ad omogeneizzare tutto a se stesso.

Ora, poichè gli Stati Uniti d'America in questo campo hanno una forza tecnologica, di organizzazione finanziaria e produttiva estremamente superiore a quella di tutti i paesi europei messi insieme, la Comunità europea ha spinto gli Stati membri ad assumere un atteggiamento di difesa, non in nome di un principio protezionista, bensì in nome di una fase, in cui la difesa delle proprie culture e delle proprie specificità nazionali fa sì che si erga un baluardo contro l'omogeneizzazione forzata proveniente dalla potenza degli Stati Uniti d'America, dal fatto cioè che vi è un soggetto più forte che può rendere omogenea ed acritica la cultura di altri paesi.

Ora è evidente, cari colleghi, che, all'interno di questo processo, anche gli Stati nazionali, nell'ambito europeo, possono prevedere una fase di difesa e forse, da questo punto di vista, è giusto che alla Camera sia stata introdotta una norma a tutela anche della produzione audiovisiva italiana. Si tratta, però, in ogni caso, di una fase limitata ed il suo termine è costituito dal trionfo pieno del mercato interno, inteso correttamente come mercato europeo, previsto per il 1993. A quella data, la difesa degli Stati europei in ambito comunitario, delle culture e delle specificità nazionali e, sotto un certo punto di vista, anche dell'Europa rispetto ai contrasti culturali esistenti nel mondo, che portano alla vittoria del più forte, dovrebbe iniziare la formazione del villaggio globale come scambio tra soggetti plurimi e quindi ci dovrebbe essere un superamento dei protezionismi.

Cosa accade, ministro Mammì, nella sua legge? La data di inizio di queste norme viene posta proprio al 1993, quando questa difesa dovrebbe avviarsi a concludere. Allora, da questo punto di vista, anche quello che abbiamo fatto alla Camera – lo abbiamo fatto anche noi, anzi noi principalmente – in nome della difesa del cinema italiano e della cultura italiana diventa più ambiguo, perchè invece di concludersi con il termine che è il 1993 comincia da quella data.

Allora, proprio per questo, noi vi proponiamo la data del 1° gennaio 1991; vi proponiamo di dare subito inizio ad una difesa culturale della specificità nazionale per trovarci nel 1993 in condizione di riesaminare la questione alla luce della formazione del mercato unico inteso correttamente come mercato europeo.

Questa è la ragione: se mantenete le norme così come sono in questa sua legge, ministro Mammì, allora, sì, confliggete con lo spirito e con la lettera delle direttive europee; confliggete con tutta la cultura europeista.

Il secondo emendamento – lo illustro subito così non riprendo più la parola – riguarda invece un altro problema inerente la difesa dalla omogeneizzazione di un soggetto più forte.

Cari amici democristiani, voi che fate parte di una storia culturale nella quale c'è Manzoni dovete pensare un momento che nessuno ha ammesso che Manzoni, nell'architettura del suo romanzo... (*Commenti*

del senatore Golfari). Ho parlato di una tendenza culturale che è anche nostra, che abbiamo preso anche noi. Vorrei dire che mi rivolgo a voi perchè Manzoni era un autore cattolico e Manzoni ad un certo punto... (*Commenti del senatore Bufalini*). Sì, lo so, era cattolico ed io lo citavo proprio come autore cattolico. Comunque, si tratta di un nostro e di un vostro autore: è di tutta la cultura italiana, però mi rivolgo ai colleghi della Democrazia cristiana per fare un'operazione comune. Volevo fare un esempio - abbandono immediatamente questa immagine - del processo di omogeneizzazione che si potrebbe avere se, invece di raccontare tutta la storia della liberazione di Lucia, immediatamente, in quell'autore, ci fosse stata la vittoria del più forte, dell'arroganza di Don Rodrigo. Noi ci troviamo in questa condizione quando le più forti centrali di potere nel settore audiovisivo guardano al mercato culturale - brutta definizione «mercato culturale» - nel nostro paese. Gli autori autonomi, quelli che agiscono al di fuori dei rapporti con la televisione possono essere schiacciati, non perchè le produzioni delle grandi centrali di potere possono essere di basso livello (naturalmente noi conosciamo che, sia la RAI, sia i privati, fanno opere anche di buon livello culturale) ma perchè il problema vero è il rischio di omogeneizzazione di una situazione in cui alcune voci culturali vengono schiantate e superate.

Per questo noi vi chiediamo, nel periodo nel quale la legge entra a regime, una riserva per la produzione autonoma, per la produzione libera, per i soggetti più deboli; una difesa di Lucia di fronte a Don Rodrigo. Questa è l'opinione riflessa in questi due emendamenti.

Se i nostri emendamenti non verranno accolti, ministro Mammi, noi assumeremo davvero - posticipando le date - un atteggiamento protezionista che ci nuocerà in Europa e in Italia. Vi preghiamo di riflettere perchè su queste cose poi, anche successivamente, dovremo tornare e forse dovremo farlo di fronte ad un'alta Corte di giustizia. (*Applausi dalla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Senatore Strik Lievers, lei mantiene l'emendamento 26.1 oppure lo ritira?

* STRIK LIEVERS. Lo mantengo, signor Presidente, e lo illustro.

Signor Presidente, questo emendamento sottopone una questione di coerenza all'attenzione dei colleghi, in quanto l'articolo 39 del disegno di legge al nostro esame afferma che questo provvedimento dovrebbe rappresentare l'attuazione della direttiva CEE. Non occorre richiamare le osservazioni della Giunta per gli affari europei, che inducono a ritenere un minimo beffarda questa affermazione dell'articolo 39; ma vorrei dire che l'articolo 26, relativo ad un aspetto dell'attuazione della direttiva CEE, quale la riserva ai film di produzione comunitaria di una quota di tempo delle programmazioni televisive, prevede al comma 3 - che noi proponiamo di sopprimere - una norma che è in diretto, esplicito, patente contrasto con lo spirito, se non con la lettera, della stessa direttiva CEE. Quest'ultima o va intesa soltanto come una misura di protezionismo culturale (e spero non sia questo l'intento con cui la si accetta) ovvero come una misura volta a

consentire il determinarsi di uno spazio culturale europeo per quel che riguarda gli spettacoli cinematografici.

Il comma 3 invece stabilisce che, nella percentuale di spettacoli comunitari, il 50 per cento deve essere di produzione italiana. Si stabilisce in pratica una misura non so se di nazionalismo o – come un autorevolissimo collega ieri mi diceva – di «strapaese», contro lo spirito europeo che dovrebbe animare il recepimento della direttiva CEE. Si dice sì all'Europa, ma in senso italiano: quale europeismo, proprio nel semestre italiano di Presidenza! Proprio quando tutti ci sbracciamo a fare discorsi europeisti! Ci troviamo a dire sì all'Europa, ma a quella che finisce a Chiasso.

Signor Presidente, non capisco davvero con quale spirito alla Camera si sia creduto di compiere opera democratica e progressiva introducendo questo comma 3. Credo faremmo molto bene, se siamo coerenti con quanto abbiamo detto in tante occasioni, ad accogliere questo emendamento soppressivo appunto del comma 3 dell'articolo 26.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* **MAMMÌ**, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* Signor Presidente, senza polemica ho qualche volta invitato a leggere attentamente la direttiva. Ora, per quanto riguarda l'emendamento presentato dai colleghi Giustinelli e Pinna, il 26.2, in relazione alla data vorrei leggere l'articolo 4 della direttiva CEE: «Gli Stati membri vigilano, ogni qualvolta sia possibile e ricorrendo a mezzi appropriati, che le emittenti televisive riservino ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità o servizi di teletext. Tenuto conto della responsabilità dell'emittente televisiva presso il suo pubblico in fatto di informazione, educazione, cultura e svago, questa proporzione dovrà essere raggiunta gradualmente secondo i criteri appropriati. Qualora non possa essere raggiunta» (si parla della proporzione definita al paragrafo 1) «la proporzione effettiva non dovrà essere inferiore a quella constatata in media nel 1988 nello Stato membro in questione».

Qui stabiliamo il 40 per cento per il primo triennio e il 51 per cento per gli anni successivi, ma con riferimento alla trasmissione di film cinematografici e non con riferimento al tempo di trasmissione depurato dei notiziari, delle manifestazioni sportive e così via. Mi sembra quindi sia perfettamente conforme alla direttiva, anche per quanto attiene la scadenza, la norma rappresentata dall'articolo 26.

Vorrei inoltre aggiungere che, per quanto riguarda la direttiva, l'emendamento 26.3 prevede che tutta la quota di quel 50 per cento – sul quale ritornerò – di cui al comma 3, dovrebbe essere riservata a produttori indipendenti. La direttiva stabilisce soltanto e sempre, ogni qualvolta sia possibile, il 10 per cento. La nostra produzione cinematografica porta le trasmissioni ad essere al di sopra di questa percentuale.

Per quanto riguarda l'emendamento 26.1 del senatore Strik Lievers, non nascondo di avere qualche difficoltà nell'esprimere parere contrario, così come per gli altri emendamenti presentati a questo articolo, e motivo questo parere contrario con quelle ragioni di necessità e di urgenza del provvedimento che ho più volte manifestato. Infatti, non vi è dubbio che, se queste non vi fossero e non fossero alla base di questo mio parere, mi troverei in contraddizione con il parere da me espresso alla Camera, dove a stragrande maggioranza, anzi - se non ricordo male - con la quasi unanimità, è stato inserito questo comma 3 di riserva del 50 per cento alle opere italiane.

ANDREATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ANDREATTA. Signor Presidente, secondo il regolamento del Gruppo al quale appartengo, ho chiesto di essere autorizzato a dissentire dalla posizione del Gruppo nel voto sull'emendamento 26.1. Si tratta di una proposta emendativa che contrasta con il Trattato di Roma e con l'Atto unico, poichè introduce, per quanto riguarda la circolazione di beni e servizi, compresi i servizi creativi, delle clausole di emergenza, delle limitazioni che uno Stato nazionale non può introdurre.

Alla mia generazione, che è anche la sua, signor Presidente, questo protezionismo, questa autarchia della cultura italiana ricorda tempi non gradevoli e ci ricorda, per contrappunto, la novità, il senso di liberazione con cui accogliamo le prime manifestazioni, le prime traduzioni (penso a quelle americane di Vittorini) che introducevano nella stantia atmosfera italiana la lettura e la cultura mondiale.

Non credo, signor Ministro, che si possa operare una compensazione di colpe, di sei o sette violazioni (all'articolo 8, all'articolo 15, all'articolo 33) introdotte dal Governo rispetto alla direttiva comunitaria; non si può fare, con quella certa punta di cinismo che lei ha manifestato quando, intervenendo dopo la discussione generale, dichiarando il parere contrario del Governo aggiungeva: «La sensibilità europeistica, cari colleghi, è sempre acuta, ma ha certamente diritto ad una certa duttilità e a qualche distrazione».

MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Era ironia, non cinismo, senatore Andreatta. Mi spiace che non sappia distinguere!

ANDREATTA. Non mi pare che si possa porre questa operazione di compensazione di colpe tra il Parlamento ed il Governo. (*Commenti del senatore Boggio*).

L'onorevole Presidente del Consiglio, di fronte alle accuse che in questo provvedimento ci sia la preoccupazione di coprire gli interessi di una grande impresa, cita spesso l'esistenza di altre grandi imprese operanti in Italia. Ebbene, cari colleghi, qui stabiliamo un punto ed un precedente assai gravi: in futuro, potrebbe essere l'industria automobilistica a chiederci delle clausole di salvaguardia, e allora gli impegni da noi assunti con il Trattato di Roma e con l'Atto unico, sotto la pressione degli interessi, potrebbero essere di volta in volta disattesi.

Credo che l'operazione trasversale compiuta da due giovani colleghi alla Camera, Veltroni e Casini, sostenuta dal sindacato degli autori e degli attori, non sia utile alla cultura italiana, che sempre è stata cultura europea ed internazionale. Mi rincresce che il ministro Mammi, che pure dovrebbe ricordare le lezioni di Ugo La Malfa, preferisca per ragioni di urgenza (quale urgenza, quale necessità!) cambiare il punto di vista che correttamente alla Camera dei deputati egli stesso aveva espresso. Per questo voterò a favore dell'emendamento presentato dal senatore Strik Lievers.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.2, presentato dai senatori Giustinelli e Pinna.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.1.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, l'argomento si incentra ormai sui pericoli che il grande *network* privato italiano di Berlusconi evoca. Pertanto, qualsiasi problema viene posto in funzione di combattere Berlusconi e soci. In questa logica e con questa ottica è stato presentato un emendamento che ha modificato il precedente articolato e che dal punto di vista culturale è oscurantista, in quanto non aiuta affatto lo sviluppo della cinematografia italiana, ma è una forma assolutamente vecchia ed arcaica, che segue una logica di autarchia che non ha ragione di esistere. Come ripeto, quella norma non aiuta lo sviluppo della cinematografia italiana; caso mai, aiuta certa cinematografia pecoreccia italiana, perchè tale è la stragrande parte della produzione italiana, non certo quelle opere d'arte che all'estero ricevono premi e riconoscimenti.

Cosa significherebbe l'approvazione di una norma del genere? Che le altre nazioni chiuderebbero le frontiere su questo piano e noi non potremmo esportare neanche il nostro prodotto di qualità, come è invece necessario.

Credo quindi che l'emendamento 26.1, presentato dal senatore Strik Lievers e sostenuto poco fa dal senatore Andreatta, rappresenti un ritorno al buon senso e soprattutto un atto di serietà e non di demagogia.

RIVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIVA. Signor Presidente, colleghi, i senatori della Sinistra indipendente voteranno a favore dell'emendamento 26.1 sulla base di motivazioni analoghe a quelle adottate dal senatore Andreatta, ma facendo un'importante precisazione.

Il senatore Andreatta ha tenuto una piccola lezione di libero scambio. Da questo punto di vista, non abbiamo nessuna difficoltà ad allinearci a quella grande visione planetaria. Vorrei tuttavia ricordare al collega Andreatta e a noi tutti che un conto è immaginare norme come queste, che siamo d'accordo nel cassare, tendenti alla difesa di una produzione semplicemente nazionale e altro è vedere il problema in chiave europea. Esiste una forma di protezionismo e ad essa siamo consenzienti quando si manifesti su scala europea. Infatti, è inutile nascondersi (non voglio fare in questo senso correzioni, all'intervento del senatore Andreatta, ma diventa inevitabile) che l'area della Comunità europea è nata anche a fini protezionistici, anche allo scopo di utilizzare schemi di tipo protezionistico. Circa l'utilizzo temporaneo di questi schemi nell'ambito di un mercato così ampio come quello della Comunità europea, riteniamo che occasionalmente strumenti di carattere protettivo possano e debbano essere usati, in quanto si giustificano storicamente con risposte a forme protezionistiche di altre aree economiche più o meno integrate o a forme di *dumping* commerciale o valutario da parte di altre aree economicamente integrate.

Riteniamo dunque che nel caso specifico esista la necessità di salvaguardare con norme di tipo contingentativo una produzione culturale europea nel settore audiovisivo. Non troviamo invece logico che, all'interno di questo discorso europeo, vi sia una riserva elevata a favore della piccola provincia italiana. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, il mio sarà un intervento telegrafico poichè già il collega Strik Lievers ha illustrato l'emendamento 26.1. Ritengo di dover dire però che i motivi che ci hanno portato alla sua presentazione e a chiedere la soppressione del comma 3 dell'articolo 26 sono gli stessi spiegati poco fa dal collega Andreatta nel corso del suo intervento.

È vero che anche le riserve prospettate poco fa dal senatore Riva riguardo alla dimensione europea sono fondate, però noi ci muoviamo all'interno di una direttiva delle CEE, nella dimensione CEE. (*Interruzione del senatore Andreatta*). Certo, protezionistica! Ho detto che sono fondate le osservazioni da lei espresse e condividiamo anche quelle. Non avremmo potuto intervenire su quella prima parte poichè la Camera non ha apportato una modifica sostanziale rispetto al testo del Senato mentre il comma 3 è totalmente innovativo e ci sembra francamente scandaloso. Quello che ha detto il senatore Andreatta è del tutto fondato. Purtroppo mi pare di capire però che ci sia un vincolo invalicabile e che neanche una virgola di questo provvedimento debba essere modificata. Credo ugualmente di dover fare un appello a tutte le persone di buon senso dal punto di vista politico-culturale in quest'Aula le quali ritengono scandaloso che nel 1990 si introduca una norma protezionistica che porterà anche ad una degenerazione dal punto di vista culturale, ad un protezionismo culturale, come giustamente mi

ricorda il collega Strik Lievers. È ovvio infatti che a quel punto qualsiasi paccottiglia, purchè abbia il timbro italiano e sia stata prodotta negli ultimi cinque anni avrà una via preferenziale per essere diffusa sui mezzi televisivi. Tutto questo ci sembra abbastanza scandaloso e perciò invitiamo i colleghi a votare a favore dell'emendamento 26.1. (*Applausi del senatore Strik Lievers*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.1, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.3, presentato dal senatore Giustinnelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 26, corrispondente all'articolo 28 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Onorevoli colleghi, la soppressione dell'articolo 29 del testo del Senato, deliberata dalla Camera, è consequenziale alla nuova collocazione dei due commi di cui l'articolo si compone: i due commi sono stati infatti inseriti, senza alcuna modificazione, quali commi 16 e 18, dell'articolo 8 che abbiamo precedentemente approvato.

All'articolo 27, corrispondente all'articolo 30 del testo approvato dal Senato, non sono state introdotte modificazioni dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 28, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 28.

(Consiglio consultivo degli utenti)

1. È istituito presso l'Ufficio del Garante un Consiglio consultivo degli utenti composto da membri nominati dal Garante tra le associazioni rappresentative delle categorie di utenti radiotelevisivi e tra esperti scelti in base alle competenze in materia di difesa degli interessi degli utenti.

2. Il garante è tenuto ad emanare un regolamento che detti i criteri attraverso cui procedere alla nomina dei rappresentanti di cui al comma 1 fissando il numero dei consiglieri e le norme di funzionamento.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

28.1

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. È istituito presso il Garante un Segretariato per la tutela dei diritti degli utenti del sistema radiotelevisivo.

Al Segretariato spetta e compete:

a) promuovere il coordinamento delle attività di difesa dei diritti degli utenti radiotelevisivi;

b) accedere a tutti gli atti dell'Ente necessari all'espletamento della tutela degli utenti, in particolare in materia di: diritto alle informazioni sui servizi, alla loro qualità, efficienza e produttività; ed esprimere parere sulle deliberazioni dell'ente per quanto di sua competenza;

c) promuovere le iniziative necessarie a salvaguardare gli utenti nei confronti della pubblicità ingannevole o "lesiva dei minori" di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 8 della presente legge;

d) promuovere indagini, ricerche e studi, finalizzati a migliorare il rapporto servizio-utente e organizzare apposite conferenze;

e) formulare proposte utili al miglioramento dei servizi nell'interesse degli utenti, nei confronti dei concessionari nonché delle competenti commissioni parlamentari;

f) inviare annualmente un rapporto dettagliato sull'attività svolta al Garante che provvederà a trasmetterlo alle competenti commissioni parlamentari, con allegati pareri o osservazioni del Segretariato e ne cura la pubblicazione;

g) fornire informazioni e pareri alle commissioni parlamentari che ne facciano richiesta.

2. Il Segretariato è composto da 9 membri. Sono componenti del Segretariato un esperto di comunicazioni di massa designati dal Garante, che ne assume la presidenza; 3 persone scelte fra i difensori civici indicati rispettivamente: dall'ANCI, UPI, Consulta delle Regioni; 3 rappresentanti indicati dalle Associazioni degli utenti maggiormente rappresentativa; 1 membro designato dalle associazioni maggiormente rappresentative delle emittenti private e 1 membro indicato dai dipendenti della concessionaria pubblica.

I componenti del Segretariato che si assentano per tre sedute, senza giustificato motivo, decadono dalla carica, e vengono sostituiti dai membri supplenti indicati in sede di nomina dei componenti effettivi.».

28.2

GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI, BISSO, SENESI, GAMBINO, LOTTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* STRIK LIEVERS. Per illustrare il nostro emendamento 28.1, soppressivo dell'articolo, credo sia necessario ricordarvi qual è il testo che intendiamo sopprimere. Nell'articolo 28 è infatti detto: «È istituito presso l'Ufficio del Garante un Consiglio consultivo degli utenti composto da membri nominati dal Garante tra le associazioni rappresentative delle categorie di utenti radiotelevisivi (...)».

Ora io chiedo ai colleghi se tra loro c'è qualcuno che mi sappia indicare una associazione «rappresentativa degli utenti», non cioè di poche persone che si dichiarino utenti ma dei 50 o 49 milioni di italiani utenti radiotelevisivi. Qual è l'associazione rappresentativa di questi 49 o 50 milioni di italiani? O questo articolo va inteso nel senso che il Garante nomina i membri di questo Ufficio tra i rappresentanti del Parlamento o l'articolo è una solenne presa in giro. La norma in questione significa soltanto che si mette in piedi una strutturina burocratica in cui alcuni interessi, per nulla rappresentativi degli utenti, alcuni interessi che si arrogano rappresentanze, potranno farsi valere.

È per queste ragioni che noi chiediamo la soppressione dell'articolo.

LOTTI. Signor Presidente l'importanza dell'emendamento 28.2 è inversamente proporzionale al tempo che impiegherò per illustrarlo. Molto opportunamente la Camera dei deputati ha introdotto l'articolo 28 del testo al nostro esame che prevede l'istituzione di un Consiglio consultivo degli utenti. Finalmente in una legge, che se ho ben capito è volta soprattutto a tutelare i mercanti degli *spots*, si pensa anche a tutelare in qualche modo l'utenza.

Con il nostro emendamento, che si propone di sostituire integralmente l'articolo 28 così come è stato votato alla Camera dei deputati, intendiamo predisporre una struttura che sia effettivamente ed in modo più efficace deputata alla tutela dell'utenza. Prevediamo pertanto che venga istituito presso il Garante un Segretariato per la tutela dei diritti degli utenti del sistema radiotelevisivo. Che vi sia necessità di difendere e tutelare l'utenza nei confronti del sistema radiotelevisivo credo sia ovvio e scontato. Conosciamo tutti le violenze, di ordine morale e culturale, che si compiono quotidianamente nei confronti non solo dei più giovani, ma dell'utenza in generale. Pertanto ritengo quanto mai necessaria una struttura presso il Garante che si occupi della tutela degli utenti. Ovviamente tale tutela non deve essere soltanto scritta sulla carta, così come ci appare essere quella prevista dall'articolo 28 al nostro esame, ma deve essere effettiva, reale. Di qui i poteri che con il nostro emendamento proponiamo vengano assegnati al Segretariato, poteri di promozione, di coordinamento dell'attività di difesa complessiva nonché poteri di accesso a tutti gli atti la cui conoscenza è necessaria per espletare fino in fondo la tutela di cui si è detto.

Nel corso della discussione si è ripetutamente fatto riferimento al ruolo decisivo che il mercato della pubblicità riveste nella legge in discussione. Sappiamo quante cose ci vengono spacciate attraverso la pubblicità e sappiamo che si può effettivamente parlare di una violenza della pubblicità nei confronti dell'utenza. Anche su questo piano, quindi, la difesa dell'utente deve essere in qualche modo garantita, quanto meno si devono predisporre le condizioni perchè tale garanzia possa essere esplicitata.

La lettera c) del nostro emendamento prevede appunto la promozione di iniziative necessarie a salvaguardare gli utenti nei confronti della pubblicità ingannevole o lesiva dei minori. Basta trascorrere alcuni minuti di fronte alla televisione scorrendo con il telecomando diversi canali per rendersi conto di che cosa quotidiana-

mente il sistema ci spacchia. Uso volutamente il verbo «spacciare» perchè non ne so trovare un altro che renda in modo più compiuto l'idea della violenza che molto spesso il mercato degli *spots* opera nei confronti dell'utenza, soprattutto quella più indifesa sul piano culturale o a causa della giovane età.

È evidente che il Segretariato da noi proposto dovrà, per rafforzare il proprio ruolo, avere la possibilità di promuovere e compiere indagini e ricerche nonchè di formulare proposte. Il Segretariato, per avere una sua valenza, deve essere rappresentativo di forze reali e quindi certamente anche degli orientamenti del Garante che è il massimo responsabile della garanzia offerta agli utenti. Deve essere anche un Segretariato che rappresenti le associazioni dei comuni, delle province e delle regioni e deve ovviamente prevedere una rappresentanza diretta dell'utenza, attraverso le organizzazioni più rappresentative di cui l'utenza stessa vorrà dotarsi.

È questo lo spirito dell'emendamento 28.2 che perfeziona una giusta e corretta intuizione che la Camera dei deputati ha avuto e che ora sottoponiamo alla vostra attenzione e al vostro voto. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* **MAMMÌ**, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 28 il Governo esprime parere contrario alla soppressione dell'articolo inserito dalla Camera dei deputati proposta con l'emendamento 28.1 e parere negativo sull'emendamento 28.2, giacchè a me sembra che dobbiamo lasciare al Garante una certa possibilità che è prevista dalla norma successiva di darsi i propri uffici senza la necessità di stabilire nella legge in dettaglio come questi uffici debbano essere strutturati. Quindi, ripeto, esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.1, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.2, presentato dal senatore Giustinnelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 28, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 29, corrispondente all'articolo 31 del testo approvato dal Senato:

TITOLO III
DIFFUSIONE VIA CAVO

Art. 29.

(Delega)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per modificare le disposizioni contenute nel titolo II della legge 14 aprile 1975, n. 103, concernenti gli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) la distribuzione di programmi sonori e televisivi via cavo mono o pluricanale è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

b) la durata dell'autorizzazione, i requisiti per ottenerla e gli obblighi dei soggetti autorizzati sono fissati tenendo conto di quelli previsti per le concessioni disciplinate dalla presente legge;

c) i richiedenti l'autorizzazione devono servirsi dei mezzi di telecomunicazione dei gestori del servizio pubblico; nel caso in cui non vi sia disponibilità dei mezzi pubblici l'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti sono oggetto di apposite concessioni;

d) allo scopo di evitare interferenze e duplicazioni devono essere disciplinati i rapporti con i gestori di reti e servizi di telecomunicazione, nonché le modalità di distribuzione dei programmi agli utenti;

e) il titolare dell'autorizzazione sarà tenuto al pagamento di un canone e di una tassa di concessione governativa il cui ammontare è da determinare in correlazione a quelli stabiliti per le analoghe concessioni rilasciate per la radiodiffusione.

2. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono equiparate alle concessioni ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 15 e 19 della presente legge.

Su tale articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto pertanto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 30, corrispondente all'articolo 32 del testo approvato dal Senato:

TITOLO IV
SANZIONI

Art. 30.

(Disposizioni penali)

1. Nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive che abbiano carattere di oscenità il concessionario privato o la concessionaria

pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione è punito con le pene previste dal primo comma dell'articolo 528 del codice penale.

2. Si applicano alle trasmissioni le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

3. Salva la responsabilità di cui ai commi 1 e 2 e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui al comma 1 che per colpa omettano di esercitare sul contenuto delle trasmissioni il controllo necessario ad impedire la commissione dei reati di cui ai commi 1 e 2 sono puniti, se nelle trasmissioni in oggetto è commesso un reato, con la pena stabilita per tale reato diminuita in misura non eccedente un terzo.

4. Nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soggetti di cui al comma 1 le sanzioni previste dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

5. Per i reati di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Per i reati di cui al comma 4 il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa.

6. Sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 5-bis del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, il titolare di concessione di cui all'articolo 16 o di concessione per servizio pubblico ovvero la persona dagli stessi delegata che violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 17 e di cui al comma 2 dell'articolo 37 della presente legge. Le stesse pene si applicano agli amministratori della società titolare di concessione ai sensi dell'articolo 16 o di concessione per servizio pubblico o che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano al Garante l'elenco dei propri soci.

7. L'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come sostituito dall'articolo 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

«Art. 195. - (*Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione od autorizzazione - Sanzioni*) - 1. Chiunque installa od esercita un impianto di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione o autorizzazione è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 20.000.000.

2. Se il fatto riguarda impianti radioelettrici, si applica la pena dell'arresto da tre a sei mesi.

3. Se il fatto riguarda impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena è ridotta alla metà se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.

4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dalla concessione, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

5. Il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti

abusivamente realizzati relativamente al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre. Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.

6. Indipendentemente dall'azione penale, l'Amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi».

Su tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «direttamente o indirettamente» inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 37 della presente legge».

30.1

GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI

Tale emendamento non è correlato alle modificazioni introdotte dalla Camera, essendo queste di semplice coordinamento formale, e pertanto risulta improponibile.

Metto ai voti l'articolo 30, corrispondente all'articolo 32 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 31 corrispondente all'articolo 33 del testo approvato dal Senato:

Art. 31.

*(Sanzioni amministrative di competenza
del Garante e del Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni)*

1. Il Garante, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 20, 21 e 26, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni.

2. Trascorso tale termine o quando le giustificazioni risultino inadeguate il Garante diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato.

3. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine indicato al comma 2, ovvero nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza dell'obbligo di rettifica di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 10, ovvero ancora nei casi di inosservanza dei divieti di cui ai commi da 8 a 15 dell'articolo 15, il Garante delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni. Le stesse sanzioni si applicano qualora la rettifica sia effettuata a seguito

del procedimento di cui al comma 4 dell'articolo 10, salvo diversa determinazione del Garante ove ricorrano giustificati motivi.

4. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 1, si applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Nei casi di recidiva nelle stesse violazioni entro l'arco di trecentosessantacinque giorni il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione e dell'autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione.

6. Qualora il titolare di una o più concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale venga a trovarsi nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 per fatti diversi dall'aumento delle tirature o abbia superato i limiti di cui al comma 2 dell'articolo 15, per fatti diversi dall'aumento del fatturato dei propri mezzi, nonché i limiti di cui al comma 4 dell'articolo 15, il Garante invita il titolare medesimo a promuovere e a compiere gli atti necessari per ottemperare ai divieti entro un termine contestualmente assegnato non superiore a trecentosessanta giorni.

7. Nel caso di inosservanza dell'invito il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni revoca la concessione su proposta del Garante.

8. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 5, e 18, ovvero delle prescrizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 36 e nell'atto di concessione o autorizzazione, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni.

9. Trascorso tale termine, il Ministro diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo, entro un termine non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato.

10. Ove il comportamento illegittimo persista, il Ministro delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 3 ad un massimo di lire 100 milioni nonché, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo fino a trenta giorni.

11. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 8, si applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. Per i casi di recidiva il Ministro dispone, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a dodici mesi ovvero la revoca della concessione o autorizzazione.

13. Il Ministro delibera la revoca della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) di condanna penale irrevocabile alla quale consegue il divieto di rilascio della concessione o dell'autorizzazione;

b) di perdita dei requisiti previsti per il rilascio della concessione o della autorizzazione;

c) di proposta del Garante, formulata ai sensi dei commi 5 e 7.

14. Ove la condanna penale o la perdita dei requisiti soggettivi riguardino il rappresentante legale della persona giuridica titolare della concessione, la revoca di cui al comma 13 ha luogo se il rappresentante stesso non venga sostituito entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento.

15. La revoca della concessione o dell'autorizzazione comporta la cancellazione dal registro di cui all'articolo 12.

16. I direttori dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche segnalano senza ritardo al Garante ed al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le violazioni alle disposizioni richiamate dal presente articolo.

17. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano esclusivamente allo Stato.

Su tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la parola: «quindici» con la parola: «dieci».

31.1

GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI

Al comma 2, sostituire la parola: «quindici» con la parola: «dieci».

31.2

GIUSTINELLI, PINNA, LOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «100 milioni», con le parole: «200 milioni».

31.3

GIUSTINELLI, PINNA, LOTTI

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «comma 4 dell'articolo 10», inserire le seguenti: «ovvero in esecuzione di provvedimento del giudice ordinario».

31.4

GIUSTINELLI, PINNA, LOTTI

Al comma 3 sopprimere le parole: «salvo diversa» fino alla fine del comma.

31.5

GIUSTINELLI, PINNA, LOTTI

Al comma 5, sostituire la parola: «trecentosessanta», con la parola: «centottanta».

31.6

GIUSTINELLI, PINNA, SENESI

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «che è immediatamente disposta con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni».

31.7

GIUSTINELLI, PINNA, GAMBINO

Al comma 10, sostituire la parola: «3», con la parola: «10».

31.8

GIUSTINELLI, PINNA

Al comma 10, sostituire la parola: «100», con la parola: «200».

31.9

GIUSTINELLI, PINNA

Al comma 12, dopo la parola: «Ministro» inserire le seguenti: «su proposta del Garante».

31.10

GIUSTINELLI, PINNA

Invito i presentatori ad illustrarli.

* PINNA. Signor Presidente, intendo illustrare tutti gli emendamenti presentati all'articolo 31. Sono tutti emendamenti che fanno riferimento alle sanzioni amministrative di competenza o del Garante o del Ministro delle poste e telecomunicazioni. L'emendamento 31.1 si riferisce al comma 1 secondo il quale il Garante, in caso di inosservanza di alcune disposizioni da parte dei concessionari di telecomunicazioni, contesta gli addebiti agli interessati assegnando loro quindici giorni per le giustificazioni. Noi proponiamo che questo termine possa essere ridotto a dieci giorni che ci sembrano più che sufficienti.

L'emendamento 31.2 si riferisce al tempo accordato dal Garante per far cessare dai comportamenti illegittimi i soggetti interessati. La nostra proposta è di ridurre anche qui il tempo accordato da quindici a dieci giorni, che ci paiono più che sufficienti perchè agli stessi soggetti sono anche consentiti quindici giorni per produrre giustificazioni relativamente agli addebiti eventualmente loro rivolti.

L'emendamento 31.3 propone che la sanzione amministrativa che il Garante può irrogare nel caso di mancata o incompleta rettifica, o comunque di inosservanza di una serie di altri divieti previsti dall'articolo 15 del testo che stiamo esaminando sia portata, nel suo limite massimo, da 100 a 200 milioni. Proponiamo ciò perchè la sanzione di soli 100 milioni per alcune inosservanze può risultare addirittura conveniente.

L'emendamento 31.4 si illustra da sè, in quanto si tratta della sanzione amministrativa in caso di mancata rettifica anche in esecuzione di un provvedimento del giudice ordinario. Noi proponiamo che la sanzione da parte del Garante debba scattare anche quando vi sia una pronuncia del giudice ordinario e non necessariamente del solo Garante, che probabilmente risulterà anche operato di molti impegni a seguito delle competenze attribuitegli da questa legge.

L'emendamento 31.5 concerne il fatto che, in caso di mancata rettifica, è data al Garante la facoltà, o meglio la discrezionalità di irrogare una sanzione. Noi riteniamo invece che in questo caso il Garante debba necessariamente irrogare la sanzione e chiediamo che sia soppressa la facoltatività.

L'emendamento 31.6 fa riferimento al comma 5, il quale riguarda i casi di recidiva nelle stesse violazioni da parte di un medesimo soggetto entro l'arco di 365 giorni. In tal caso, il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione e dell'autorizzazione per un periodo da 11 a 30 giorni. Ebbene, noi siamo del parere che la sanzione debba scattare, in caso di recidiva, non entro i 365, bensì entro i 180. Inoltre, con il successivo emendamento 31.7, proponiamo che la sospensione della concessione, decisa dal Garante, sia immediatamente disposta con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

I due emendamenti 31.8 e 31.9 sono collegati tra loro e fanno riferimento alle sanzioni pecuniarie irrogate dal Ministro in caso di comportamento illegittimo persistente da parte di un soggetto concessionario. Ebbene, con questi due emendamenti proponiamo di portare, rispettivamente, la somma minima da 3 a 10 milioni e la massima da 100 a 200 milioni.

Infine - e concludo - l'emendamento 31.10 stabilisce che, allorché il Ministro dispone la sospensione della concessione per comportamenti illegittimi recidivi, lo faccia su proposta del Garante, che è il soggetto che segue più da vicino i comportamenti illegittimi stessi che eventualmente si possano verificare da parte dei concessionari previsti da questa legge.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* **MAMMÌ**, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Si tratta di emendamenti, quelli all'articolo 31, che tendono a rendere ancora più severe delle sanzioni, che, viceversa, a me sembrano equilibrate. Pertanto, esprimo parere negativo su tutti gli emendamenti ed in particolare sono contrario al 31.7 perchè, qualora non venisse disposta immediatamente la sospensione, ci troveremmo di fronte ad una ipotesi di omissione di atti d'ufficio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.1, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.2, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.3, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.4, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.5, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.6, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.7, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.8, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.9, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.10, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 31, corrispondente all'articolo 33 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 32, corrispondente all'articolo 34 del testo approvato dal Senato:

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32.

(Autorizzazione alla prosecuzione nell'esercizio)

1. I privati, che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito

nazionale o locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione, sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio della concessione di cui all'articolo 16 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nel tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e il rilascio della concessione ovvero la reiezione della domanda ovvero ancora la scadenza dei settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non è ammessa modificazione della funzionalità tecnico-operativa degli impianti di cui al comma 1, ad eccezione di interventi derivanti da provvedimenti di organi giurisdizionali o del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, finalizzati al coordinamento e alla compatibilità elettromagnetica con impianti radioelettrici ed in particolare con impianti dei servizi pubblici nazionali ed esteri, dei servizi di navigazione aerea e di assistenza al volo e delle emittenti private già esistenti. Sono altresì ammessi interventi, autorizzati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, che non modifichino i parametri radioelettrici degli impianti.

3. I privati di cui al comma 1 sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti alla ulteriore condizione che rendano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge comunicazione contenente i dati e gli elementi previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 18 dicembre 1984.

4. È vietata la detenzione da parte dei privati di cui al presente articolo di frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, ovvero la radiodiffusione di trasmissioni consistenti in immagini o segnali sonori fissi o ripetitivi, comporta la disattivazione degli impianti da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli esercenti di impianti di ripetizione di segnali esteri.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, prima delle parole: «e fino al rilascio della concessione stessa» *inserire le seguenti*: «, e a condizione che entro i successivi sessanta giorni abbiano dato prova di avere i requisiti soggettivi di cui al medesimo articolo 16,».

Al comma 1, sostituire la parola: «settecentotrenta», con la parola: «trecentosessantacinque».

32.1

LIPARI

Al comma 1, sostituire le parole: «settecentotrenta giorni» con le altre: «quattrocentocinquanta giorni».

32.3

GIUSTINELLI, PINNA

Le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati a tale articolo sono di semplice coordinamento formale, pertanto gli emendamenti ad esso relativi sono improponibili.

Metto ai voti l'articolo 32, corrispondente all'articolo 34 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 33, corrispondente all'articolo 35 del testo approvato dal Senato:

Art. 33.

(Norme per i soggetti autorizzati)

1. Le norme di cui agli articoli 10; 11; ai commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell'articolo 13, anche se non finalizzate all'iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive; all'articolo 14; ai commi 6 e da 8 a 15 dell'articolo 15; al comma 3 dell'articolo 20 nonchè le connesse disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 30 e 31 riferentisi ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito rispettivamente nazionale e locale si applicano ai soggetti di cui all'articolo 32 i quali eserciscano rispettivamente, alla data di entrata in vigore della presente legge, reti nazionali ovvero emittenti e reti locali, così come definite ai sensi del comma 11 dell'articolo 3 e del comma 3 dell'articolo 21.

2. Le norme di cui agli articoli 8 (fatto salvo quanto disposto dal comma 16 dell'articolo 15); 9; ai commi 7 e 15 dell'articolo 15; ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 20; all'articolo 26, nonchè le connesse disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 31, hanno efficacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge; per i concessionari privati esercenti attività di radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale hanno efficacia a decorrere dal settecentotrentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge: a tal fine le norme riferentisi ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva rispettivamente in ambito nazionale e locale si applicano ai soggetti di cui all'articolo 32 i quali eserciscano rispettivamente, alla data di entrata in vigore della presente legge, reti nazionali, ovvero emittenti e reti locali, così come definite ai sensi del comma 11 dell'articolo 3 e del comma 3

dell'articolo 21. Fino al 31 dicembre 1992, la percentuale di cui al primo periodo del comma 7 dell'articolo 15 è fissata al 3 per cento e gli eventuali ulteriori contratti di cui al medesimo periodo possono riguardare anche emittenti televisive locali.

3. In sede di prima applicazione della presente legge le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, si applicano a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo a quello del rilascio della concessione e comunque non oltre il settecentotrentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine la concessione è revocata di diritto e gli impianti vengono disattivati qualora il titolare della concessione non abbia ottemperato alle disposizioni medesime.

4. I soggetti i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già conseguito una posizione vietata ai sensi del comma 2 dell'articolo 15, sono obbligati ad adempiere al disposto di detto comma entro il termine massimo di settecentotrenta giorni. In caso di inadempienza il Garante dispone la disattivazione degli impianti televisivi ovvero, qualora la concentrazione sia realizzata senza l'apporto di reti televisive, la dismissione forzata di società o di partecipazioni o di quote, ovvero ancora lo scorporo e la vendita forzata di attività esercite da società controllate o collegate ai soggetti di cui al presente comma.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole: «e reti».

33.6 GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI, BISSO, SENESI, GAMBINO, LOTTI, GIANOTTI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «così come» sino alla fine del comma.

33.7 GIUSTINELLI, PINNA, GIANOTTI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e del comma 3 dell'articolo 21».

33.8 GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI, BISSO, SENESI, GAMBINO, LOTTI, GIANOTTI

Al comma 2, sostituire la parola: «trecentosessantacinquesimo» con la seguente: «centottantesimo».

33.1 FIORI, RIVA

All'emendamento 33.9 dopo la parola: «trecentosessantacinquesimo», inserire le seguenti: «giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge» e sostituire la parola: «centottantesimo» con le altre: «3 ottobre 1991».

33.9/1 GRANELLI, ZECCHINO, ELIA, MANZINI, BEORCHIA, AZZARETTI, GUZZETTI, GIAGU DEMARTINI, LAURIA

Al comma 2, sostituire la parola: «trecentosessantacinquesimo» con la parola: «centottantesimo».

33.9 GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI, BISSO, SENESI, GAMBINO, LOTTI, GIANOTTI

Al comma 2, sostituire la parola: «settecentotrentesimo» con la seguente: «trecentosessantacinquesimo».

33.2 FIORI, RIVA

Al comma 2, sopprimere le parole: «così come definite ai sensi del comma 11 dell'articolo 3 e del comma 3 dell'articolo 21».

33.10 GIUSTINELLI, PINNA, GIANOTTI

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «3 per cento» inserire le seguenti: «per le concessionarie pubblicitarie collegate a emittenti nazionali private ed è fissata al 4 per cento, fino alla data della soppressione del limite alla raccolta pubblicitaria della concessionaria pubblica radiotelevisiva, per la concessionaria pubblicitaria collegata a questa ultima».

33.11 GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI, BISSO, SENESI, GAMBINO, LOTTI, GIANOTTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A partire dal 1° gennaio 1993 il numero massimo di concessioni di cui al comma 4 dell'articolo 15 assentite al medesimo soggetto è di due».

33.12 GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI, BISSO, SENESI, GAMBINO, LOTTI, GIANOTTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A partire dal 1° gennaio 1992 nel calcolo della tiratura annua di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 15 si tiene altresì conto dei settimanali di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1981, n. 416».

33.13 GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI, BISSO, SENESI, GAMBINO, LOTTI, GIANOTTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A partire dal 1° gennaio 1992 ai film vietati ai minori degli anni 18 si applica la disciplina di cui al comma 13 dell'articolo 15, con l'obbligo di far precedere la trasmissione dall'indicazione della sussistenza del divieto».

33.14 GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI, BISSO, SENESI, GAMBINO, LOTTI, GIANOTTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica radiotelevisiva in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge è prorogato sino alla scadenza della decima legislatura».

33.15 GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI, BISSO, SENESI, GAMBINO, LOTTI, GIANOTTI

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «trecentosessantacinquesimo» con la seguente: «centottantesimo».

33.3 FIORI, RIVA

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «settecentotrentesimo» con la seguente: «trecentosessantacinquesimo».

33.4 FIORI, RIVA

Al comma 3, sostituire la parola: «settecentotrentesimo» con la parola: «trecentosessantacinquesimo».

33.16 GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI, BISSO, SENESI, GAMBINO, LOTTI

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «settecentotrenta» con la seguente: «trecentosessantacinque».

33.5 FIORI, RIVA

Al comma 4, sostituire la parola: «settecentotrenta» con la parola: «trecentosessantacinque».

33.17 GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI, BISSO, SENESI, GAMBINO, LOTTI

Gli emendamenti 33.16, 33.17, presentati dal senatore Giustinelli e da altri senatori, e gli emendamenti 33.3, 33.4 e 33.5, presentati dai senatori Fiori e Riva, sono improponibili in quanto si riferiscono ai commi 3 e 4 dell'articolo 33, in cui sono state introdotte modificazioni esclusivamente di coordinamento formale.

Invito i presentatori ad illustrare i restanti emendamenti.

GIANOTTI. Signor Presidente, si tratta di una serie di emendamenti che il nostro Gruppo ha presentato per rendere questo articolo compatibile, uniforme, con la direttiva europea che qui è stata più volte citata.

Noi vediamo come serio pericolo per questo provvedimento la possibilità che si possa aprire immediatamente un contenzioso con la

Comunità, con Bruxelles perchè viola la direttiva, è in contrasto con precise norme della direttiva e quindi, come tale, andrà ad aggiungersi al contenzioso che già ci vede nell'ultima fila della colonna dei 12 paesi europei.

Per questo noi proponiamo di sostituire, al comma 2, la parola «trecentosessantacinquesimo» con l'altra «centottantesimo». Alla stessa maniera noi proponiamo di sopprimere, sempre al comma 2, le parole «così come definite ai sensi del comma 11 dell'articolo 3 e del comma 3 dell'articolo 21», in quanto si tratta di norme che definiscono in modo insoddisfacente le reti nazionali e le reti locali alla luce della suddetta normativa comunitaria. Così come proponiamo di aggiungere, all'ultimo periodo del comma 2, dopo le parole «tre per cento» le seguenti: «per le concessionarie pubblicitarie collegate a emittenti nazionali private ed è fissata al 4 per cento, fino alla data di soppressione del limite alla raccolta pubblicitaria della concessionaria pubblica radiotelevisiva, per la concessionaria pubblicitaria collegata a questa ultima». Questo emendamento ha una spiegazione molto semplice, nel senso che, essendo nuovamente la Publitalia favorita ed essendo invece posto un tetto alla raccolta pubblicitaria della unica concorrente in questo duopolio, cioè la emittenza pubblica, si tratta - essendo il tetto speciale - di indicare anche una percentuale maggiorativa, sia pure temporanea, per la rete pubblica.

Con l'emendamento 33.12 proponiamo di aggiungere, al comma 2, in fine, il seguente periodo: «A partire dal 1° gennaio 1993 il numero massimo di concessioni di cui al comma 4 dell'articolo 15 assentite al medesimo soggetto è di due» cioè non devono essere più tre concessioni bensì due. Si tratta, quindi, non del ripristino della norma comunitaria, perchè quest'ultima, anche alla luce di quanto avviene in altri paesi della Comunità e negli Stati Uniti, prevede soltanto una rete televisiva nazionale. Noi, invece, chiediamo che da tre si scenda a due.

Infine, per quanto si riferisce all'emendamento 33.13, noi proponiamo, sempre al comma 2, di aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A partire dal 1° gennaio 1992 nel calcolo della tiratura annua di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 15 si tiene altresì conto dei settimanali di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1981, n. 416». Anche in questo emendamento noi proponiamo di uniformarci alla regola comunitaria in quanto non si possono considerare i settimanali come settore da non comprendere nella norma *antitrust* a favore della libera concorrenza.

Ritiriamo l'emendamento 33.15.

GRANELLI. Onorevoli colleghi, insieme ad altri senatori ho presentato il subemendamento 33.9/1 per armonizzare le scadenze relative alla entrata in vigore della legge con le norme della direttiva CEE sulle quali mi sono largamente soffermato nel mio intervento di ieri.

Tuttavia, se lei, signor Presidente del Senato, fosse d'accordo e dichiarasse la sua disponibilità, potremmo trasformare questo subemendamento in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sono perfettamente d'accordo.

* FIORI. Signor Presidente, i nostri emendamenti 33.1 e 33.2 attengono ai tempi. Infatti, è un dato oggettivo, sul quale possiamo convenire tutti, maggioranza e opposizioni, che siamo in presenza di una realtà schizoide. I tempi sono stretti (mi è capitato, non credo con parossismo polemico, di definirli epiletici) per l'approvazione della legge e sono larghi per la sua attuazione.

Vorrei constatare che oggi è domenica 5 agosto. Non ho una lunga esperienza parlamentare, però ricordo che in 11 anni soltanto in un'altra circostanza ci siamo riuniti in quest'Aula di domenica: quando a Palermo furono assassinati il generale Dalla Chiesa e la sua scorta. Soltanto allora il Senato si riunì di domenica. Sarà un segno dei tempi, ma è deprimente doverlo constatare. Quella volta per una tragedia mafiosa sui banchi della maggioranza c'erano tanti vuoti. Quella tragedia mafiosa non potè riunire nell'Aula di Palazzo Madama sui banchi della maggioranza un numero di colleghi della stessa maggioranza pari a quello che è riuscito ad ottenere Berlusconi. (*Vivaci commenti e proteste dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

FORTE. Basta!

PRESIDENTE. Abbiate pazienza e tolleranza! Senatore Fiori, anche lei cerchi di evitare motivi di protesta.

FIORI. Tanta fretta, inclusa una domenica per approvare la legge ... (*Interruzione del senatore Forte*). Senatore Forte, mi stupisco: siamo di mattina nella seduta antimeridiana. (*Vive e reiterate proteste dalla sinistra*).

FOGU. Non insulti il senatore Forte! Buffone!

BOZZELLO VEROLE. È un provocatore!

MANCIA. Presidente, ha sentito cosa sta dicendo?

PRESIDENTE. Per favore colleghi: senatore Fiori, lei non dia esca a tutte le polemiche, soprattutto personali. Le polemiche personali non sono tollerabili al Senato.

Ha terminato, senatore Fiori, l'illustrazione dei suoi emendamenti?

FIORI. Se ci sono le condizioni, pacatamente esprimo la mia opinione, che può non essere collimante con quella dei colleghi della maggioranza. (*Commenti dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

MANCIA. Non offendere!

FIORI. Non capisco, signor Presidente. Voi della maggioranza su questo provvedimento, per forza di numeri e di canoni regolamentari, avete la bomba atomica, e mi interrompete se io dalla tasca tolgo un temperino innocente che non ferisce. Questa è la realtà. Non mi consentite di parlare. Questa, ripeto, è la realtà, signor Presidente.

Si vogliono allungare i tempi con tutti i pretesti. Ricordo che dall'8ª Commissione del Senato era uscito un testo unanime per ciò che attiene almeno al tempo per mettersi in regola rispetto agli intrecci che era di un anno. Strada facendo, tra la Commissione e quest'Aula, questo tempo è diventato due anni con un argomento del ministro Mammi: nel 1981, quando la legge sull'editoria fissò il tetto del 20 per cento per la tiratura dei quotidiani, poichè Rizzoli superava questo tetto, gli si diedero tre anni di tempo per mettersi in regola, e Rizzoli dovette vendere «Il Mattino» di Napoli e «Il Piccolo» di Trieste; avendo dato tre anni di tempo a Rizzoli, non vogliamo dare due anni di tempo, anzichè un anno, a chi oggi ha tre reti televisive ed un quotidiano? La differenza è che Rizzoli costruì il suo impero nella legalità, non in assenza di norme, non nel *Far West*, non nell'illegalità, non nell'anarchia, nell'abusivismo. Non si può dare del tempo all'abusivismo. È questo che io contesto: i tempi lunghi nei confronti di chi ha costruito il suo potere grazie all'assenza di regole, assenti per l'ostruzionismo della maggioranza. È tutto qui.

Quando leggo che la Fininvest ha un magazzino di 6.000 film con gli *spots* incorporati e si ricorre a questi espedienti polemici, sono indeciso se crepare dal ridere o indignarmi. Ma come, gli *spots* sono già incorporati? Ma se le grandi marche non fanno nemmeno cosa pubblicizzeranno nel 1991 e 1992, come possono esserci dentro questi film gli *spots*? Sono invenzioni, piccoli espedienti, piccoli pretesti polemici. Posso dirle queste cose? Posso richiamare la vostra attenzione su queste piccole truffe?

Quindi, grande fretta per l'approvazione del provvedimento, tempi larghissimi, invece, per la sua attuazione. Ma se così stanno le cose, lei, ministro Mammi, non può risentirsi, non può inalberarsi se questa legge continuiamo a chiamarla «legge Mammi-Berlusconi». (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame e ad esprimere il parere sull'ordine del giorno n. 4, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 33.9/1, presentato dal senatore Granelli e da altri senatori.

* **MAMMÌ**, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Signor Presidente, accolgo l'ordine del giorno n. 4, presentato dal senatore Zecchino e da altri senatori, con il quale si impegna il Governo a proporre in sede di ulteriore esame della legge comunitaria 1990 gli emendamenti necessari a superare eventuali problemi di adeguamento della normativa al diritto comunitario secondo le indicazioni contenute nel parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati all'articolo 33, mi dichiaro contrario agli emendamenti 33.6, 33.7, 33.8, 33.1, 33.9, 33.2, 33.10, 33.11, con cui si stabiliscono percentuali diverse per il periodo di moratoria per le concessionarie private e per la concessionaria pubblica. Per quanto concerne l'emendamento 33.12, esso torna su un problema di non poco conto, definito dal quarto comma dell'articolo 15. Non so se ciò sia del tutto ortodosso dal punto di vista regolamentare. Esprimo comunque su di esso parere contrario, come esprimo parere contrario sugli emendamenti 33.13 e 33.14.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 33.6, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.7, presentato dai senatori Giustinelli e Pinna.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.8, approvato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dai senatori Fiori e Riva, identico all'emendamento 33.9, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.2, presentato dai senatori Fiori e Riva.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.10, presentato dai senatori Giustinelli e Pinna.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.11, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.12, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.13, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.14, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 33.15 è stato ritirato e che gli emendamenti 33.3, 33.4, 33.16, 33.5 e 33.17 sono stati dichiarati improponibili.

Invito il senatore segretario a dare lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Zecchino e da altri senatori in cui è stato trasformato l'emendamento 33.9/1.

DELL'OSSO, *segretario*:

«Il Senato della Repubblica,

considerato

che, l'articolo 33, comma 2, nella parte in cui introduce termini di efficacia per una serie di disposizioni non garantisce il puntuale rispetto del termine del 3 ottobre 1991 fissato nell'articolo 25 della direttiva 89/552 CEE come rilevato dal parere della Giunta per gli affari europei;

che dallo stesso parere emerge la necessità di armonizzare numerose disposizioni del testo in esame con la citata direttiva e con i principi del Trattato di Roma;

impegna il Governo

a proporre in sede di ulteriore esame della legge comunitaria 1990 gli emendamenti necessari a realizzare l'integrale adeguamento della normativa in esame al diritto comunitario, secondo le indicazioni contenute nel già citato parere della Giunta per gli affari europei».

9.1138-B.4

ZECCHINO, ANDREATTA, ELIA, MANZINI, GRANELLI, CABRAS, COVIELLO, GUZZETTI

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Esprimo parere favorevole. Vorrei tuttavia, precisare che il Governo stesso accetta l'ordine del giorno in esame a condizione che, nell'ultima parte, le parole: «secondo le» siano sostituite dalle altre: «tenuto conto delle».

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accolgono l'invito del Governo.

* ZECCHINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 4.

ZECCHINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ZECCHINO. Signor Presidente, l'emendamento 33.9/1, trasformato nell'ordine del giorno in esame, era volto ad assicurare il puntuale rispetto del diritto comunitario circa un aspetto molto delicato ed importante della normativa. Come è noto, il disegno di legge riserva alle opere europee il 51 per cento del tempo dedicato alle opere cinematografiche e rinvia l'operatività della relativa prescrizione ai tre anni successivi all'entrata in vigore della legge.

In tale disposizione, a nostro avviso, signor Presidente, si concentra un tasso di contrarietà al diritto comunitario davvero rilevante, forse il tasso di contrarietà più rilevante tra le tante parti di questo disegno di legge che pure è diffusamente difforme rispetto alla normativa comunitaria.

La direttiva prescrive su questo punto - lo ha ricordato il ministro Mammi per l'articolo 4 - che la riserva debba essere della maggior parte dell'intero tempo di trasmissione e non soltanto del tempo dedicato ai film, con l'esclusione del tempo dedicato ai notiziari, alle manifestazioni sportive e ai giochi televisivi. Ora già questa difformità a me sembra di grande rilievo anche perchè essa assolutamente non può venir ricompresa in quegli spazi di flessibilità ed adattabilità del diritto interno al diritto comunitario che l'articolo 20 consente sì, ma su tutt'altra materia, esclusa appunto questa della riserva dell'articolo 4.

Vi è poi un'ulteriore difformità al diritto comunitario concentrata in questa disposizione che nasce dal combinato disposto degli articoli 33 e 26 ed è la difformità rispetto al termine per l'uniformarsi del diritto interno al diritto comunitario che nella direttiva comunitaria è fissato al 3 ottobre. Con il combinarsi degli articoli 33 e 26 infatti, in realtà, l'entrata in vigore di questa norma è procrastinata, niente di meno, all'inizio del quinto anno dalla data di entrata in vigore della legge in discussione.

Non ci pare, signor Presidente, che tutto questo possa essere sottaciuto. Vi è insomma in questa norma sulla quale intendevamo presentare un emendamento, una doppia violazione del diritto comunitario: dal punto di vista del contenuto e dal punto di vista dei termini. La questione però è di grande rilievo anche per un altro profilo. Ella, signor Ministro, ha diffuso nella Commissione di merito qualche giorno fa, il testo di una risposta del presidente della Commissione esecutiva di Bruxelles, del presidente Delors cioè, ad una lettera del nostro Presidente del Consiglio inviata il 25 gennaio di quest'anno con la quale il Presidente del Consiglio chiedeva una sorta di valutazione anticipata di conformità della normativa in esame con il diritto comunitario. Rispetto al suo primo testo, il suo originario testo, onorevole Mammi, che era molto più conforme al diritto comunitario di quanto non sia quello licenziato dalla Camera e che oggi ci avviamo ad esaminare... (*Interruzione del ministro Mammi*), ebbene, rispetto a quel testo, su questa specifica questione della riserva rispetto alle opere europee, il presidente Delors, a nome della Commissione esecutiva, rilevava come già in quel testo, - che pure, come ho detto, conteneva sul punto minori violazioni del diritto comunitario di quante ne contenga oggi, poichè lì nulla si diceva quanto al termine - vi fossero difformità rispetto al diritto comunitario.

La Giunta per gli affari europei, prima ancora di avere notizia di questa lettera che fornisce una sorta di anticipata interpretazione autentica, prima ancora di conoscerne il contenuto, già qualche giorno fa, autonomamente, ha sottolineato la contrarietà, la forte contrarietà al diritto comunitario di questa parte.

Nella sua funzione di valutazione della compatibilità dei disegni di legge al diritto comunitario, la Giunta per gli affari delle Comunità europee, in coerenza con la sua tradizione di esami puntuali e, per quello che le riesce, anche tecnici sui problemi posti alla sua attenzione, rispetto a questo disegno di legge, ha rilevato, come risulta dal parere, una serie di altri rilevanti punti critici.

L'articolo 8 viene considerato difforme al diritto comunitario e su una parte di esso vi è già un pronunciamento anticipato della Commissione esecutiva della Comunità economica europea che ne rileva la contrarietà al diritto comunitario. La Giunta per gli affari delle Comunità europee del Senato ha rilevato la difformità al diritto comunitario dell'articolo 15 del testo al nostro esame ed ha sottolineato l'inopportunità della soppressione dell'articolo 9, comma 1, lettera c) del testo del Senato, la cui mancanza nel testo oggi al nostro esame costituisce una ragione di ulteriore disapplicazione del diritto comunitario.

Il parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee elenca puntualmente una serie di ragioni. Tutto questo, nel momento in cui ci avviamo alla conclusione dell'esame del disegno di legge, non può non creare ragioni di doglianza per la pretermissione del parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee. Tutto questo non può non contribuire a minare e a screditare il nostro europeismo di facciata. Finora le nostre carenze rispetto all'Europa erano legate a comportamenti omissivi e, per così dire, colposi. Con la legge al nostro esame imbocchiamo la strada delle violazioni consapevoli, volute e premeditate, senza alcuna non dico giustificazione, ma neppure spiegazione alla luce di interessi superiori dello Stato.

Il Senato, che è stato compresso nel suo dibattito e che non ha potuto approfondire l'argomento, che non ha potuto emendare il testo per adeguarlo alla normativa comunitaria, non può oggi rinunciare al perseguimento di questo suo doveroso obiettivo. Non può quindi non rassegnare pressantemente al Governo l'invito a modificare la legge al nostro esame, nella prima occasione possibile, per adeguarla al diritto comunitario. L'occasione più vicina è data dall'esame alla Camera della legge comunitaria. Invitiamo, pertanto, il Governo ad assumere l'impegno di modificare la legge in quella sede. Questo è il senso dell'ordine del giorno che proponiamo al Senato confidando nella sua approvazione. (*Applausi dal centro e dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Senatore Granelli, insiste affinché l'ordine del giorno venga messo in votazione o si ritiene soddisfatto che sia stato accolto dal Governo?

GRANELLI. Insisto per la votazione.

FABBRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Signor Presidente, vorrei chiedere alla cortesia sua e dei presentatori l'accantonamento per pochi minuti dell'ordine del giorno dal momento che abbiamo necessità di approfondirlo. Lo abbiamo infatti sentito soltanto leggere dal senatore segretario ed abbiamo verificato che esso affronta un problema complesso. Vorremmo associarci a tale ordine del giorno, ma mi è sembrato di capire dalla sua lettura che esso tende ad esprimere più adesso un giudizio di difformità della legge rispetto al diritto comunitario. Questo giudizio il mio Gruppo non potrebbe dividerlo, con tutto il rispetto per l'esposizione del senatore Zecchino il quale sa che nella Giunta per gli affari delle Comunità europee vi è stata una riflessione ulteriore dopo la redazione del parere e che vi è anche una relazione del presidente Malagodi che motiva la conformità della legge al diritto comunitario. (*Commenti dal centro*).

Chiedo soltanto di poter discutere e approfondire l'argomento per esaminare se è possibile trovare una formulazione che possa acquisire anche il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Dispongo l'accantonamento dell'ordine del giorno n. 4 e conseguentemente della votazione sull'articolo 33.

Passiamo all'esame dell'articolo 34 corrispondente all'articolo 36 del testo approvato dal Senato:

Art. 34.

(*Disposizioni transitorie*)

1. Il primo piano di assegnazione viene definito sulla base del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli impianti censiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, costituiscono elementi per la definizione del piano stesso che è redatto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'apposita commissione nominata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che può avvalersi della collaborazione di enti, società ed esperti scelti con le modalità ed alle condizioni previste dall'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. Fino a quando non sarà emanato il decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze di cui all'articolo 3, la ripartizione delle radiofrequenze stesse è regolata dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. In sede di prima applicazione della presente legge costituisce, a parità di condizioni, titolo preferenziale per il rilascio della concessione

di cui all'articolo 16 l'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva ai sensi dell'articolo 32 qualora gli esercenti abbiano fatto domanda e rispettino le condizioni di cui allo stesso articolo 32 e ferma restando l'applicazione dei criteri di cui al comma 17 dell'articolo 16. Il suddetto titolo preferenziale comporta che i trasferimenti di cui al comma 1 dell'articolo 13 determinano la decadenza della concessione se effettuati entro quattro anni dal rilascio della concessione stessa qualora la vendita di azioni o di quote determini il passaggio del controllo delle società.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19, possono essere assentite due concessioni per radiodiffusione sonora o televisiva ad un medesimo soggetto per un solo bacino di utenza qualora nello stesso bacino esercisca e abbia esercito continuativamente, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 4 febbraio 1985, n. 10, impianti per i quali è stata inoltrata nei termini la comunicazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 10 del 1985, e purchè rispetti le condizioni di cui all'articolo 32 della presente legge.

5. Le concessioni previste nella presente legge possono essere rilasciate solo dopo l'approvazione del piano di assegnazione.

6. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in sede di prima applicazione della presente legge, è tenuto a rilasciare le concessioni di cui al presente articolo non oltre novanta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 36.

7. In sede di prima applicazione della presente legge i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nominano per un triennio il Garante dell'attuazione della legge sull'editoria in carica alla data di entrata in vigore della presente legge Garante per la radiodiffusione e l'editoria. È esclusa la facoltà di conferma di cui al comma 3 dell'articolo 6.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3 sostituire le parole: «quattro anni» con le altre: «due anni».

34.1 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «legge» inserire le seguenti: «e di primo rinnovo della concessione».

34.2 GIUSTINELLI, PINNA

Al comma 7, sostituire le parole da: «i Presidenti» sino a: «nominano» con le seguenti: «il Presidente della Repubblica con proprio decreto nomina».

34.3 GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI, BISSO, SENESI, GAMBINO, LOTTI

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

34.4

GIUSTINELLI, PINNA

* STRIK LIEVERS. Ritiro l'emendamento 34.1.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 34.2, 34.3 e 34.4, presentati dal senatore Giustinelli e da altri senatori, risultano improponibili in quanto riguardano parti in cui la Camera dei deputati ha introdotto modifiche di semplice coordinamento formale.

Metto ai voti l'articolo 34, corrispondente all'articolo 36 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 35, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 35.

(Emissione radiotelevisiva da Campione d'Italia)

1. Le disposizioni intese a disciplinare l'emissione radiotelevisiva proveniente da Campione d'Italia sono adottate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in conformità alle norme di cui alla presente legge.

Su tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

35.1

GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI, BISSO, SENESI, GAMBINO, LOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Alle emittenti radiotelevisive localizzate in Campione d'Italia si applicano le norme di cui alla presente legge».

35.2

GIUSTINELLI, PINNA

Invito i presentatori ad illustrarli.

* PINNA. Signor Presidente, si tratta di due emendamenti collegati fra loro che fanno riferimento ad un articolo che prevede una norma specifica straordinaria riservata, in materia di emittenza radiotelevisiva, per un singolo comune, quello di Campione d'Italia. A noi quest'articolo sembra ingiustificato ed ingiustificabile perchè non si capisce bene cosa nasconda; o meglio, si capisce anche troppo bene che non può nascondere niente di buono. Ci chiediamo perchè altrimenti si

dovrebbe prevedere un regime speciale radiotelevisivo per un singolo comune e perchè tale comune dovrebbe avere una disciplina sulla emissione radiotelevisiva tutta «cucinata» nell'ambito del Ministero, sottraendo tale comune alla disciplina generale che il Parlamento sta discutendo da un anno.

I nostri emendamenti tendono appunto a far rientrare il comune di Campione d'Italia nella disciplina generale.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* **MAMMI**, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* Signor Presidente, esprimo parere contrario alla proposta di soppressione dell'articolo che peraltro si limita, in relazione ad una parte del territorio italiano in particolare situazione, essendo una *enclave* in territorio svizzero, a stabilire che particolari misure possano essere adottate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

Il parere è contrario anche sull'emendamento 35.2, il cui contenuto mi sembra del tutto superfluo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 35.1, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.2, presentato dai senatori Giustinelli e Pinna.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 35, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 36, corrispondente all'articolo 37 del testo approvato dal Senato:

Art. 36.

(Regolamento di attuazione)

1. Il regolamento di attuazione è emanato entro novanta giorni dall'approvazione del piano di assegnazione con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione e il Garante, nonchè le competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro quindici giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento. Con lo stesso procedimento sono adottate le successive modificazioni del regolamento.

Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 37, corrispondente all'articolo 38 del testo approvato dal Senato:

Art. 37.

*(Norme sulle società - Società controllate
e società collegate)*

1. Ai fini della presente legge costituiscono controllo e collegamento la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'articolo 2359 del codice civile, ancorchè tali rapporti siano realizzati congiuntamente con altri soggetti tramite società direttamente o indirettamente controllate o tramite intestazione fiduciaria o mediante accordi parasociali. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentano anche una sola delle seguenti attività:

- a) la comunicazione degli utili o delle perdite;
- b) il coordinamento della gestione dell'impresa radiotelevisiva con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse;
- c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;
- d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;
- e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti di imprese radiotelevisive, nonchè dei direttori delle testate trasmesse.

2. Ai fini della presente legge le società in nome collettivo e in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«(Definizione dei rapporti di controllo e di collegamento tra le imprese).

1. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati come tali nel primo comma dell'articolo 2359 del codice civile e ogni altra situazione che consenta di esercitare, anche indirettamente o congiuntamente ad altri soggetti un'influenza determinante, in positivo o in

negativo, sulle scelte concernenti la gestione della società controllata o le politiche informative delle testate da essa edite o trasmesse.

2. L'influenza dominante prevista dall'articolo 2359 del codice civile è presunta, salvo prova contraria, quando ricorrono rapporti di carattere finanziario od organizzativo che consentono una o più delle seguenti previsioni:

- a) la comunicazione degli utili e delle perdite;
- b) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa quanto ai soggetti o alla misura da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;
- c) l'esercizio di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;
- d) l'esercizio da parte di soggetti, diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario, di poteri di designazione degli amministratori e dei dirigenti delle imprese operanti nei settori disciplinati dalla presente legge, nonché dei responsabili della programmazione e delle politiche informative;
- e) il coordinamento della gestione dell'impresa operante nei settori di cui alla presente legge con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse.

3. I rapporti di cui al comma 2 sono rilevanti, ai fini dell'individuazione della posizione di controllo, anche quando sono posti in essere nei confronti dell'impresa per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate.

4. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria provvede ad accertare la sussistenza di rapporti di controllo di fatto avvalendosi di ogni elemento atto ad identificare l'influenza dominante al di fuori dei casi di cui al comma 2.

5. Ai fini della presente legge il collegamento tra imprese è definito ai sensi del secondo comma dell'articolo 2359 del codice civile. Costituisce rapporto di collegamento anche quello che si realizza per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate.

37.2

FIORI, RIVA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati come tali dal comma 1 dell'articolo 2359 del codice civile o dall'articolo 2359 del codice civile o dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, ancorchè tali rapporti siano realizzati congiuntamente con altri soggetti o tramite società direttamente o indirettamente controllate, o tramite intestazioni fiduciarie o mediante accordi parasociali o intese di qualunque genere. Costituisce altresì controllo la sussistenza di qualunque altro tipo di rapporto che consenta ad un soggetto di esercitare, anche attraverso altri soggetti direttamente o indirettamente controllati, o tramite intestazioni fiduciarie o mediante accordi parasociali o intese di qualunque genere o congiuntamente con altri

soggetti, un'influenza rilevante sulle scelte concernenti la gestione della società o impresa controllate.

1-bis. Costituisce collegamento, ai fini della presente legge, la sussistenza dei rapporti tra imprese di cui al comma 2 dell'articolo 2359 del codice civile, ancorchè realizzati tramite società direttamente o indirettamente controllate ai sensi del comma precedente.

1-ter. I vincoli, i limiti e gli obblighi imposti dalla presente legge si intendono in ogni caso riferiti ai gruppi di imprese tra i quali intercorrano rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dei commi precedenti.

1-quater. Il Garante di cui all'articolo 6 provvede ad accertare, ai fini della presente legge, la sussistenza di rapporti di controllo di fatto tra imprese, avvalendosi di ogni elemento atto ad identificare l'influenza rilevante di cui ai commi precedenti».

37.3

FIORI, RIVA

Al comma 1, all'alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e ogni altra situazione che consenta di esercitare, anche indirettamente o congiuntamente ad altri soggetti, un'influenza determinante, in positivo o in negativo, sulle scelte concernenti la gestione della società controllata o le politiche informative delle testate da essa edite o trasmesse».

37.4

FIORI, RIVA

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «La situazione di controllo sussiste ancorchè i rapporti di cui sopra siano realizzati congiuntamente con altri soggetti o tramite società direttamente o indirettamente controllate, o tramite intestazioni fiduciarie o mediante accordi parasociali o intese di qualunque genere. Costituisce altresì controllo la sussistenza di qualunque altro tipo di rapporto che consenta ad un soggetto di esercitare, anche attraverso altri soggetti direttamente o indirettamente controllati, o tramite intestazioni fiduciarie o mediante accordi parasociali o intese di qualunque genere o congiuntamente con altri soggetti, un'influenza determinante sulle scelte concernenti la gestione delle società d'impresa controllate».

37.1

POLLICE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I rapporti di cui al comma 1 sono rilevanti, ai fini dell'individuazione della posizione di controllo, anche quando sono posti in essere nei confronti dell'impresa per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate.

1-ter. Il garante per la radiodiffusione e l'editoria provvede ad accertare la sussistenza di rapporti di controllo o di collegamento di fatto avvalendosi di ogni elemento atto ad identificare l'influenza dominante al di fuori dei casi di cui al comma 1».

37.5

FIORI, RIVA

Invito i presentatori ad illustrarli.

* RIVA. Signor Presidente, illustro gli emendamenti 37.2, 37.3, 37.4 e 37.5. L'articolo 37 riguarda un punto assai importante, sempre sul terreno delicatissimo di una questione che è ancora ampiamente da definire nella nostra legislazione, cioè quella della trasparenza degli assetti proprietari; trasparenza che è evidentemente di enorme rilevanza, soprattutto in un settore che riguarda il mondo delle telecomunicazioni di massa.

Le soluzioni emendative che noi con varia formulazione proponiamo (devo dire che, avendo graduato con vari emendamenti queste soluzioni, chiariamo subito all'Aula che riteniamo particolarmente importante quella identificata nell'emendamento 37.3) tendono a dare gli strumenti affinché in sede politica, amministrativa e giudiziaria siano facilmente identificabili le forme di controllo che si verificano all'interno di un sistema che oggi si sta rapidamente affinando al riguardo, attraverso la costruzione di patti sociali occulti o di costruzioni finanziarie occulte all'interno dei quali viene mascherato il controllo dell'impresa. Pertanto, attribuiamo rilevanza, al di là di quelle situazioni di controllo che si configurano mediante congiungimento tra vari soggetti o società dirette o indirette o intestazioni fiduciarie, anche a qualunque genere di intesa che punti in questa direzione. Ebbene, l'inserimento delle intese di qualunque genere, che è l'elemento aggiuntivo più qualificante... (*Brusio in Aula*). Mi rendo conto, signor Presidente, che il tema della trasparenza non deve essere affatto appassionante, però vorrei non essere distratto dal brusio. (*Richiami del Presidente*). Siccome siamo tutti un po' stanchi ed oltretutto io la mattina ho la pressione bassa e quindi faccio fatica a «carburare», vorrei avere la possibilità di svolgere nel silenzio dell'Aula il mio ragionamento.

Riprendendo il filo del discorso, stavo dicendo che noi intendiamo rendere rilevante, agli effetti della definizione del controllo di una impresa, anche intese di qualunque genere o rapporti che vengano esercitati e concordati con soggetti diversi da quelli direttamente coinvolti nell'impresa stessa. Può sembrare questo un discorso complesso e arzigogolato, per cui mi richiamo subito ad un dato reale. Mi meraviglierei molto che un Governo, che è finito così malamente nella trappola dell'Enimont, non trovi rilevante questa nostra proposta di emendamento. Noi infatti assistiamo oggi al penoso spettacolo di un ente a partecipazione statale costretto ad andar per tribunali al fine di far valere i propri diritti, che sono stati astutamente ed abilmente aggirati da un imprenditore che, proprio raggiungendo con altri imprenditori intese diverse, è riuscito ad affermare in questo modo un suo potere di controllo sull'ente stesso. Certo, probabilmente nella vicenda dell'Enimont rileverà - io credo - anche quel tipo particolare di figura giuridica che è la circonvenzione di incapace. Anzi, sono quasi certo che ormai da parte pubblica converrà scegliere questa strada per difendere i propri interessi; fatto sta, che, se noi avessimo avuto la possibilità, attraverso normative acconce quali quella che noi suggeriamo, di obbligare a fare emergere fatti o intese di qualunque genere che leghino gli azionisti, avremmo saputo prima, e dunque impedito il colpo, fatto dalla Montedison di Gardini, di stringere alleanza con altri due o tre soggetti per ritrovarsi in mano il controllo dell'Enimont,

beffando il Governo. Esempi di questo genere se ne ritrovano a iosa nei vari periodi della storia di Mediobanca e sempre la parte pubblica, non avendo questo genere di barriere, ha finito per soccombere.

Vogliamo cogliere, dunque, questa occasione per ridefinire in modo più puntuale e fare emergere, dandovi rilevanza nella legge, quelle forme di intesa occulte che consentono tali giochetti finanziari in cui cade persino l'interesse dello Stato, come è accaduto per l'Enimont? Io credo che questa sia un'occasione da sfruttare e a tal fine propongo gli emendamenti che ho testè illustrato; in modo particolare, attribuiamo grande rilevanza al 37.3 e ci aspettiamo che il Governo, che ha fatto la figura che ha fatto sull'Enimont, colga almeno l'occasione per non farne un'altra, in futuro, in materia di televisione. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

POLLICE. Signor Presidente, certamente non ho la competenza del collega Riva in fatto di trasparenza e di assetti societari, però, anch'io ho presentato un emendamento, il 37.1, su questa materia tendente a fare chiarezza, anche se la questione si presta ad un gioco di parole.

Il problema è che la situazione del controllo sussiste nei rapporti che si realizzano in queste società, soprattutto quando nella definizione delle società non si specificano con chiarezza il controllo, le intermediazioni fiduciarie, gli accordi parasociali e cose di questo genere. Quindi valeva la pena, in un'occasione come questa, visto e considerato che si definisce una materia che si presta questo ordine di problemi, definirla completamente. Mi viene in mente la fatica con la quale, per esempio, un collega della Camera ha cercato di guardare dentro - mi riferisco all'onorevole Bassanini - all'assetto proprietario del «Corriere della sera», della Gemina, eccetera. Ecco, molto probabilmente il senatore Riva faceva riferimento a questa necessità, cioè alla necessità di controllare la trasparenza ovunque essa è necessaria e soprattutto dove la trasparenza non esiste.

Per cui, approfittando di questa vicenda, valeva la pena di introdurre questo elemento, anche perchè penso che il controllo stia alla base della sussistenza di qualsiasi e qualunque altro tipo di rapporto che consenta ad un soggetto di esercitare, anche attraverso altri soggetti direttamente o indirettamente controllati o tramite accordi parasociali, intese di qualunque genere e congiuntamente con altri soggetti un'influenza determinante sulle scelte concernenti la gestione della società di impresa controllata.

Ecco, questa formulazione così inserita ci avrebbe permesso di guardare con fiducia ai futuri giochi, ai futuri intrecci e guardare anche ai vecchi intrecci, quelli esistenti nel settore delle comunicazioni, soprattutto editoriali e, tanto per non fare nomi, a settori importanti come quello del «Corriere della sera» oppure a quelli che sono in discussione in questi giorni.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, si tratta di materia molto tecnica, complessa ed anche assai

importante e delicata sulla quale alla Camera, in Commissione e in Aula, si è pervenuti a formulazioni che hanno trovato una larghissima convergenza recependo anche nel primo comma gli emendamenti che erano stati presentati da colleghi dell'opposizione.

Quindi, ritengo di poter esprimere parere negativo agli emendamenti presentati all'articolo 37 dai colleghi Fiori, Riva e Pollice.

VISCONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCONTI. Signor Presidente, si tratta di una proposta che vorrei fare ai senatori Fiori e Riva nella loro qualità di presentatori dell'emendamento 37.5. Il Gruppo comunista potrebbe accogliere questo emendamento a condizione che ai due commi proposti se ne aggiunga un terzo. Ho una copia di questa nostra integrazione e la sottopongo al proponente, senatore Riva, per vedere se accetta questa nostra richiesta.

PRESIDENTE. Senatore Riva, accoglie la richiesta del senatore Visconti?

* RIVA. Sì, signor Presidente, accolgo senz'altro la richiesta del senatore Visconti perchè ritengo che serva a perfezionare l'insieme del nostro emendamento e, anzi, colmi una lacuna del nostro emendamento precisando meglio i ruoli dei sindacati di voto.

Quindi, senz'altro, mi sembra un passo avanti anche per il nostro codice civile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 37.2, presentato dai senatori Fiori e Riva.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 37.3, presentato dai senatori Fiori e Riva.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 37.4, presentato dai senatori Fiori e Riva.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 37.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

L'emendamento 37.5, presentato dai senatori Fiori e Riva, è integrato dalla proposta del senatore Visconti accettata dai proponenti.

Invito il senatore segretario a dare lettura di questo nuovo comma aggiunto dell'emendamento.

DELL'OSSO, *segretario*.

«In ogni caso, ai fini della presente legge e della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, e successive modificazioni, il rapporto di controllo si considera esistente anche quando un solo socio, o più soci attraverso la partecipazione a un sindacato di voto - nel quale caso ciascuno di essi è considerato controllante - possiedono più di un quarto del numero totale delle azioni ordinarie o delle quote ovvero più di un decimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa, semprechè non sussista un socio un altro sindacato di voto formato da altri soci con un maggior numero complessivo di azioni altrimenti del controllo sulla società. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve essere entro quarantotto ore dalla data di stipulazione, comunicato al Garante».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 37.5.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, leggendo molto velocemente questo terzo comma aggiunto su proposta del senatore Visconti, credo di poter essere d'accordo. Peccato non ci sia il collega Rossi che avrebbe potuto darmi un contributo tecnico. Comunque, anche da questa rapida lettura, credo di potermi pronunciare favorevolmente su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 37.5, presentato dai senatori Fiori e Riva, così come integrato dal nuovo comma testè letto.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 37, corrispondente all'articolo 38 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 39 del testo approvato dal Senato. Non ne è stato chiesto il ripristino.

Metto quindi ai voti la soppressione dell'articolo 39 del testo del Senato, approvata dalla Camera dei deputati.

È approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo 38, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 38.

*(Equiparazione per la ripetizione
dei canali esteri)*

1. Ai fini della applicazione delle norme della presente legge, ai concessionari privati in ambito nazionale sono equiparati i titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 39, corrispondente all'articolo 40 del testo approvato dal Senato:

Art. 39.

(Attuazione di direttiva)

1. Con la presente legge è data attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE).

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

39.1

LIPARI

Sopprimere l'articolo.

39.2

FIORI, RIVA

L'articolo 39, corrispondente all'articolo 40 del testo approvato dal Senato, non è stato in nulla modificato dall'altro ramo del Parlamento, eccezion fatta per la sua numerazione progressiva. Ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento - secondo il quale, quando un disegno di legge approvato dal Senato è emendato dalla Camera, il Senato discute soltanto sulle modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento e nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se si trovino in diretta correlazione con gli emendamenti approvati dalla Camera - esso non deve essere posto in votazione. In applicazione di questo principio, nelle sedute di ieri, senza contestazioni, la Presidenza non ha messo in votazione gli articoli 14 e 18 approvati dalla Camera nello stesso testo a suo tempo deliberato dal Senato.

Gli emendamenti soppressivi in questione quindi, a giudizio della Presidenza, sono pertanto inammissibili.

Richiamo al Regolamento

LIPARI. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIPARI. Signor Presidente, vorrei permettermi un breve richiamo al Regolamento per esprimere il mio dissenso dall'interpretazione della Presidenza rispetto all'inammissibilità degli emendamenti all'articolo 39. Come lei opportunamente richiamava, l'articolo 104 del nostro Regolamento dice che, laddove un testo sia emendato dalla Camera, nel tornare alla nostra deliberazione possono essere presentati nuovi emendamenti solo se si trovino in diretta correlazione con quelli introdotti dalla Camera. Ora, non vi è dubbio che nel passaggio dalla Camera al Senato il testo dell'articolo 39 risulti sostanzialmente modificato per effetto delle modifiche che la Camera ha introdotto all'articolo 8 del disegno di legge.

Quando noi abbiamo votato, sia pure con una diversa numerazione, il precedente testo, questo era sostanzialmente corrispondente alla nostra valutazione poichè ritenevamo che quel complessivo disegno rappresentasse l'attuazione della direttiva comunitaria. Nel momento in cui la Camera ha modificato l'articolo 8 del disegno di legge e l'articolo 15, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, è chiaro che si è sostanzialmente modificato il rapporto rispetto alla normativa comunitaria. Ne è la prova lampante il fatto che, pochi minuti fa, il collega Fabbri ha chiesto l'accantonamento - e lei lo ha accettato, signor Presidente - della votazione di un ordine del giorno in cui, con riferimento all'articolo 33, si discute della rilevanza nel contesto complessivo del disegno della normativa comunitaria.

Riterrei quindi estremamente pericoloso che si applicasse come criterio regolamentare quello per cui basta l'identità di dettato testuale senza che la diretta correlazione possa far valutare la corrispondenza di quel dettato al testo complessivo del disegno di legge. Oltretutto, la nostra tradizione giuridica è tutta in questo senso, signor Presidente, perchè perfino la Corte costituzionale, che pure è l'organo formalmente deputato a stabilire la corrispondenza tra due enunciati normativi, quello della legge ordinaria e quello della legge costituzionale, laddove riconosca la legittimità costituzionale di una norma, può legittimamente reintrodurre di fronte a sè la medesima questione di costituzionalità, senza che quella norma sia stata modificata, perchè ne valuta la corrispondenza al testo costituzionale non nel suo dettato letterale ma nell'effetto riflesso che quel dettato letterale subisce per la modifica delle altre norme del sistema.

Ora, se questo vale a livello costituzionale, a mio giudizio, a maggior ragione vale in sede di interpretazione dell'articolo 104 del nostro Regolamento.

Sono quindi dell'avviso che questo emendamento sia ammissibile e direi che anche la vicenda della discussione di questa mattina ne dimostra l'ammissibilità.

RIVA. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIVA. Signor Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento in relazione alla sua enunciazione della non ammissibilità dell'emendamento da me presentato insieme al senatore Fiori all'articolo 39.

Sono preoccupato anch'io, come il collega Lipari che mi ha preceduto, di questa interpretazione del Regolamento di tipo formalistico-testuale. Non ho la dottrina giuridica del senatore Lipari, non lo inseguo su questo piano. Vorrei quindi fare qualche altro tipo di esempio, pur condividendo pienamente quanto da lui sostenuto.

L'articolo 39, inserito nel provvedimento in esame, ha sostanzialmente la funzione di un passaporto a livello comunitario, cioè dichiara le generalità della legge. Questo disegno di legge, nel passaggio dal Senato alla Camera e nel ritorno di nuovo al Senato, ha subito modifiche di generalità. Non possiamo non ritenere mutate nella sostanza queste generalità. Se dichiarassimo che tutto è rimasto uguale, in realtà dichiareremmo un falso di generalità della legge a livello comunitario.

Quindi, invito a riesaminare più in termini di merito questa interpretazione regolamentare, poichè altrimenti, attraverso un'interpretazione formalistica si riduce la possibilità di esprimere un effettivo e libero giudizio parlamentare sulle modifiche introdotte alla Camera, tanto più avvalorato - lo ricordava già il collega Lipari - dal fatto che in questo momento l'Aula è animata, giustamente a mio avviso, dalla discussione di un ordine del giorno che, lo si legga in un modo o nell'altro, oppure si cambi un aggettivo, un sostantivo o un avverbio, afferma che la Giunta per gli affari delle Comunità europee (come è scritto nel parere da essa emesso) rileva che la legge è in contrasto in più punti non solo con la direttiva comunitaria, ma addirittura con il Trattato di Roma.

Pertanto, questa interpretazione formalistica confligge con la situazione di merito. Un giustizia formale che va contro la giustizia di merito diventa un'ingiustizia. *(Applausi dall'estrema sinistra).*

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, ruberò a lei, al Governo e ai colleghi pochissimo tempo per associarmi alla richiesta, rivolta poco fa dal senatore Riva, di riesaminare l'ammissibilità degli emendamenti. Lo dico perchè lei stesso, onorevole Presidente, può darci atto che ci siamo inchinati alla sua decisione di dichiarare inammissibili una serie di nostri emendamenti in quanto essi, si riferivano a norme che l'altro ramo del Parlamento aveva modificato ma non in modo sostanziale, bensì formale. Ebbene, per la ragione che molto efficacemente ha spiegato poc'anzi il senatore Lipari, in questo caso la situazione è diversa, in quanto la modifica introdotta dalla Camera dei deputati è sostanziale e non può pertanto non prevalere in materia la valutazione della sostanza. *(Applausi dall'estrema sinistra).*

STRIK LIEVERS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, mi associo anch'io alla richiesta del senatore Lipari, sottolineando (non ripeterò argomentazioni che altri hanno svolto meglio di me) che l'articolo 39 recita: «Con la presente legge è data attuazione...». Tuttavia, la legge cui l'articolo 39 si riferisce è ormai una legge diversa da quella cui faceva riferimento l'articolo 40 del testo approvato dal Senato. Infatti, il provvedimento è stato modificato ed è ormai diverso proprio in parti essenziali sotto il profilo dell'adeguamento al disposto della direttiva comunitaria, come è testimoniato non tanto dalla mia personale opinione, quanto dal parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee, nel quale si fa rilevare che la soppressione della lettera c) del secondo comma dell'articolo 9 del testo approvato dal Senato non garantisce più l'attuazione della direttiva e dove si avanzano ulteriori osservazioni circa il sedicesimo comma dell'articolo 15, il primo comma dell'articolo 26 e altre norme contenute nel provvedimento. Ritengo pertanto che debba esserci data la possibilità di dire che la nuova legge, così come esce dalla Camera e dal Senato, non rappresenta l'attuazione della direttiva comunitaria.

Per tutti questi motivi, signor Presidente, dichiaro anche di aggiungere la mia firma agli emendamenti 39.1 e 39.2. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, i senatori Lipari, Riva, Tedesco Tatò e Strik Lievers assumono che l'articolo 39 in questione, ancorchè formalmente immutato rispetto al testo approvato dal Senato in prima lettura, acquisterebbe un significato differente nel sistema complessivo del disegno di legge per avere la Camera dei deputati emendato l'insieme delle disposizioni cui esso fa riferimento.

Essi introducono poi una differenza (che, devo dirlo, mi è difficile accogliere) tra valore formale del Regolamento e valore sostanziale. In materia di regolamenti userò una frase di Benedetto Croce per dire che la forma è sostanza e la sostanza è forma e dove possa essere questo confine Dio solo lo sa.

Oltre tutto, data tale premessa, emendamenti al disegno di legge sono bensì ammissibili (e difatti sono stati presentati e dichiarati ammissibili dalla Presidenza), ma solo in relazione a quelle disposizioni che la Camera dei deputati ha espressamente modificato rispetto al testo del Senato e che, secondo la stessa argomentazione degli oratori, costituirebbero presupposto dell'articolo 39 in questione che è assolutamente identico al vecchio articolo 40 intitolato «Attuazione di direttiva». Se poi il provvedimento in discussione costituisca o no, effettivamente, attuazione della direttiva comunitaria, è questione di merito che non spetta alla Presidenza decidere. Altri sono gli organi, anche comunitari, che hanno competenza a pronunciarsi al riguardo.

Sul punto quindi dell'ammissibilità degli emendamenti, la Presidenza non può, che doverosamente, attenersi al criterio espressamente stabilito dall'articolo 104 del Regolamento, almeno finchè questo

Regolamento non sia modificato. Per quanto concerne la formulazione letterale dell'articolo vi è perfetta identità nei testi deliberati dalle due Camere e pertanto, all'articolo stesso non possono essere presentati emendamenti. Ribadisco quindi, con tutto l'affetto e la stima profonda che rinnovo al professor Lipari e a tutti gli altri, la declaratoria di inammissibilità degli emendamenti soppressivi dell'articolo 39. (*Applausi dal centro e dalla sinistra. Proteste dalla estrema sinistra. Generali commenti*).

BUFALINI. Ma il significato è cambiato!

PRESIDENTE. E allora bisogna cambiare il Regolamento, non affermo mica che sia perfetto! Il Regolamento parla di identità dei testi approvati.

Evidentemente però questa discussione è servita a mettere in luce alcune insufficienze o contraddizioni nel Regolamento. Io via via ne ho preso atto, più di così...

BUFALINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUFALINI. Le ha detto che, per l'insegnamento di Croce, la forma e la sostanza coincidono, il che è giustissimo se applicato all'espressione estetica. Ma un principio giuridico fondamentale che si trae da un chiarissimo principio del diritto romano, dalle istituzioni di Giustiniano è che quando cambia la sostanza di un istituto si debbono cambiare le parole che si riferiscono all'istituto diverso. Questo è un principio giuridico, se mi consente, ed io desidero fare questa osservazione. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 40, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 40.

*(Disposizioni transitorie
a favore della radiodiffusione sonora)*

1. Fino al 31 dicembre 1990 restano in vigore le agevolazioni e le provvidenze previste, per la radiodiffusione sonora, dal comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 41:

Art. 41.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6.900 milioni per l'anno 1990, in lire 5.100 milioni per l'anno 1991 e in lire 6.300 milioni a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate previste dall'articolo 22.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno» con le seguenti: «per l'anno».

41.1

GIUSTINELLI, PINNA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

GIUSTINELLI. Si illustra da sè, signor Presidente. È relativo alla norma di finanziamento ed è chiaro nella sua evidenza.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* MAMMI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 41.1, presentato dai senatori Giustinelli e Pinna.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 41.

È approvato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 33 e dell'ordine del giorno presentato in sostituzione dell'emendamento 33.9/1. Poichè mi risulta che tale ordine del giorno è stato modificato dai proponenti, vorrei che il nuovo testo venisse inoltrato alla Presidenza.

ANDREOTTI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

* ANDREOTTI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, vorrei pregare il Senato di riflettere per un momento su questo tema per poter apportare una correzione all'ordine del giorno. Vi sono alcuni punti, ad esempio quello in cui in un articolo fissiamo un determinato periodo in cui devono essere proiettati i film nazionali, che sono contro la direttiva che parla di film comunitari. Vi sono poi altri punti che probabilmente è bene armonizzare. Vi è poi la discussione se la data dell'ottobre è quella entro la quale i 12 paesi devono adeguare la loro legislazione - dirò *per incidens* che nessuno degli altri 11 lo ha fatto - o se a quella data la nuova legislazione deve essere già entrata in vigore.

Sarebbe auspicabile, a parte l'interpretazione di cui all'articolo 33, che dall'ordine del giorno emergesse la necessità di armonizzare alcune disposizioni del testo ora in esame con la direttiva CEE 89/552 e con i principi del Trattato di Roma. In questo senso il Senato potrebbe impegnare il Governo «a proporre, in sede di ulteriore esame della legge comunitaria 1990, gli emendamenti necessari a realizzare l'integrale adeguamento della normativa in esame al diritto comunitario, tenuto conto anche delle indicazioni contenute nel parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee».

In questo modo la sostanza dell'ordine del giorno sarebbe ancora più larga perchè riguarderebbe anche altri punti. Prego quindi il Senato di voler accettare questa formulazione.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno se concordano con la formulazione proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri.

* ZECCHINO. Signor Presidente, anche per una ragione di ordine regolamentare, nell'ordine del giorno non può essere omesso il riferimento all'articolo 33. L'ordine del giorno, infatti, nasce come sostitutivo di un emendamento. Possiamo evidentemente manifestare la disponibilità alla riformulazione per assecondare alcune indicazioni che ci vengono autorevolmente dal Presidente del Consiglio, ma la mancanza del riferimento all'articolo 33 credo che porrebbe anche delicati problemi di ricevibilità alla Presidenza trattandosi di un ordine del giorno sostitutivo di un emendamento.

PRESIDENTE. Non pone alcun problema di questo genere.

ANDREOTTI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *residente del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, per soddisfare le esigenze del senatore Zecchino, dopo le parole «Il Senato della Repubblica, considerato che», si potrebbe aggiungere l'inciso «a parte le questioni interpretative sull'articolo 33». (*Commenti dall'estrema sinistra*).

ZECCHINO. Si potrebbe usare la dizione: «anche in relazione alle interpretazioni sui termini dell'articolo 33». (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del testo dell'ordine del giorno, come riformulato.

DELL'OSSO, *segretario*:

«Il Senato della Repubblica,

considerato che anche in relazione all'interpretazione dell'articolo 33 emerge la necessità di armonizzare numerose disposizioni del testo in esame con la direttiva 89/552 CEE e con i principi del Trattato di Roma;

impegna il Governo a proporre in sede di ulteriore esame della legge comunitaria 1990 gli emendamenti necessari a realizzare l'integrale adeguamento della normativa in esame al diritto comunitario, tenuto conto delle indicazioni contenute nel già citato parere della Giunta per gli affari europei».

9.1138-B.4

ZECCHINO, ANDREATTA, ELIA, MANZINI, GRANELLI, CABRAS, COVIELLO, GUZZETTI

RIVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVA. Vorrei proporre un emendamento.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno non si possono emendare.

RIVA. Ma se è stato emendato fino a un attimo fa!

PRESIDENTE. La proposta di modifica è stata accolta dai presentatori. Solo loro sono in grado di decidere in questo senso.

RIVA. Posso allora avanzare una proposta di modifica?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, senatore Riva.

* RIVA. Vorrei proporre ai presentatori di quest'ordine del giorno di ripristinare, nella parte finale dello stesso, al posto delle parole: «tenuto conto delle » le altre: «secondo le», perchè solo in tal modo si dà il senso dell'impegno... (*Vivaci commenti dal centro*)... che il Senato invia al Governo. Altrimenti si tratta di *flatus vocis*. Quindi ritengo necessario, visto che l'ordine del giorno esce dal Senato, che il Senato richiami ad una propria direttiva l'impegno che conferisce al Governo. Perchè altrimenti, dove sta il senso dell'ordine del giorno?

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 4.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Signor Presidente, da un emendamento che era interessante si è passati ad un ordine del giorno che era meno interessante, ma che aveva comunque una certa valenza. Quest'ordine del giorno poi è stato largamento svuotato, anzi - me lo consenta il senatore Zecchino - «sterilizzato». A questo punto, siccome non vogliamo partecipare ad una specie di cerimonia di finzione, noi comunisti non voteremo l'ordine del giorno perchè è stato cambiato nella sostanza. (*Applausi dell'estrema sinistra. Applausi ironici dal centro, del centro-sinistra e dalla sinistra*).

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, noi intendiamo invece annunciare il nostro voto favorevole a questo ordine del giorno... (*Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*)... perchè riteniamo che esso non sia «sterilizzato» nella sua sostanza. Infatti, quando si dice che «emerge la necessità di armonizzare alcune disposizioni del testo», si dà il riconoscimento più patente al fatto che avevamo ragione noi nel dire che l'articolo 39 andava modificato. Come si fa infatti a votare una legge dichiarando che essa dà attuazione alla direttiva e riconoscere allo stesso tempo che occorre una armonizzazione? Pertanto noi daremo il nostro voto favorevole.

Se me lo consente, signor Presidente, vorrei suggerire una correzione formale che forse è necessaria. Alla fine dell'ordine del giorno si dice «già citato parere della Giunta per gli affari europei». Essendo stata modificata la premessa, tale parere non risulta più citato e quindi occorre togliere le parole «già citato».

PRESIDENTE. Ritengo opportuna la correzione formale.
I presentatori accolgono tale correzione?

ZECCHINO. Sì, signor Presidente.

RIVA. Domando di parlare. (*Commenti dal centro*).

PRESIDENTE. Senatore Riva, se i presentatori non hanno accolto la sua proposta di modifica, io non posso certo intervenire. Sono loro che devono accoglierla, non io. (*Brusio in Aula. Vivaci commenti dal centro e dalla sinistra*).

RIVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto. (*Prolungato brusio in Aula*).

Signor Presidente, ho chiesto, a termine di Regolamento, la parola per fare la mia dichiarazione di voto e quindi vorrei essere ascoltato; solo quando vi sarà silenzio, dunque, inizierò a parlare.

PRESIDENTE. Chiedo a tutti di abbassare il tono della voce, così non si può lavorare. Tornate tutti ai vostri posti, destra, sinistra e centro! Invito tutti a riprendere i propri posti in modo tale da poter partecipare alle ultime fasi del dibattito; siamo all'ultimo atto e spesso questo è il più difficile.

Il senatore Riva ha dunque facoltà di parlare per dichiarazione di voto.

* RIVA, Signor Presidente, nonostante il mancato accoglimento della nostra richiesta da parte dei proponenti, annuncio che il Gruppo della Sinistra indipendente voterà a favore di questo ordine del giorno. Ovviamente, lo faremo con meno convinzione di quanta ne avremmo avuta sul testo primitivo che era stato avanzato. A questo proposito, vorrei anche dire, riguardo ad una frase pronunciata dall'onorevole Presidente del Consiglio, che sarà anche vero che *per incidens* gli altri undici paesi della Comunità non hanno ancora provveduto ad adeguarsi alla nota direttiva comunitaria, ma è altrettanto vero che, non *per incidens*, noi siamo qua da approvare una legge che, come del resto risulta dietro le formule diplomatiche di questo ordine del giorno, va contro tale direttiva. Questo è il punto della questione: gli altri non avranno fatto, ma noi facciamo e male. Io spero che questa «foglia di fico» dell'ordine del giorno, oltre ad evitarci una vergogna internazionale, serva ad ottenere un po' di respiscenza da parte del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 4, presentato dal senatore Zecchino e da altri senatori, nel nuovo testo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 33, corrispondente all'articolo 35 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'esame delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Ricordo che precedentemente l'emendamento 19.0.2, presentato dal senatore Pollice, e l'emendamento 19.0.3, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori, sono stati ritirati. È stato altresì presentato un ordine del giorno dai due proponenti del seguente tenore:

«Il Senato impegna il Governo ad adoperarsi affinché siano disposte norme in base alle quali nei periodi precedenti elezioni politiche, europee, regionali ed amministrative che interessino almeno un terzo degli elettori, i titolari di concessione di radiodiffusione televisiva che intendano trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale, gratuita o a pagamento, debbono riconoscere a tutti i partiti o gruppi politici partecipanti alle elezioni e che siano ammessi alle trasmissioni elettorali del servizio pubblico l'accesso gratuito a trasmissioni elettorali in condizioni di parità tra loro secondo regole e tempi stabiliti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In ogni caso tali regole devono garantire i medesimi modi e tempi di accesso, sulle medesime fasce orarie, per tutti i partiti e le forze politiche interessate, secondo un ordine di apparizione stabilito mediante sorteggio. Per le reti televisive nazionali e

per le emittenti televisive locali che, in base ad autorizzazione trasmettono in contemporanea almeno sul 60 per cento del territorio nazionale, i tempi dell'accesso gratuito devono essere più ampi che per le altre emittenti locali;

a tutte le emittenti televisive si applichino le medesime norme stabilite per il servizio pubblico circa l'apparizione in video dei candidati;

per la propaganda elettorale a pagamento, i titolari delle concessioni debbano praticare condizioni uguali a tutti i richiedenti, secondo modalità stabilite da un regolamento emanato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Tale regolamento comunque deve prevedere che a tutti i partiti e gruppi politici partecipanti alle elezioni sia riservata una quota determinata del tempo offerto per la pubblicità a pagamento, uguale per tutti, e che una tale quota non possa essere rifiutata a coloro che ne facciano richiesta nel corso della campagna elettorale;

un regolamento definisca le modalità con le quali il Ministro dell'interno vigila sul rispetto delle prescrizioni dettate dal presente articolo, prescriva i provvedimenti necessari a ristabilire l'equilibrio violato da eventuali infrazioni e, in caso di inottemperanza alle prescrizioni ripristinatorie e in ogni ipotesi di infrazione accertata dopo lo svolgimento della campagna elettorale, disponga l'immediata chiusura dell'emittente fino ad un massimo di cinque giorni».

9.1138-B.3

POLLICE, STRIK LIEVERS

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo non può accettare un ordine del giorno proposto in questi termini. Io credo che il Governo possa impegnarsi ad adoperarsi - come dice il testo - affinché siano disposte norme per le quali si riconoscano condizioni di parità e di equità ai partiti e ai Gruppi politici partecipanti alle suddette elezioni. Qui però si prevedono disposizioni di dettaglio che, tra l'altro, a me sembrano impraticabili, quali, ad esempio, quella di riconoscere a tutti i partiti e Gruppi politici partecipanti alle elezioni l'accesso gratuito alle trasmissioni elettorali ed altre di questo genere. Ebbene, viene indicata una serie di norme che mi sembrano di assai discutibile praticabilità e che, in ogni caso, costituiscono quello che si dovrà fare in sede legislativa, secondo l'auspicio dell'ordine del giorno presentato dalla Camera.

Pertanto, su un testo così formulato, non credo ci si possa riconoscere e quindi il Governo lo dichiara inaccettabile.

PRESIDENTE. Senatore Pollice, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

POLLICE. Signor Presidente, a me interessa che il Governo accolga almeno l'impegno a disporre delle norme. Pertanto, se il Ministro ritiene che il testo dell'ordine del giorno sia troppo specifico, troppo

articolato e troppo punitivo per le televisioni private, io sono disposto a riformularlo nel senso che egli indicherà. Ciò che a me interessa infatti è che il Governo regolamenti questa materia, altrimenti lasciata all'improvvisazione e all'arbitrio.

* MAMMI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, vorrei sottoporre al senatore Pollice la seguente formulazione: «Il Senato impegna il Governo ad operarsi affinché siano disposte norme in base alle quali nei periodi precedenti elezioni politiche, europee, regionali e amministrative che interessino almeno un terzo degli elettori, i titolari di concessione di radiodiffusione televisiva che intendano trasmettere a qualsiasi tipo propaganda elettorale, gratuita o a pagamento» - fin qui si tratta del testo del senatore Pollice - «riconoscano condizioni di parità ed equità a partiti e Gruppi politici partecipanti alle suddette elezioni».

PRESIDENTE. Senatore Pollice, accetta la proposta del Ministro?

POLLICE. Sì, signor Presidente, ma chiedo che l'ordine del giorno venga votato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 3, presentato dai senatori Pollice e Strik Lievers, nel testo proposto dal Ministro e accolto dai presentatori.

È approvato.

Prima di passare alla votazione finale, comunico che è stata presentata dal prescritto numero di senatori una richiesta di scrutinio segreto sul voto finale del disegno di legge al nostro esame, primo firmatario il senatore Giustinelli.

Preavvertito di questa iniziativa, ho esaminato con attenzione tale richiesta, sia alla luce del contenuto del provvedimento, sia con riferimento puntuale a quanto le norme del Regolamento del Senato - la cui peculiarità è ben nota - consentono in materia.

È a tutti noto, infatti, che l'articolo 113 del nostro Regolamento disciplina in modo puntuale i casi in cui può essere richiesto ed effettuato lo scrutinio segreto, e che, in particolare, il comma 7 prevede che «le votazioni finali sui disegni di legge avvengano di regola a scrutinio palese, a meno che, trattando tali disegni di legge prevalentemente la materia di cui al precedente comma 4, non sia avanzata richiesta di votazione a scrutinio segreto».

Il comma 4 dell'articolo 113 è quello, a voi ben noto, che identifica le materie su cui può essere richiesta tale modalità di votazione. È quindi evidente che il discostarsi da una norma generale espressamente e tradizionalmente orientata (mi riferisco all'intera storia del Senato repubblicano) verso il voto palese - quindi molto prima dell'introduzione del voto palese come prioritario sul voto segreto - deve essere confortato da elementi chiari ed inequivocabili che stabiliscano la prevalenza, all'interno del provvedimento in esame, delle materie su cui, in base al nostro Regolamento, è consentito il voto segreto.

Ora due sono i criteri, onorevoli colleghi, in base ai quali ho analizzato il contenuto complessivo del disegno di legge: un criterio quantitativo ed uno qualitativo. In base ad un criterio quantitativo, sui 41 articoli del provvedimento, gli articoli che a mio parere avrebbero potuto essere sottoposti al voto segreto non superano il numero di otto. Ed ogni volta che – in relazione a questi articoli ed agli emendamenti ad essi presentati – è stata avanzata richiesta di votazione a scrutinio segreto la Presidenza ha accolto la richiesta stessa e l'Assemblea è stata chiamata ad esprimersi con il voto segreto. Ma da tale prima analisi quantitativa resta indubbio che, nell'architettura complessiva della legge, assai minori risultano gli articoli suscettibili di votazione a scrutinio segreto rispetto a quelli per cui tale procedura non può essere ammessa.

Una considerazione non puramente numerica e quantitativa – cioè l'altro aspetto – mi porta infine a ritenere che, pur in presenza di parti rilevanti del disegno di legge che riguardano indubbiamente la libertà di manifestazione del pensiero attraverso il mezzo radiotelevisivo ed i concreti strumenti mediante cui tale libertà si manifesta, prevalenti sono gli aspetti che ineriscono, con puntualità, all'esercizio del diritto di impresa ed ai concreti modi attraverso cui tale esercizio deve essere condotto e regolamentato.

Ora, è a tutti noto che, mentre la libertà di manifestazione del pensiero ricade nella previsione di cui all'articolo 21 della Costituzione, che è fra quelli che il nostro Regolamento prevede come suscettibili di giustificare una richiesta di voto segreto, l'esercizio di impresa e le norme che ne regolamentano l'attività trova il suo fondamento in altri articoli della Costituzione, in particolare nell'articolo 41 che non è fra quelli richiamati all'articolo 113 del nostro Regolamento nel suo comma 4.

Convengo sull'opinione, espressa anche in altre sedi, che l'insieme delle norme disciplinanti il ricorso allo scrutinio segreto qui in Senato possa essere sottoposto non solo ad una più approfondita riflessione in sede di giunta per il Regolamento, ma anche a quelle eventuali proposte di modifica che l'esperienza dei primi anni di applicazione potesse eventualmente suggerire.

In ogni caso, alla luce delle considerazioni sopra esposte, basate esclusivamente su un'attenta e approfondita lettura delle norme del Regolamento del Senato, non ritengo allo stato degli atti proponibile la richiesta di votazione finale a scrutinio segreto del disegno di legge al nostro esame. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

GIANOTTI. Sempre d'accordo con il Governo.

Richiamo al Regolamento

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MAFFIOLETTI. Signor Presidente, è con amarezza, ma con ferma convinzione che sollevo incidente ai sensi dell'articolo 113, comma quinto, del Regolamento, dissentendo dalla sua interpretazione, che poi è la prima interpretazione riguardante l'applicazione di questa norma dopo la limitazione del voto segreto decisa in sede regolamentare.

I colleghi sanno che le norme che ora tutelano e regolano il voto segreto sono di estrema garanzia. L'onorevole Presidente sa meglio di noi che, il fatto che il Regolamento affidi in primo esame non alla Giunta per il Regolamento, bensì al Presidente, la decisione, ha una grande importanza. Infatti, secondo la logica del Regolamento, queste estreme garanzie non possono essere sottoposte ad una logica di maggioranza: tale sarebbe un'eventuale decisione che approdasse immediatamente alla Giunta per il Regolamento. Quindi è grande la responsabilità del Presidente, come è estrema la garanzia che egli offre in questa materia.

Comprendo bene le difficoltà interpretative che il Presidente ci ha esposto, però nel caso concreto, signor Presidente, mi consenta di sottolineare che sarebbe stato assai grave non evidenziare da parte nostra che, per quanto riguarda il criterio quantitativo in questo disegno di legge, date le vicende politiche che ha generato, non vi era alcun dubbio che si trattava di un aspetto di secondaria importanza. Infatti il criterio prevalente in questo caso era indubbiamente politico, perchè le questioni insorte intorno a questo provvedimento non possono essere misurate con il bilancino; hanno anzi creato un sommovimento all'interno della maggioranza, hanno impegnato le Aule parlamentari non a caso su questioni così essenziali, che costituiscono lo scopo stesso del disegno di legge. Lei ha voluto richiamare l'esercizio del diritto di impresa. Ebbene, signor Presidente, questa tesi non mi convince, in quanto credo che tutti possano riflettere un attimo (e mi affido anche alla sua saggezza per un'ulteriore riflessione) sul fatto che, quando si regola il diritto di impresa, si dettano norme assai più dettagliate. In questo caso la finalizzazione delle norme relative all'impresa era quella della tutela del pluralismo, quindi del diritto di informazione, vale a dire la tutela che rientra nelle previsioni dell'articolo 21 della Costituzione. Si tratta dunque di norme tutte finalizzate in quella direzione, che è l'ancoraggio logico-giuridico dell'intera disposizione del disegno di legge al nostro esame.

D'altro canto, signor Presidente, mi consenta di dire che il nostro Regolamento, per quanto riguarda il voto finale, può essere certamente interpretato, però siamo competenti per le parti modificate dalla Camera dei deputati e in questo caso la prevalenza è ancora maggiore e più forte. Per cui mi appello alla sua sensibilità affinché, in prossimità delle riforme del Regolamento che lei stesso ha auspicato, si rendano più oggettivi possibili i criteri, sgravando - se si crede - di responsabilità il Presidente in buona parte con norme più specifiche; ma si faccia chiarezza su una norma che è di estrema garanzia e per la quale crediamo debba valere il principio fondamentale dell'intesa tra la maggior parte delle forze politiche che governa e può governare l'Assemblea. In questi casi non è possibile pensare ad interpretazioni di maggioranza. Che il Regolamento sia il più specifico che si vuole, ma deve essere il più chiaro possibile: senza dubbio.

Ci saremmo aspettati in questo caso un'interpretazione che aprisse le porte ad una lettura più chiara, più convincente, più legata alla questione politica controversa che abbiamo dibattuto in questi giorni. Altrimenti non si comprenderebbe nulla di quanto abbiamo discusso in quest'Aula, se dovessimo applicare il criterio della bilancia quantitativa per pesare quale parte sia prevalente di questo disegno di legge. È il nodo politico di questo provvedimento che è venuto alla luce con la richiesta di voto segreto. Il voto finale non rappresentava altro che il coronamento di questa battaglia parlamentare, della quale rivendichiamo tutta la sostanza politica e culturale con tutte le sue valenze. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

RIVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIVA. Signor Presidente, mi associo alle considerazioni svolte poco fa dal senatore Maffioletti, in particolare per quanto riguarda la necessità che si metta mano a questa parte del Regolamento per definire in maniera più oggettiva il problema dei difficili confini e bilanciamenti sulla prevalenza quando ci troviamo di fronte a disegni di legge di una certa complessità. Soggiungo però, anche un pò per sdrammatizzare il clima dell'Aula, che non tutto il male viene per nuocere, dal mio punto di vista, nella sua ripulsa, nel senso che in fondo lei riconosce quello che noi come giudizio complessivo avevamo dato all'inizio su questo provvedimento. Questa è una legge che non serve a difendere diritti di libertà ma a regolare degli affari. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Senatore Riva, quando ho parlato di libertà d'impresa, non ho inteso alludere agli affari. La sua è un'interpretazione forzata di quello che è il richiamo ad uno dei valori costituzionalmente garantiti (e di cui lei è più esperto di me perchè li conosce bene anche come scrittore economico), cioè la libertà dell'impresa.

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, mi consenta di esprimere la mia forte preoccupazione sulla decisione che lei ha preso, che assomiglia molto ad una interpretazione non regolamentare ma tutta politica. Non è necessario aiutare ed intervenire politicamente con questa interpretazione perchè l'andamento dei voti sugli emendamenti ha chiarito che da parte di nessuno vi è la voglia, il coraggio, la volontà di dare un voto che porti a conseguenze gravi.

Credo che la tranquillità del Presidente del Consiglio sia esemplare da questo punto di vista ed emblematica. Poteva anche non porre la fiducia più volte: il risultato sarebbe stato uguale, mi dispiace ma sarebbe stato uguale.

Pertanto, signor Presidente del Senato, credo che dare un'interpretazione che forza in qualche misura, mettendo in campo le ragioni della quantità e della qualità, sia una forzatura.

Ma il problema è altro: dando questa interpretazione della legge, lei dà ragione a chi come noi pone una questione, e cioè dice che questa legge contraddice nel suo testo il titolo perchè in realtà non disciplina democrazia, diritto all'informazione, diritto dei cittadini ad essere informati, ma sancisce solo una situazione di fatto, appunto, non dell'impresa, circoscrivendo invece l'attualità.

Queste sono le ragioni, signor Presidente, per cui noi ci auguriamo che lei voglia rivedere la sua decisione. Infatti, questa costituirebbe un precedente che non ha necessità nè politica nè regolamentare di essere posto in questo momento. (*Applausi del Gruppo federalista europeo ecologista*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ringrazio il senatore Maffioletti per il tono del suo intervento, come anche il senatore Riva. Devo far osservare al senatore Corleone che questa costruzione cosiddetta «politica» è del tutto fantasiosa perchè qui le preoccupazioni che si muovono sono due, e del resto ho già espresso parere analogo in precedenza, in occasione della votazione sulla prima edizione di questo disegno di legge.

Il Senato ha una sua tradizione di voto palese finale. Ha introdotto una variazione rispetto alla tradizione quarantennale con un articolo che si presta certamente al dissenso e che non dichiaro assolutamente perfetto, al punto che ho avviato anche una rielaborazione o rimediazione da parte della Giunta. Quello che è certo è che una tradizione di quarant'anni pesa per un Presidente e la convinzione che qui la prevalenza sia della materia della libertà di pensiero sulla materia di impresa non ce la può avere nessuno. E non avendo questa certezza io, come non la può avere nessuno, il mio dovere è di stare nella tradizione del Senato e nei precedenti regolamentari del Senato, oltretutto favoriti - lasciatemelo dire - da tutto un orientamento che negli ultimi anni ha investito anche forze tradizionalmente ostili al voto palese, combattenti per il voto segreto, che hanno riconosciuto la necessità di assumere responsabilità pubbliche e palesi nei momenti certificanti di una legge. Non c'entra nulla la questione politica, perchè oltretutto so bene quanto la lealtà dimostrata dalla sinistra democristiana tornerebbe a confermarsi oggi. (*Applausi del senatore Mazzola*). Quindi non ho mai pensato a fare questa operazione per la preoccupazione di gettare un salvataggio al Governo che, come lei osservava, è tranquillo, e giustamente tranquillo. Qui si tratta però di valori di fondo, di valori per i quali questo ramo del Parlamento si è battuto anticipando anche soluzioni che una volta erano giudicate minoritarie.

Torno a dire che il Regolamento del Senato è peculiare e che quindi questa mia decisione non tocca minimamente l'altro ramo del Parlamento, che si muove in base a tradizioni regolamentari molto diverse. È una questione che attiene al solo Senato, per la quale confermo, anche in relazione a quanto è stato fatto presente particolarmente dal senatore Maffioletti nel corso della discussione, l'opportunità di ulteriori riflessioni e di una più chiara e oggettiva definizione delle materie che possono o non possono essere oggetto di voto segreto, soprattutto nei casi di sovrapposizione di materie diverse. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

Mi viene richiesto da talune parti, e sottopongo la richiesta al giudizio dell'Assemblea, se, dovendosi svolgere undici dichiarazioni di voto sia giusto sospendere la seduta per qualche minuto oppure no.

VOCI DAL CENTRO E DALLA SINISTRA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sottopongo la richiesta al giudizio dell'Assemblea. Non mi sento di arrogarmi questa decisione.

CORLEONE. Si potrebbe sospendere solo per una mezz'ora, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Da un punto di vista di areazione dell'Aula una sospensione di mezz'ora potrebbe essere utile.

VOCI DAL CENTRO E DALLA SINISTRA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Siamo in largo anticipo rispetto alle previsioni, amici.

Sospendo la seduta, riconvocandola per le ore 14,15, riducendo così anche la mezz'ora richiesta.

(CF97La seduta, sospesa alle ore 13,50, è ripresa alle ore 14,20).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione finale del disegno di legge.

BOSSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOSSI. Signor Presidente, la storia della televisione privata è molto recente, se si considera che la prima emittente di questo tipo fu tele Biella, che prese il via il 20 aprile del 1971 e che trasmetteva attraverso una piccolissima rete cavo.

Solo tre anni dopo, nel 1974, si ebbe la prima trasmissione via etere ad opera di tele Firenze libera. È da notare, e da apprezzare, l'aggettivo libera, che nel nome dell'emittente toscana sottolinea come la televisione privata fu subito sentita come un conquista nel senso della libertà nel campo dell'informazione e dello spettacolo fino allora dominato, controllato o deformato dal monopolio di Stato.

In pochi anni nacquero molte emittenti, si scatenò una specie di ciclone che spinse nel 1976 la Corte costituzionale a liberalizzare il settore, riconoscendo con una famosa sentenza, il buon diritto all'esistenza dell'emittenza radiofonica e televisiva privata in ambito locale.

Naturalmente tanta libertà d'antenna, perdurando l'assenza di qualsiasi normativa, mostrò ben presto il rovescio della medaglia. Fu ad esempio giocoforza difendere i canali dalla concorrenza e cominciò così la corsa al trasmettitore di maggior potenza e si scatenò una vera e

propria lotta di quartiere, con frequenti risvolti giudiziari, lotta in qualche modo congelata dal censimento del Ministero delle poste che nel 1984 fece una radiografia dell'ubicazione delle frequenze, in attesa che il Parlamento approvasse una legge che fornisse criteri di certezza per il settore.

Ho voluto ripercorrere sinteticamente la storia dell'emittenza privata per sottolineare più efficacemente che il grave ritardo con cui è arrivata la legge che regolamenta l'emittenza spiega anche il tipo di logica che premia il disegno di legge in votazione. È evidente, attraverso il pur brevissimo *excursus* storico che ho fatto, che si sia lasciato che agisse indisturbata la logica del mercato, che da un lato semplificava il caos primordiale degli anni '70 ma dall'altro permetteva anche che si consolidassero posizioni privilegiate e oligopoliste.

Considerando i motivi da cui trae origine e spiegazione il ritardo di regolamentazione, io credo si possa affermare che esso è dipeso dalla logica e dalla volontà centralista dei partiti, che è in sintonia con ciò che è oligopolio e monopolio: oligopolisti i partiti del centro-destra, monopolisti la sinistra e il Movimento sociale italiano; una suddivisione che corrisponde alle due ideologie imperanti del liberismo centralista e del comunismo centralista, due filosofie frutto della medesima logica centralista, che si scontrano lungo un gradiente classista. Contemporaneamente, statalisti e dalla parte dei grandi interessi i partiti del centro-destra; solo statalisti il Partito comunista e il Movimento sociale italiano.

Fatte queste premesse, è più chiaro perchè nessuno qui abbia messo in discussione la RAI, ad esempio, con le sue reti lottizzate dai tre più grandi partiti, con il GR 3 al Partito socialista democratico e così via. È più chiaro perchè nessuno abbia messo in discussione il canone di abbonamento percepito dalla RAI; RAI che ha bisogno di un rapido risanamento economico e finanziario; RAI dove la gestione è stata e continua ad essere quella del vecchio «carrozzone» politico, con massiccia esposizione di fronte alle banche, con volontà di risanamento che latita, con personale in eccesso a causa delle assunzioni clientelari e così via, mentre continuano a mancare adeguati criteri editoriali e produttivi. Tutte verità sacrosante che nessun partito ha interesse a criticare a fondo.

Credo che sia impensabile che si possa pretendere che solo dalla parte dell'emittenza privata ci debbano essere regole di continenza, se non si ammettono le stesse regole dalla parte dell'emittenza pubblica.

Messe così le cose, visto che i grandi *networks* sono milanesi, in questi giorni sembrava di assistere ad uno scontro tra statalismo e oligopolismo, e questo scontro assumeva anche aspetti che caratterizzano lo scontro più generale in atto nel paese tra la Milano liberista e la Roma politica centralista, che sappiamo madre di spartizioni, di intrecci anomali tra gruppi economici pubblici e privati, tra gruppi mafiosi.

Ciò che però è veramente mancato in Aula, signor Presidente, e manca nella legge, è la volontà di salvaguardare la piccola emittenza, per la quale io penso sia necessario attivarsi il più rapidamente possibile per approntare un apposito disegno di legge.

La posizione della Lega lombarda-Lega Nord non può che essere quella di astensione davanti ad un disegno di legge che si preoccupa esclusivamente di oligopoli e di monopoli.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non so più che cosa dirvi per esprimere il mio dissenso su questa legge, una legge cosiddetta sull'emittenza ma che in realtà avrebbe dovuto avere altri titoli.

Dopo ore e ore di discussione, dopo un tormentone senza fine e senza alcun risultato concreto, fra poco la maggioranza voterà a favore di questa legge partita male e finita nello stesso modo.

Io dico tranquillamente che si è persa l'occasione per fare una buona legge, eppure di tempo a disposizione - lo ricordava anche lo stesso ministro Mammì - ne avete avuto: ben 14 anni.

Praticamente con questa legge si accetta l'esistente, si fa qualche limatura ma la sostanza resta: si tratta di spartizione (sottolineo «spartizione»), cioè metà alla RAI, metà all'unico privato, su tutto, risorse e proventi, con buona pace di tutti, naturalmente.

Si sacrificano capacità, interventi, esperienze locali, e quando dico questo è chiaro che mi riferisco al sacrificio che con questa legge subiranno le televisioni locali, le televisioni libere.

Si è parlato - ed io dico a sproposito - di riforma del sistema radiotelevisivo; in realtà, in questi lunghi mesi ci si è occupati soltanto di *spot*, di tempi, di percentuali di pubblicità da spartirsi e solo su questo si è incentrato lo scontro politico; legittimo - per l'amor del cielo - ma non credo proprio che un grande movimento civile nel paese fosse in ansia e soprattutto che lo scontro in atto avrebbe portato alla crisi di Governo con tutte le conseguenze del caso. Molto probabilmente qualche forza politica e qualche partito hanno creduto a questo risultato; io non ci ho mai creduto, proprio perchè la Democrazia cristiana è risultata essere il partito che più di tutti gli altri, anche più di quelli di sinistra, attua e utilizza il centralismo democratico in modo ferreo: il partito decide e anche se con qualche dissenso tutti si allineano.

In questi giorni abbiamo condotto una battaglia politica importante perchè erano in discussione i criteri di democrazia e le questioni di libertà, ma senza affrontare nessuno di questi temi e senza portare a casa nessun risultato. Non si offenda nessuno, ma io avrei preferito dedicare altrettanto tempo ai problemi che attanagliano il paese. Gli italiani sono già andati in ferie da qualche giorno e già ci è stato preannunciato che avremo un autunno pesante e un inverno pieno di incognite; una stangata fiscale mentre noi facevamo finta di discutere gli *spots* il Governo già ce l'ha data e se ne preannunciano altre con la prossima legge finanziaria; e con le prossime stangate fiscali ci saranno purtroppo anche licenziamenti e aumenti dei prezzi.

Stiano tranquilli gli italiani: la stessa tensione di questi giorni sarà usata per colpirli sulle cose importanti. Spero solo che i colleghi, che abbiamo visto così appassionati nell'affrontare questo provvedimento, dedichino la stessa passione ideale e morale ai problemi che si affronteranno alla ripresa dell'attività parlamentare.

Quella che state per approvare era ed è una legge sbagliata, che non ci ha appassionato più di tanto proprio perchè si è palesata agli occhi di

tutti come una ratifica di ciò che era stato deciso al di fuori del Parlamento. Ecco perchè abbiamo denunciato in tutti questi mesi la mancanza di volontà del Parlamento di risolvere questioni nodali ed importanti; non so se la Corte costituzionale metterà in discussione questa legge, ma certamente ci sono tutti gli elementi perchè la Corte la dichiari incostituzionale e perchè venga rinviata al consesso internazionale, alla Comunità europea per tutti i problemi che sono stati sollevati anche nelle ultime ore.

Su molte questioni il disegno di legge è stato del tutto carente, ma su altre questioni altrettanto importanti il provvedimento è stato peggiorato, perchè in questo empito così disperato la legge è stata peggiorata sulle questioni dell'autarchia imponendo la trasmissione di film di produzione italiana almeno per il 50 per cento: questo è un insulto all'europesismo e al libero mercato, come giustamente hanno detto il collega Strik Lievers e il presidente Andreatta e gli altri che sono intervenuti.

Il provvedimento è stato ad esempio peggiorato per molti versi per quel che riguarda le norme relative alla campagna elettorale nelle televisioni private, che nel testo precedente avrebbero dovuto rispettare ciò che viene previsto per la televisione di Stato, mentre ora è stata completamente cancellata la norma che obbliga le televisioni private e locali a concedere uno spazio giusto a tutte le forze politiche presenti nello scontro elettorale.

La legge è stata peggiorata per quanto concerne il film d'autore. Tutti si sono sbracciati per difendere i film d'autore che vengono interrotti. Lo hanno fatto giustamente, ma nessuno si è accorto che è stata introdotta una norma che praticamente vieta la trasmissione di opere d'arte di registi famosi come Pasolini, Buñuel, Malle e Visconti che, essendo vietati ai minori di 18 anni, non potranno più essere visti in televisione. Alla Camera dei deputati è stato approvato, infatti, un emendamento che vieta in pratica la proiezione di quei film.

Con riferimento ad altri aspetti della legge, si potrebbe dire che su di essa si sono ulteriormente abbattute logiche che la rendono inaccettabile. Ad ogni modo, con questa legge si chiude una vicenda poco bella. Abbiamo perso un'occasione molto importante per riformare il sistema radiotelevisivo. Spero comunque che alla ripresa dell'attività politica si possa cominciare seriamente a discutere una revisione degli aspetti più importanti. Certo, alcuni aspetti vengono rinviati ad un futuro non prossimo (e questa è un'altra delle anomalie), ma nel momento in cui certe questioni verranno affrontate ritengo che si possano apportare alla legge modifiche che la miglioreranno. Pertanto, sembrerà anche paradossale, ma è meglio avere una legge che avere l'anarchia del momento. Vorrà dire che ripartiremo con maggior lena affrontando gli specifici problemi e sperando di avere più alleati di quanti ne abbiamo avuti in questa battaglia. *(Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista)*.

RIZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZ. Signor Presidente, i senatori della Südtiroler Volkspartei voteranno a favore del provvedimento per due ragioni.

In primo luogo, non può essere negato che questa legge colma un vuoto e regola un settore che da tempo doveva essere disciplinato. Anche noi siamo dell'avviso che la legge non è perfetta, ma con l'attuazione della normativa comunitaria e con lo sviluppo delle trasmissioni via satellite tutte le questioni relative agli *spots*, al tetto e via dicendo troveranno comunque una regolamentazione unitaria.

In secondo luogo, il disegno di legge accoglie due emendamenti presentati da me medesimo e dal senatore Rubner, che sono per noi di grande rilievo. L'uno, recepito nell'articolo 2, stabilisce che il servizio pubblico radiotelevisivo affidato in concessione alla provincia autonoma di Bolzano riveste carattere di interesse nazionale. L'altro, è stato recepito nell'articolo 26 e in base ad esso per i programmi della concessionaria pubblica in lingua tedesca, francese, slovena e ladina la riserva a favore delle opere comunitarie della CEE comprende le produzioni, le acquisizioni e le lavorazioni che pervengono dalla Svizzera, dall'Austria e dalla Jugoslavia. Si tratta di due emendamenti ai quali abbiamo dato molto rilievo e che riteniamo di grande importanza.

Per le anzidette considerazioni, i senatori della Südtiroler Volkspartei voteranno a favore del disegno di legge che disciplina il sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

PAGANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI. Signor Presidente, signor Ministro, è del tutto ovvio che ci troviamo di fronte ad un disegno di legge il cui significato politico è assolutamente prevalente rispetto a quello normativo. Non che il significato normativo sia ininfluenza: tutt'altro, anzi tocca il sistema dell'informazione che già oggi è l'asse portante della società e a maggior ragione lo sarà nel futuro, tanto che, non ingiustamente, taluni tendono a specificare la cosiddetta società postindustriale chiamandola società dell'informazione. L'informazione quindi è importantissima e lo è in particolare quella televisiva, ma non intendiamo certo parlare di questo, perchè è a tutti noto.

Ciò che merita una riflessione è il perchè si sia lasciato crescere ininterrottamente per quindici anni in Italia questo nuovo campo di azione, questo nuovo campo di intervento, in assenza di regole e di leggi, mascherandosi dietro il mito del cosiddetto servizio pubblico monopolistico, quando ben si sapeva che quest'ultimo non avrebbe potuto reggere all'impatto dell'avanzamento della società. Cosicché ci siamo trovati in un clima da *Far West* e in questa situazione il sistema televisivo è cresciuto secondo l'unica legge possibile: quella del più forte. Ora, in buona sostanza dobbiamo prendere atto della realtà in essere e fotografarla cercando di porre dei limiti e delle regole per il futuro onde evitare situazioni di monopolio che potrebbero anche divenire molto pericolose. Questo è ciò che caratterizza il provvedimento che ci troviamo a discutere: è ciò che si può fare nell'attuale situazione.

Certamente il disegno di legge esce dal Parlamento (questo dobbiamo riconoscerlo) in forma più restrittiva rispetto a come vi era entrato. Possiamo anche discutere - e lo si è fatto - delle responsabilità di questa situazione; se cioè il *Far West* sia stato artatamente voluto o se sia dipeso dalla disattenzione o dalla sottovalutazione del fenomeno da parte del Parlamento e del Governo. Ma tant'è: questa è la situazione e dobbiamo prenderne atto. Il disegno di legge che stiamo discutendo non è certo esaustivo o risolutore di tutta la problematica del servizio di emittenza radiotelevisiva. È solo un provvedimento di prima approssimazione che prende atto dell'esistenza di emittenti private e stabilisce il loro diritto ad esistere cercando di regolare alcuni aspetti soprattutto di mercato e di proprietà. A nostro avviso, questo è purtroppo l'aspetto prevalente, tanto che saremmo tentati di definire questa più che una legge sull'emittenza, una legge che regola il mercato dell'emittenza.

Notava giustamente il senatore Strik Lievers come questo disegno di legge, che dovrebbe regolamentare il servizio pubblico e privato di emittenza, non si preoccupa neppure di definire i compiti, i limiti, i diritti e i doveri dell'uno e dell'altro, se non sotto l'aspetto commerciale e di mercato. Quali caratteristiche debba avere il servizio pubblico per avere titolo ad essere definito tale e ad esigere un canone, questo testo non lo esplicita. Si tratta di un aspetto non teorico e non secondario, se pensiamo ai recenti eventi che hanno caratterizzato alcuni servizi del TG1.

Quindi ribadiamo il giudizio sul disegno di legge al nostro esame. È un provvedimento di prima approssimazione che apre un processo appunto di approssimazioni successive. È un provvedimento incompleto e non esaustivo del problema. Tuttavia, signor Ministro, è l'unica norma (non certo la migliore, perchè non concordiamo, signor Ministro, con la sua definizione) che si poteva varare. Entro questi limiti realistici e oggettivi, il Gruppo socialdemocratico ha valutato i contenuti del disegno di legge e, sempre entro questi limiti, darà il suo assenso.

Vi è poi l'aspetto politico e generale che accompagna il provvedimento in una misura ben superiore a quella che normalmente accompagna ogni legge. Intendiamo dire che la battaglia politica che su di esso si è scatenata è del tutto sproporzionata ai suoi contenuti; non è sufficientemente motivata dalla difesa dei principi che si intendono scomodare ed ha comportato anche conseguenze al limite della crisi di Governo e forse dell'interruzione della legislatura, che avrebbero meritato più nobili legittimazioni che pure non sono mancate negli ultimi tempi.

Non siamo così ingenui da non capire che si è trattato del classico *casus belli* teso a conseguire altre finalità, ma ci sembrava che la scelta del *casus* avrebbe potuto essere anche più credibile. Non riteniamo, infatti, molto credibile motivare le dimissioni di cinque prestigiosi ed importanti Ministri con la protesta contro l'inosservanza, peraltro anche ammessa con l'ordine del giorno che abbiamo votato, delle direttive comunitarie. Ciò non è credibile in un paese come l'Italia che vanta 39 sentenze di condanna dell'alta Corte da eseguire (cioè il 40 per cento

delle sentenze emesse) 46 ricorsi pendenti per inadempienze di direttive comunitarie; 7 doppie condanne per avere disatteso il giudicato. Deteniamo il primato europeo dell'inadempienza e se la rigidità e la coerenza che si sono volute usare in questo caso fossero state usate prima o saranno usate nel futuro, credo che dovremo proprio rassegnarci ad avere Governi senza ministri.

I veri motivi quindi sono altri. Sono motivi interni, esterni, trasversali ai partiti e non intendiamo certo esaminarli in questa sede dove però intendiamo sottolineare la nostra preoccupazione per incidenti di percorso derivanti da cause e disegni poco chiari che comunque non prefigurano scenari chiari e politicamente percorribili, ma dai quali possono derivare conseguenze estremamente pericolose. La più pericolosa tra queste potrebbe essere l'interruzione traumatica della legislatura in una situazione di confusione e di scomposizione del quadro politico.

Il giudizio dei cittadini non potrebbe essere certo che pesantemente negativo non tanto su questo o su quel partito, ma sul complesso del sistema dei partiti. Ribadiamo, quindi, in questa sede la posizione del Partito socialdemocratico, così come espressa dal suo segretario, senatore Cariglia, in questa stessa Aula, mercoledì scorso, in occasione della fiducia al Governo. Ribadiamo la proposta di una ridefinizione di un patto di legislatura tra le attuali forze di maggioranza, che è l'unica possibile, che abbia come obiettivi principali quello di ridare efficienza allo Stato tanto nelle sue strutture quanto nelle sue istituzioni, attuando le opportune riforme tra cui *in primis* la riforma elettorale.

Su tale strada di chiarezza e determinazione riteniamo che il Governo, che certo non esce rafforzato dalle vicende che hanno contrassegnato l'approvazione della legge sull'emittenza televisiva, possa ritrovare tutto lo slancio necessario per continuare un lavoro che certo è più positivo di quanto possa apparire ad una analisi condizionata da taluni incidenti di percorso.

Questa stessa legge, ad esempio, che pure è opinabile e discutibile, come tutti abbiamo riconosciuto, è però una legge che viene fatta dopo tanti anni di «panchina», di lista di attesa, dopo tanti anni in cui i precedenti Governi non avevano potuto portarla a conclusione. Se mi consentite, questo è un fatto positivo. Molte altre leggi, che avevamo in giacenza, sono state portate a termine in quest'ultimo periodo di tempo e lo ha ricordato il Presidente del Consiglio nella sua replica alla fiducia e in altre occasioni recenti. Tra queste vorremmo ricordare anche leggi che hanno suscitato discussioni, ma che proprio per questi motivi, non erano state affrontate: la legge sulla droga; la riforma della scuola elementare; le nuove norme sui procedimenti amministrativi; la legge sugli extracomunitari; la legge comunitaria. Se consentite un riferimento interno, il Senato ha approvato la settimana scorsa la legge sul regime dei suoli e sulle espropriazioni quando erano dieci anni che non eravamo coperti sotto questo profilo.

Si tratta di fatti positivi ed è certamente merito del Governo - lo dico con particolare riferimento alla guida che il presidente Spadolini assicura al Senato - ma sicuramente anche del Parlamento e del Senato in particolare, presidente Spadolini, che nonostante gli attacchi concentrici cui è sottoposto ha nettamente cambiato i suoi ritmi

produttivi e produce certamente molto di più per numero, argomenti ed importanza di quanto abbia prodotto in altre legislature.

Sarebbe molto irresponsabile spezzare questo *trend* in una situazione di confusione che al momento non presenta altre chiare, percorribili, immediate alternative. In tale contesto riconfermiamo il nostro voto favorevole a tanta travagliata legge, considerandola non certo esaustiva dell'argomento, non certo la migliore possibile, ma l'unica possibile. Questo riteniamo sia dovuto al clima politico che artatamente si è creato attorno ad essa e quindi la nostra approvazione vuole costituire anche un messaggio di responsabilità ad evitare situazioni più pericolose. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra. Commenti del senatore Pollice*).

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, dichiaro con tranquilla coscienza il voto contrario dei senatori radicali e verdi, dei senatori Boato e Strik Lievers del Gruppo federalista europeo ecologista. Non credo che gli italiani in vacanza o, ancor più, gli anziani e gli emarginati rimasti nelle città poco solidali, si siano appassionati al nostro dibattito, tutto politico o, meglio, di potere, e che nessuna attenzione ha posto ai valori, ai principi e alle regole della libera informazione. Denunciamo la prevaricazione che il Parlamento ha subito.

La questione del servizio radiotelevisivo o, meglio, dell'informazione, che è fondamentale perchè una democrazia sia tale, cioè perchè i cittadini abbiano la garanzia di essere informati con obiettività e completezza e siano quindi in condizione di decidere sulle scelte della vita propria e delle generazioni future, è stata cancellata.

Questa legge, che porta come titolo ambizioso: «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato», in realtà non affronta la regolazione del servizio pubblico che rappresenta l'asse centrale del sistema informativo italiano. In realtà, elude tutti i problemi, le grandi questioni che noi abbiamo posto, che sono quelle delle garanzie dell'informazione, ma sarebbero state anche quelle di porre condizioni per evitare quella pratica lunga di lottizzazione di servizio non pubblico ma privato appaltato a correnti politiche e a partiti, che non ha garantito libertà di informazione e pluralismo, come invece si dice.

Questa legge è oggi pericolosa perchè pone la RAI nelle condizioni di diventare, da luogo di spartizione partitocratico, soggetto dominato dalle regole selvagge del mercato.

Siamo estremamente preoccupati e contrari a questa legge. Già nel 1982-83 dicevamo che si era in ritardo per intervenire su una realtà che cominciava a correre con una dinamica incontrollabile. Già nel 1982-83 non si parlava più di televisioni libere, quelle che aveva iniziato anni prima Enzo Tortora; già allora, però, si parlava di televisioni private. Questa differenza di linguaggio, questa differenza semantica poneva già la grande diversità. Ed oggi noi cosa facciamo? Una legge che non è di riforma, ma di fotografia di una situazione non della realtà; una fotografia di illegalità e di incostituzionalità di un monopolio privato,

impedendo quindi il sorgere e l'esistere di nuove imprese di informazione locale che garantiscano la capacità di informare sui fatti che riguardano la vita della gente. Tutto si riduce platealmente ad un dibattito come quello che si è svolto qui sugli *spots*, sul mercato pubblicitario, su Berlusconi e sulla RAI.

Tutto questo ha fatto da schermo alle grandi questioni. Noi non siamo iscritti nè al partito di Berlusconi, nè al partito della RAI, e neppure al partito di quelli che hanno le «casacche» dell'uno e dell'altro.

È per questo che diciamo di no a questa legge e diciamo anche, signor Presidente e signor Ministro, che il Senato è stato offeso in questa occasione perchè in nome della ragione di Governo, della ragione di maggioranza, si è detto, si è sostenuto e si è fatto in modo che si approvasse a tutti i costi immediatamente, in questa calura agostana, una legge che, violando la direttiva europea, entrerà in vigore con tempi molto lunghi, contrastando con l'immediatezza del voto che ci è stato richiesto.

La verità è una sola: si voleva dare un messaggio politico, si voleva esercitare una prova di forza e, a prescindere dal merito, non si voleva che questo testo tornasse alla Camera dei deputati, anche se è stato notevolmente peggiorato in molti punti e nonostante il fatto che, rispetto agli emendamenti presentati dal collega Strik Lievers, il ministro Mammì molte volte ha dovuto riconoscere che avevamo delle buone ragioni. Ma in questo Parlamento non bastano le buone ragioni, ed addirittura si considera un insulto l'esistenza di una maggioranza che su alcuni punti si esprime, si esprimerebbe o dà l'idea di volersi esprimere liberamente. Questa è la gravità della situazione, signor Presidente e signor Ministro.

Quindi, noi diciamo che abbiamo subito anche le fiducie: non tecniche, ma tutte politiche. Ed abbiamo sentito parlare fuori di qui di «rospi ingoiati» che saranno rispediti al mittente, facendo peraltro un lungo tragitto dalla Tunisia sino all'Italia; abbiamo sentito demonizzare un cosiddetto partito trasversale, pericoloso per gli equilibri di Governo e della maggioranza; abbiamo sentito altre voci che preannunciano sciagure. In realtà, da chi si è esercitato nella pratica del superpartito al centro ed in periferia non accettiamo queste lezioni. Sappiamo in realtà che vi è la necessità di una riforma della politica, che occorrono nuove regole istituzionali ed elettorali per rinnovare la Repubblica.

Il Governo ha fatto ricorso alla fiducia non perchè il merito degli emendamenti o la sostanza della legge fosse essenziale per la sua sussistenza. Peraltro, questa legge - mi sembra - è stata misconosciuta in parte dallo stesso Ministro proponente, in parte dal Presidente del Consiglio, in parte ancora da chi non è al Governo ma sul Governo può molto. In realtà, tutto questo è stato fatto per mettere alla prova il dissenso della sinistra democristiana, per verificare cioè se quel dissenso, dopo le dimissioni dei cinque Ministri, si sarebbe spinto fino alla crisi di Governo. La disciplina ha prevalso, ma l'inadeguatezza del Governo e la necessità di immaginare il nuovo come contenuti ed anche come modalità del fare politica si imporranno di forza.

L'autunno sarà la stagione non della caduta delle foglie, ma probabilmente, possibilmente, della caduta di un modo di fare politica

inadeguato. E dobbiamo dire che i *referendum*, per i quali si sono presentate le firme nei giorni scorsi, costituiranno un banco di prova di questo stormire di foglie. Ci rivedremo a quell'appuntamento, perchè noi riteniamo che le questioni che interessano la gente di questo paese siano tante. Le ricordava prima il collega Pollice; sono questioni gravi, e le voglio ricordare anch'io: acqua, aria, ...

PRESIDENTE. Fuoco!

CORLEONE. Fuoco, certo, perchè questo paese muore non solo per aria irrespirabile, per acqua imbevibile, ma anche perchè viene bruciato dalle speculazioni di ogni tipo. Questo paese soffre di tutto.

Ebbene su questo ci ritroveremo; su questo c'è bisogno di fare presto perchè il tempo che abbiamo a disposizione non è lungo per salvare non solo la Repubblica, ma anche questo paese. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e del senatore Pollice. Congratulazioni*).

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi senatori, il Gruppo repubblicano esprimerà voto favorevole al disegno di legge sulla disciplina radiotelevisiva. Certamente, il provvedimento, che attende il voto definitivo del Senato, è per sua natura di grande rilievo. Esso, infatti, attiene ed incide su uno dei momenti fondamentali di una società fondata su ordinamenti democratici: la libertà dell'informazione che può essere garantita solo da una pluralità di voci.

Sta, quindi, nella natura, nella sostanza delle norme che abbiamo esaminato, discusso e votato, il fatto che la gestazione del provvedimento abbia comportato un *iter* tanto faticoso, tanto più faticoso perchè si presentava su una scena alla quale si erano prepotentemente presentate forti realtà su un territorio abbandonato a se stesso e in assenza totale di regole.

Questioni di principio venivano dunque a collidere con situazioni di fatto, delle quali sarebbe stato difficile, anche se non impossibile, non tenere conto.

Malgrado questo gravoso impaccio, che ha indubbiamente influito sulla nostra opera, i repubblicani reputano che la normativa che stiamo per varare definitivamente meriti apprezzamento, soprattutto nei suoi punti più rilevanti ed essenziali, che riguardano, da un lato, la pianificazione delle radiofrequenze e il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione e la distribuzione sul territorio degli impianti televisivi e, d'altro lato, le norme relative al divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazioni di massa e gli obblighi dei concessionari.

Questi sono i contenuti più rilevanti e più importanti del disegno di legge, sui quali il nostro consenso è pieno, perchè le prime norme mettono ordine in un campo assai delicato, anche per i riflessi che hanno su attività estranee al campo della radio e della televisione e

danno spazio ordinato alle iniziative in atto e a quelle nuove che si porranno sul mercato, mentre le seconde hanno un impatto effettivo per impedire la formazione di monopoli dell'informazione, sia con riferimento all'intreccio dei vari mezzi attraverso i quali essa si attua, sia con riferimento alla possibilità che nuovi operatori, oltre a quelli esistenti, si affaccino sul mercato.

Quanto al resto (e mi riferisco alla questione degli *spots*, pubblicitari sui quali si è fatto tanto clamore), anche qui si sono adottate norme che a noi appaiono congrue non solo in relazione alla ineludibile situazione di fatto esistente, ma in relazione alle necessità delle imprese televisive.

D'altronde, esse sono sostanzialmente in linea con l'articolo 11 della direttiva CEE del 3 ottobre 1989, n. 552. Nei suoi passaggi essenziali, dunque, la normativa può essere da noi votata con la convinzione che essa rappresenti il miglior punto di equilibrio che poteva oggi essere raggiunto e con la convinzione che essa pone principi e norme utili e producenti ai fini della salvaguardia di un sistema che consenta libertà e pluralità di voci.

Quindi voto favorevole ad una legge che è importante, ma che è stata strumentalmente caricata di significati politici che vanno assai al di là delle norme pur di rilievo in esse contenute, sicchè il dibattito è stato sostanzialmente fuorviato dal contenuto suo proprio, sommando così fatica a fatica per lei, onorevole Ministro, che ha dovuto affrontare e risolvere le questioni di merito certamente in un quadro panoramico difficile, a volte tempestoso.

Noi intendiamo, annunciando il voto favorevole, esprimere a lei, onorevole Ministro, il più ampio riconoscimento per l'opera puntuale, intelligente, paziente, soprattutto, svolta fin dal momento del concepimento della legge per condurre in porto un'opera indubbiamente difficile. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

MALAGODI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGODI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge che abbiamo ora concluso è un *corpus* assai complicato e per la quale ci siamo sforzati di raggiungere l'insieme.

Abbiamo redatto in prima lettura in Senato e poi si è redatto, con notevoli differenze, in seconda lettura, nella Camera dei deputati; nella terza lettura, in Senato, abbiamo tralasciato ogni ulteriore novità: donde una lettura praticamente identica.

Ciò non ha però evitato in certi casi, e in specie nell'opposizione, lunghe letture od orazioni, particolarmente quando il Governo poneva la fiducia su punti specialmente sensibili. Tali letture sono state sensibili in misura minore da parte della maggioranza: può darsi che esse fossero un po' troppo sensibili da una parte e dall'altra. Può darsi che ciò implichi una qualche modifica nel nostro Regolamento e può darsi di no, o solo un ritocco: vedremo.

Certo, nella parte della sinistra democratica cristiana c'è stata nel complesso una disciplina che abbiamo apprezzato. Un contrasto fra

sinistra e centro e destra democratico-cristiana c'è sempre stato, dalla prima legislatura in poi, e ciò ripeto, è apprezzato oggi anche nel contrasto all'interno del Partito comunista e nella richiesta, ancora non basata su una socialità concreta, che porta il nome un po' astratto di socialismo liberale e che si divide in due nomi, ideologico e pratico, la cui separatezza rende ancora più concreta la possibilità che svanisca nel vuoto.

È probabile che entro un certo tempo la legge dell'emittenza abbisognerà di ritocchi e di cambiamenti: ne approfitteremo in questa o in una nuova legislatura (*Applausi dal centro*).

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SANESI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ritengo un atto puramente formale questa dichiarazione di voto a nome del Gruppo del Movimento sociale italiano. Dopo l'intervento effettuato in sede di discussione generale dal collega Visibelli, che mi siede accanto, dopo l'intervento, sempre in sede di discussione generale, del collega Mantica, dopo quanto abbiamo ascoltato in quest'Aula, sempre più sorda e sempre più vuota, cosa dobbiamo aggiungere?

GOLFARI. Un'Aula grigia.

SANESI. Grigia lo diremo dopo.

Aggiungo lo sconforto per avervi partecipato come parlamentari che sono stati oggetti e non soggetti di un dibattito che li ha posti al ludibrio della gente come se fossimo degli ascari della RAI o di Berlusconi: questa è la realtà! (*Applausi del senatore Visibelli*). Questo è il fatto saliente che emerge alla fine del capitolo che doveva intitolarsi «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» e che è stato invece la benedizione legislativa allo sbocciato duopolio RAI-Berlusconi.

Se avessimo potuto discutere il presente disegno di legge che ci apprestiamo a votare, avremmo potuto migliorarlo. Noi senatori, che per due volte abbiamo esaminato gli articoli di questa legge, vuoi per un Regolamento prima, vuoi per i voti di fiducia poi, vuoi per il contingentamento dei tempi infine, abbiamo avuto la plastica ed esemplare prova della crisi che attraversano le istituzioni, tanto che io ripeto a me stesso, e colgo l'occasione per dirlo ai banchi del Governo, a voi tutti, che di questo male si muore: attenzione, signori del Governo, si può morire anche di voti di fiducia.

RAI e Berlusconi sono stati i protagonisti di queste giornate parlamentari: ognuno di essi ha messo in carriera quanto ha ritenuto più opportuno, nulla potendo la nostra volontà o la nostra intelligenza contro una maggioranza che è andato cocciutamente avanti a testa bassa, facendo leva sui numeri e soltanto su quelli e non sul buon senso che doveva, che poteva prevalere in questa occasione.

Da questa situazione, amici di Scalfari, vi siete fatti sentire e ride Scalfari di questa situazione.

RASTRELLI. Piange, piange!

SANESI. Ride, Scalfari, per il momento ride!

L'attuale sistema radiotelevisivo, torniamo a ribadirlo prima di tutto e soprattutto, non garantisce il pluralismo dell'informazione. Già Visubelli, col suo teorema sul tripartitismo della RAI ha messo a nudo la verità su un ente che è divenuto un rubinetto a tre vie, come si dice nelle distillerie, da ciascuna delle quali esce ogni sorta di vino e di vinello, tanto che egli ha definito «fetcchia» il risultato al quale si perviene, fatta l'analisi del prodotto.

È inutile, onorevoli colleghi, parlare di egemonia della RAI su Berlusconi o viceversa: la natura pubblica della RAI, che il canone radiotelevisivo sanziona come tale, la rende più titolare di responsabilità e quindi di doveri nei confronti del cittadino. Ma se viene a mancare l'imparzialità - e di questo noi accusiamo le reti pubbliche - cade tale presupposto, e su questo bene hanno fatto i senatori comunisti a glissare, essendo loro i gestori della terza rete. Che poi danni alla maggioranza possano derivare dal TG1, come ebbe a rispondere il presidente del Consiglio Andreotti ad una mia interruzione sul voto di fiducia al Governo, è un incidente di percorso; capita a tutti ed è capitato anche a me che ho lavorato per quattro anni in un giornale democristiano, dal '49 al '53 al «Mattino dell'Italia Centrale», tanto che nel '53 fui mandato via perchè allora imperava Bernabei che era un uomo del presidente Fanfani e quindi mi dissero che un missino non poteva continuare a lavorare al «Mattino». Ho detto questo perchè posso capire come accadono incidenti di percorso.

La lottizzazione è il modo con il quale si ammorbidiscono le ganasce degli oppositori, ma è anche così che si mettono nella condizione di essere ricattati e quindi ricattabili gli avversari politici di tutti i colori, anche di quelli di casa. È un modo di interpretare la politica che l'onorevole Andreotti ha messo in moto da 45 anni ed è così che è riuscito a logorare le fibre più forti e direi anche le più sprovviste che in questi ambulacri della democrazia parlamentare fanno il girotondo o si dedicano a sonni gratificanti se freschi, pur in questa fase di agosto.

Ritornando al merito della legge, la preoccupazione maggiore doveva essere riservata alle televisioni locali; si è persa una grande occasione per compiere finalmente un atto di giustizia. E non ci si venga a dire che il problema non è stato affrontato, per lo meno dalla nostra parte politica, con sufficiente energia: noi abbiamo rinunciato ieri alla illustrazione degli emendamenti, ma è stato un atto di dignità che ci ha contraddistinto e del quale noi ci vantiamo.

Sia in prima lettura che nella seconda, per quanto ci ha concesso un Regolamento che continuo a chiamare stalinista, presidente Spadolini, io e il senatore Visubelli abbiamo fatto per intero tutto ciò che era possibile fare, cercando di superare gli scogli regolamentari con fantasia e con passione e i colleghi dell'8ª Commissione ce ne possono dare atto. È strano che sia io ad affermarlo in questa Aula a nome del mio Gruppo, ma noi abbiamo operato ed operiamo sia in Commissione che in Aula come se la creatura fosse nostra, lasciando gli altri irridere su atteggiamenti che possono sembrare solo garantisti o legalitari. Il fatto è che il nostro modello di vita è questo e da questo facciamo

discendere il nostro modo di operare in tutti i luoghi dove andiamo a rappresentare il popolo italiano.

Dobbiamo sottolineare come l'esame del provvedimento che voteremo tra poco sia l'aspetto emblematico delle molte occasioni che si sono perdute sul piano internazionale e particolarmente su quello istituzionale. La Camera ci rinvia un disegno di legge accusandoci di averlo scritto male; noi respingiamo la tesi dei deputati e opponiamo il fatto di averlo scritto meglio; in mezzo a questo ping-pong vi è uno stato di profonda crisi che coinvolge, primo tra tutti, l'Esecutivo, caro ministro Mammi. Noi sentiamo il travaglio della maggioranza nell'approvare la legge. È proprio per queste ragioni che aggiungiamo oggi agli antichi altri motivi di sfiducia nei confronti di questo Governo e che dichiariamo un «no» ad un disegno di legge che nasce vecchio e non risolve la situazione di duopolio. La conclusione di questa legge è stata, come dicevo prima, la legittimazione di un duopolio, il che ci induce a chiedervi se in Italia abbiamo, o meglio avete, più padroni contrari alle garanzie di pluralismo.

Mi avvio a concludere, signor Presidente, e se avrò rubato qualche minuto in più credo che me lo concederà; d'altro canto, abbiamo lasciato 53 minuti a quest'Aula perchè potesse disporre.

Voi avete affrontato questa legge considerando l'aspetto e la importanza del mezzo televisivo in rapporto alla dimensione economica della grande emittenza. Da ciò è discesa la beffa nei confronti delle piccole radiotelevisioni, dimenticando quanta parte esse hanno avuto nel processo evolutivo dell'intero sistema televisivo.

Se il Senato non fosse stato ridotto ad un semplice luogo ove si compiono atti notarili di pura ratifica delle altrui volontà, partorite del resto in luoghi diversi dal Parlamento, avremmo potuto discutere ed affrontare i problemi dell'editoria connessi alla legge, parlando certamente dei rapporti tra informazione ed industria, di problemi resi ancor più gravi nelle ultime settimane in cui, volontariamente o no, si è posta la questione dei periodici, i quali, sia detto una volta per tutte, fanno opinione molto più dei quotidiani. Non lo abbiamo fatto ed intravediamo i motivi di questa arrogante corsa che comunque vi porterà all'approvazione della legge. Ma, a differenza di altre volte, la crisi che ha attraversato il Governo durante la discussione della «legge Mammi», che noi toscani definiamo, poichè ha molti padri, una «figlia di N. N.», e chi s'è visto s'è visto (lei mi capisce benissimo, signor Ministro), ha messo in evidenza l'incapacità della classe politica dominante di governare sia pur piccoli problemi, se confrontati a quelli epocali che sconvolgono attualmente il mondo. Ha fatto maturare una crisi, per cui si aprono oggi questioni di potere all'interno della Democrazia cristiana; non più tra la Democrazia cristiana ed il paese, ma all'interno della Democrazia cristiana e sui rapporti tra Democrazia cristiana e Partito socialista. La sceneggiata della sinistra democristiana è la riprova delle mie affermazioni. Caro Golfari, i continui richiami effettuati attraverso emendamenti riferiti a norme comunitarie poi trasformati in ordini del giorno danno un'ulteriore rappresentazione della sceneggiata in atto all'interno della vostra Democrazia cristiana di oggi.

Da qui il no che annuncio a nome del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, che è un atto politico convinto. Ci

avete costretti a rincorrere tempi e modi per essere pronti, come lo siamo stati, a tenervi testa. Lo abbiamo fatto con la dignità di sempre e con l'orgoglio di una comunità umana che non consente baratti di alcun genere con la propria coscienza. Per questo ribadiamo convinti il nostro «no» al vostro disegno di legge. (*Applausi dalla destra. Congratulazioni*).

RIVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIVA. Signor Presidente, signor Ministro, signori senatori, il Gruppo della Sinistra indipendente annuncia il proprio voto contrario al provvedimento, un voto contrario maturato in uno stato d'animo di grande amarezza.

Credo che con questa legge si tocchi il punto più basso che mai sia stato toccato sul terreno melmoso dell'intreccio tra affari e politica; stavolta più del solito gli affari hanno prevalso sulla politica. Il Governo del paese, e con esso la sua maggioranza (ma il Governo in particolar modo), non si è comportato come un Governo che dovesse maturare, come doveva, una legge sulle libertà, ma ha regolato degli affari; si è comportato nè più nè meno che come un consiglio di amministrazione. Di qui la nostra amarezza ed il nostro voto contrario nei confronti di un provvedimento che non si è curato di uniformarsi a quelle direttive della Comunità europea varate per presidiare quella libertà di concorrenza sul mercato economico che è il fondamento di molte libertà individuali. Questo consiglio di amministrazione non si è curato dei principi affermati nella Costituzione; non si è curato dunque della libertà dei cittadini e non ha fatto neppure gli affari propri, ma quelli di terzi.

Ecco perchè è amaro il bilancio che tiriamo. Tuttavia non ci sentiamo sconfitti affatto per questa battaglia, come credo che nè il Governo, nè i partiti della maggioranza possano considerarsi vincitori. Del resto, molti degli esponenti della maggioranza e dei più autorevoli, hanno già preso ampiamente le distanze con termini di giudizio negativi e molto pesanti nei confronti di questo disegno di legge. Sono curioso di sapere come farà dopo di me il rappresentante del Gruppo socialista a dichiarare il voto positivo su questo testo, dopo che lo stesso segretario del Partito socialista (che mi pare abbia una voce che conta parecchio in quel partito) ha già chiaramente detto che questo provvedimento non gli piace e non gli va bene.

Non ci sentiamo comunque sconfitti perchè abbiamo una certezza: ci penserà la Comunità europea e nel foro interno ci penserà la Corte costituzionale a raddrizzare i torti che questa legge imporrà al mercato e ai cittadini. Ma uno sconfitto c'è, signor Presidente: lo sconfitto è il Parlamento. Soprattutto in questa Aula c'era e si è apertamente dichiarata (non nascostamente) una maggioranza che avrebbe voluto una legge diversa e che l'avrebbe voluta su punti fondamentali, precisamente su aspetti che qualificavano il distacco dalla sfera degli affari per affrancare maggiormente i diritti di libertà dei cittadini in materia. Questa maggioranza è stata coartata, è stata requisita dall'abuso

reiterato di voti di fiducia. Certo, i voti di fiducia di per sè non impediscono la manifestazione del dissenso, ma certamente lo condizionano in modo pesante e non a caso poco fa sono ricorso al termine di «coartazione».

Un ulteriore motivo di amarezza da questo punto di vista ci fa rivolgere ai colleghi della sinistra democristiana. Non sono certo un maestro e non voglio dare i compiti delle vacanze a nessuno, però inviterei i colleghi della sinistra della Democrazia cristiana ad una riflessione.

Con molta modestia, con molta cautela, riflettiamo tutti assieme su un punto: avete aperto un serio dissenso politico nel nome di una grande questione di libertà e vi abbiamo apprezzato, ma allora vi chiedo – dinanzi ad una grande questione di libertà – perchè vi siete sentiti vittime ed ostaggi della questione di fiducia? Credo che la vostra sottolineatura, cari colleghi della sinistra democristiana, dei contenuti di libertà che in questo provvedimento non sono difesi, non sono tutelati, anzi a volte sono addirittura ristretti, colpiti e feriti, abbia aperto nella situazione politica italiana spazi di grande interesse e di grande dialogo. Ma in questo modo si richiudono, se dinanzi al ricatto (così lo chiamo e lo voglio chiamare) della questione di fiducia, la questione di libertà viene ridimensionata, diminuita a strumento politico.

Resta il fatto comunque, signor Presidente, di questo Parlamento che non è stato messo in condizione di esprimersi liberamente. È questa una constatazione di amarezza, la terza e l'ultima. Nei mesi scorsi noi tutti del Gruppo della Sinistra indipendente abbiamo assistito veramente con gioia autentica – sottolineo questo aspetto – a quella che era una nostra grande aspettativa storica: il crollo dei regimi che erano fondati sulla dottrina di Breznev. Purtroppo dobbiamo constatare che un nuovo tipo, altrettanto insidioso, anche se meno arrogante e appariscente, di dottrina della sovranità limitata si è fatto avanti sotto i cingoli dei voti di fiducia reiterati nella nostra democrazia. (*Commenti dal centro*).

Questo ci lascia la bocca estremamente amara, signor Presidente, ma noi manterremo il nostro impegno di difendere la democrazia anche da queste dottrine domestiche di sovranità limitata. (*Commenti del senatore Gallo*). (*Applausi dall'estrema sinistra*).

VELLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VELLA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame rappresenta un sicuro passo avanti nella definizione di una regolamentazione del sistema radiotelevisivo rispondente all'esigenza di garantire il pluralismo, l'obiettività, la completezza di sintesi delle comunicazioni di massa, un sistema dotato di una eccezionale forma di penetrazione nel campo sociale, politico ed economico.

La rottura del monopolio pubblico delle trasmissioni radiotelevisive realizzatasi per tappe successive a partire dalla metà degli anni '70 ha rappresentato un enorme progresso sul piano sociale, culturale e politico cui le note pronunce della Corte costituzionale non avrebbero

potuto aprire il varco senza l'impulso e il sostegno di una grande maturazione civile. Il passaggio dall'andamento monopolistico ad un ordinamento misto non poteva certo essere nè facile nè agevole. In sostanza l'intero sistema sociale e politico non è stato in grado, per molti anni, di dirigere il problema di transizione, di formulare nuove regole, di definire nuovi ruoli.

E non ci si può meravigliare se si considera come, nel momento in cui le istanze di apertura pluralistica stavano per esplodere, la cultura istituzionalistica, e non certo la meno qualificata, non fu in grado di proporre niente di meglio di una legge quale la n. 103 del 1975.

Per queste ragioni vanno ribadite le giuste finalità del disegno di legge in esame di definire un nuovo ordinamento radiotelevisivo, in grado non solo di raggiungere l'obiettivo - in sè più che apprezzabile - di porre termine alla attuale situazione di caos dell'etere - ma anche quello di dotare il paese di uno strumento di regolazione capace di rispondere alle complesse istanze d'ordine politico, culturale, economico, tecnologico che confluiscono nel settore. Non dunque una legge quale che sia, ma una legge valida, applicabile, senza peraltro inseguire intenti irrealizzabili di perfezione o di onnicomprensività.

In un ordinamento misto, comprendente il servizio radiotelevisivo pubblico ed imprese private, il conseguimento dell'obiettivo del pluralismo, della obiettività, della completezza della informazione intesa in senso lato, è legato alla salvaguardia della condizione di equilibrio tra differenti soggetti ed alla definizione del ruolo specifico da assegnare al servizio pubblico.

Nella disciplina che ci apprestiamo a varare si dettano regole dalle quali emerge con chiarezza la grande funzione che la concessionaria pubblica è chiamata a svolgere: garantire informazione e intrattenimento rispondenti ad elevati livelli qualitativi e professionali, garantire ai cittadini quella particolare forma di libertà di manifestazione del pensiero che si qualifica come diritto ad una informazione corretta, imparziale, completa.

Per sancire in modo chiaro la posizione di autonomia imprenditoriale della concessionaria pubblica e l'autonomia e responsabilità professionale di coloro che vi operano, si è opportunamente compiuta la scelta di non collocare il servizio pubblico in una campana di vetro ma di improntarlo a sistema unico al cui vertice è collocata la figura del Garante.

Non meno significativa è la scelta di prendere atto, realisticamente, degli inseparabili collegamenti tra l'informazione radiotelevisiva e la stampa.

Non possiamo neanche dimenticare che la libertà e il pluralismo delle informazioni non possono essere affidati soltanto ai meccanismi garantistici, profusi con dovizia forse eccessiva nel testo di riforma, ma presuppongono e richiedono la professionalità, la deontologia, la preparazione dei giornalisti e di tutti gli operatori del settore, che sono gli unici veri argini nei confronti delle pretese che possono giungere dal mondo politico ed imprenditoriale; nè importanza minore riveste la professionalità degli editori e dei proprietari delle testate.

Il testo approvato alla Camera, compatibile con la normativa comunitaria, stabilisce nelle norme riguardanti la pubblicità regole atte

ad assicurare l'equilibrio tra servizio pubblico e privato, pur nelle diversità dei ruoli.

Tale equilibrio era stato inopportunamente rotto, con la improvvida approvazione di un emendamento da parte di una maggioranza spuria, una maggioranza diversa da quella che si è assunto l'onere di sospingere verso la sua conclusione l'*iter* legislativo.

Si era tentato di inserire una limitazione della pubblicità in termini non soltanto quantitativi ma anche qualitativi, che si sarebbe risolta in un danno per le attività cinematografiche, teatrali, musicali e che avrebbe eroso i presupposti economici necessari per l'emittenza privata.

Non ha senso dare vita ad un ordinamento misto, se al tempo stesso si riduce drasticamente la concreta possibilità di vita per le imprese private specie quelle operanti a livello locale, nè va trascurato che l'industria cinematografica può avere un futuro soltanto se stabilisce con la televisione un rapporto non di conflitto, ma di anteposizione come avviene in molti altri paesi e come comincia ad avvenire anche nel nostro.

L'*iter* della riforma del sistema radiotelevisivo è stato lungo e tormentato e l'atteggiamento fermo e deciso dei socialisti, che sia al Senato che alla Camera dei deputati hanno dimostrato disponibilità per approfondimenti e modifiche migliorative della normativa, si è basato sulla convinzione che non potevano essere ancora accettati rinvii e vuoti legislativi.

I risultati raggiunti sono perfettabili, ma non possono essere accettate motivazioni strumentali per trasformare il dibattito in una pura polemica politica sottesa ad indebolire il Governo o diretta esclusivamente ad inveire contro i socialisti. Rimangono, infatti, ancora incomprensibili le dimissioni rassegnate da alcuni Ministri, nonchè alcune insistenti proposte di modifiche della riforma dell'emittenza radiotelevisiva già approvata dalla Camera dei deputati.

Da queste osservazioni riteniamo si possa altresì dedurre quanto siano ininfluenti le sottoscrizioni di proclami che demonizzano l'ipotesi di interruzioni anticipate della legislatura.

Per ultimo vogliamo osservare che la fiducia richiesta su alcune parti del disegno di legge si è resa necessaria a causa del ripetersi di una serie di comportamenti contrari alle regole di solidarietà politica di maggioranza e rivolti alla realizzazione di un disegno del quale non sono noti i chiaroscuri ma sono certi gli effetti destabilizzanti.

Senza addentrarci in altri specifici temi approfonditi nel dibattito parlamentare e nella consapevolezza che le difficoltà, dovute anche alla continua evoluzione tecnologica, siano state ampliate da molteplici interessi connessi alla materia trattata, crediamo sia utile sottolineare come la fiducia espressa da settori della Democrazia cristiana non pienamente convinti della validità del provvedimento legislativo ed il consenso finale sul disegno di legge - anche se non tutte le nubi si sono diradate e se è ancora necessario che torni il sereno su problemi fondamentali come quello relativo alle riforme istituzionali - allontana il pericolo del venir meno della solidarietà politica della maggioranza: e questo aspetto è un dato da registrare positivamente.

Nel momento in cui viene approvata una normativa così importante, vogliamo rivolgere il nostro vivo apprezzamento al ministro Mammi, cui vanno riconosciute doti di determinazione, di equilibrio e di intelligenza; e vogliamo ricordare l'opera appassionata e intelligente scolta dal relatore senatore Golfari nella fase della prima lettura al Senato.

LIBERTINI. Ma se si è dimesso!

VELLA. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo socialista ed esprimo la piena soddisfazione per il fatto che si è tolto dalle sabbie mobili un progetto di riforma serio e realistico che garantisce il pluralismo e l'obiettività dell'informazione, nella convinzione che il nostro contributo è stato determinante per raggiungere tale obiettivo. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

LAMA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMA. Signor Presidente, signori Ministri, onorevoli colleghi, siamo venuti alla fine di un dibattito lungo, faticoso e contrastato e credo che tutto ciò che si potesse dire almeno da parte nostra sia stato detto. Sono stato delegato dal mio Gruppo a rinnovare il «no» dei comunisti a questa legge.

Quando si parlerà, semmai la storia parlerà, di questi giorni di calura agostana trascorsi da noi in quest'Aula, non se ne parlerà certo come di un avvenimento memorabile, degno di restare nelle memorie scolpite a lettere d'oro. Non credo che le decisioni che stiamo per adottare, per ciò che sarà approvato ed anche per come sarà approvato, rappresenteranno pagine luminose di questa legislatura. Saranno pagine grigie ed amare per molti, senza splendore per tutti.

Si è parlato anche qui di rospi e di simili utilissimi ma incommestibili batraci che purtroppo, per l'inquinamento della terra e delle acque, vanno scomparendo in molti luoghi. A stare ai giudizi pronunciati sulla legge sull'emittenza fuori dall'Aula e anche in questa sede, colleghi della maggioranza, direi che un rospetto indigesto lo hanno dovuto inghiottire anche tanti di voi. E non mi riferisco all'opposizione che rifiuta il piatto, nè soltanto alla sinistra democristiana che lo inghiotte con visibile e dichiarato disgusto: mi riferisco anche a molti generali e soldati delle altre parti politiche della maggioranza.

Su quale altare è stato consumato tanto sacrificio? Berlusconi *docet*, anzi *imperat*, si dice; e questo stato di fatto non dovrebbe piacere neppure molto al Vice Presidente del Consiglio, stando a sue recenti dichiarazioni in verità mai smentite.

Ma se ci troviamo di fronte ad un imprenditore che come tale non guarda per il sottile e sacrifica ogni altro valore al proprio interesse io francamente, anche per la esperienza che ho fatto in tanti anni di lavoro, non mi indigno più di tanto nei suoi confronti, perchè in fondo fa il suo mestiere (chi mi conosce sa che non amo le parole grosse e le lunghe tirate demagogiche). Mi preoccupa invece di tutto ciò molto di più il

carattere protezionistico ed autarchico, secondo la definizione a mio giudizio giusta che ne ha dato il collega Andreatta di questa legge.

Se altri grandi imprese contro la concorrenza internazionale chiederanno clausole di salvaguardia, infatti, come ci comporteremo noi dopo questo precedente? Teniamo presente che una politica protezionistica praticata sulle idee, sull'informazione, sulla cultura è ben più grave di una politica autarchica consumata su beni e su consumi materiali, perchè qui si può far violenza ai cervelli, limitarne la conoscenza e la creatività.

Più grave ancora poi è il fatto che questi interessi di parte – perchè di questo si tratta, cari colleghi, e ognuno di noi lo sa – ci costringono a cedere istituzioni come il Parlamento, che dovrebbe essere ed è baluardo e garante della democrazia politica. In sostanza, colleghi, si è confezionata una legge su misura dell'esistente. Ciò significa, cari amici riformisti, desiderosi del nuovo di ogni partito, che si è rinunciato a cambiare a trasformare e riformare lo stato di cose attuale per conservarlo così com'è. Va bene così questo stato di cose? Nessuno ha avuto il coraggio di sostenere una simile tesi, dopo 14 anni di anarchia, in verità, nel campo della emittenza che ha visto emergere senza regole sempre la legge del più forte. E oggi, sulla misura di questo più forte, si taglia l'abito che deve vestire l'intera emittenza, pubblica e privata.

Si è detto che questa legge viola i trattati di Roma, i dettami della Comunità e voi stessi, sia pure in forma stiracchiata, signori del Governo, l'avete riconosciuto. Si è detto che questa legge rischia il giudizio di incostituzionalità della suprema Corte, si è detto che le piccole emittenti indipendenti finiranno forse fagocitate da questo grosso pesce; si è detto che questa normativa privilegia fortemente la grande emittenza privata, anche rispetto a quella pubblica.

Ma ogni argomento, anche il più ragionevole, si è scontrato con la totale sordità del Governo e della sua maggioranza, costretta dai voti di fiducia a subordinare alle regole della fedeltà formale anche quelle della coerenza sostanziale. In nome di che cosa questo sacrificio, esercitato sulle coscienze di tanti di voi, non solo dei militanti della sinistra democristiana? Forse che la base era in pericolo per costringervi a pronunciare un «obbedisco» così palesemente forzato? Quale nemico era alle porte? Quali le ragioni di tanta fretta per approvare una legge che nelle sue parti più significative entrerà in vigore addirittura tra due o tre anni?

Il vero problema era garantire ancora per qualche tempo la vita di questo Governo. Qualche mio compagno a questo riguardo ha accusato il Presidente del Consiglio di non avere una strategia. Questo è certamente vero, almeno per la mia esperienza, che è quasi lunga quanto la sua, nella vita politica italiana. Ma non è una novità, questa: Andreotti è sempre stato un impareggiabile nocchiero nella navigazione a vista; il suo pragmatismo, il suo scetticismo talvolta cinico o che appare tale, che traspare anche da alcune battute spesso fortunate, non so con quanto merito, ci dicono che il nostro Presidente del Consiglio colloca i principi, i principi che valgono per lui e anche per tanti di voi, in una sfera estranea e al di fuori della politica, nella quale egli dialoga forse e si piega agli imperscrutabili dettami dell'Altissimo, che non toccano però, per lui, Presidente del Consiglio, i piccoli problemi di questo basso mondo.

Niente strategia, niente principi: il potere al di sopra di tutto, e strumento supremo nel governo degli uomini.

Ecco perchè uso ed abuso delle questioni di fiducia, apposte una dopo l'altra, senza altri problemi ed interrogativi che non fossero quelli della pura opportunità, della contingente convenienza.

A questo punto, in conclusione, desidero rivolgere qualche parola ai compagni socialisti.

Se questa filosofia del conservare l'esistente com'è e di privilegiare sopra ogni cosa il potere può essere quella di questo Governo, è possibile che essa si attagli a un partito che si dichiara e vuole essere progressista e riformista? Il riformismo autentico ha sempre considerato il potere come un mezzo, non come un fine in sè! Un mezzo per cambiare una società ingiusta, per difendere specie i più deboli, per aiutarli a emanciparsi, per farli contare nella società. Qui, compagni socialisti, siamo sul versante opposto e non c'è vantaggio immediato che possa pagare una rinuncia di questa fatta.

La nostra battaglia non è stata combattuta a dispetto; non è stata una sorta di vendetta adirata e settaria la nostra: abbiamo voluto dimostrare che noi, anche in una fase difficile della vita del nostro partito e della nostra stessa esperienza politica e umana, abbiamo voluto dimostrare, dicevo, che i valori, le idealità che hanno dato sapore e significato al nostro impegno da quando eravamo ragazzi non sono stati dimenticati. Non c'è piatto di lenticchie, per quanto ben condito, che possa indurci a ripudiare le ragioni della nostra stessa esistenza.

Tante cose dobbiamo cambiare anche di noi stessi e lo andiamo dicendo ogni giorno, per cambiare ciò che non ci piace in questa società; ma anche voi, compagni socialisti, dovete meditare su ciò che siete stati e sulle scelte che l'attuale fase politica vi porta a compiere. La nascita di una nuova direzione politica nel paese esige anche da voi una riflessione e un ripensamento dei mutamenti che la vostra posizione su questa legge dimostra indispensabili, anche se forse molto difficili.

Ma abbiamo saputo noi e voi affrontare nel passato altre prove ardue, trovando nei valori e nelle idee spesso comuni la ragione e la forza per imboccare la strada giusta.

Il nostro voto, recisamente contrario a questa legge, vuole suonare dunque per tutti, per tutte le forze riformiste e democratiche del paese anche come un appello, sincero e accorato, al cambiamento e alla coerenza.

Con questo auspicio che guarda al futuro rinnoviamo il nostro no convinto alla legge sul sistema radiotelevisivo. Non sarà l'approvazione di questa legge a disarmarci, a disamorarci da un impegno e da una lotta ferma a difesa della democrazia e della libertà. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

MANCINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente del Senato, onorevoli Ministri, colleghi, i senatori democristiani esprimono voto favorevole al disegno di legge nel suo complesso.

Con l'approvazione da parte del Senato si chiude una vicenda che viene da lontano e che ha dato vita a un dibattito a volte anche aspro che ha visto l'opinione pubblica e le forze politiche divise su aspetti non secondari della vita democratica del nostro paese.

La disciplina radiotelevisiva è intervenuta in forte ritardo rispetto ad una situazione di fatto che ha oggettivamente dato vita a due posizioni, tra loro fortemente competitive ma sostanzialmente dominanti fino a farle considerare dalla Corte costituzionale di preoccupante duopolio.

Partendo dalle medesime considerazioni che informarono il giudizio del massimo organo di garanzia della legittimità costituzionale della nostra legislazione, nel corso del dibattito sviluppatosi in Aula nella fase di prima lettura sostenemmo l'opportunità di creare complessivamente le condizioni per far crescere nel paese soggetti concorrenti ai fini di una informazione libera, posta cioè al riparo delle grandi concentrazioni.

La omessa previsione di limiti alla raccolta pubblicitaria è risultata in fondo una forte carenza, peraltro già riscontrabile nel testo originario del Governo, e ha finito per costituire una difficoltà oggettiva in direzione di una disciplina meno condizionata dai soggetti di fatto operanti nel settore.

Del resto un tetto uguale per tutti avrebbe potuto meglio risolvere la *vexata quaestio* del tetto previsto a carico della sola RAI, che non abbiamo mancato - sia pure sul piano personale - di considerare ingiustificato e tale da condizionare fortemente le possibilità di provviste finanziarie autosufficienti del servizio pubblico.

L'aver voluto il Governo fissare un limite temporale alla disciplina del tetto RAI è da noi guardato come un notevole passo avanti ai fini della liberalizzazione del mercato pubblicitario, sia pure entro limiti di affollamento più ridotti per il servizio pubblico rispetto alle emittenti private.

Ma proprio la previsione di una disciplina a termine da quel senso del provvisorio ad una legge che avrebbe dovuto invece fin d'ora stabilire regole e criteri oggettivi come fondamento dell'attività di informazione.

L'esperienza di questi due anni e poco più che ci sono davanti potrà consentire - questo è il nostro augurio - di valutare se non sia matura l'esigenza di liberalizzare il settore fino a creare le condizioni di una concorrenza effettiva, tale cioè da non giustificare leggi-fotografia di situazioni di fatto, allo stato probabilmente non facilmente rimuovibili, considerata la portata degli interessi esistenti nel settore dell'informazione radiotelevisiva.

Il presidente Andreotti, intervenendo in Senato in occasione del dibattito sul rimpasto, ha fatto giustizia di molte inesattezze che sono state dette e scritte a proposito degli *spots*, e della disciplina delle interruzioni. Eravamo stati accusati d'aver violato un'intesa di maggioranza: lo stesso onorevole Andreotti ha però riconosciuto che non vi è mai stato un accordo su questo punto, e io considero questa ammissione un pubblico attestato della correttezza della posizione che in materia tantissimi senatori democristiani liberamente vollero

assumere, con quel senso di responsabilità e del limite nei comportamenti e nei rapporti di coalizione che noi abbiamo sempre avuto.

Proprio in occasione della dichiarazione, resa in Aula, di voler lasciare libertà di voto ai colleghi del mio Gruppo ebbi a rilevare che almeno nel settore cinematografico sembrava francamente eccessivo il divieto assoluto di interruzione: vi sono certamente opere il cui valore artistico occorre efficacemente salvaguardare, ma anche film che non meritano affatto una tutela di questo genere.

La soluzione adottata in materia - anche se risente di quella che è forse una abitudine tutta italiana di applicare in maniera particolare le direttive comunitarie - risolve un problema di limiti alle interruzioni e preserva, comunque, le opere di interesse artistico da ogni attentato alla loro integrità. Avevamo anche scritto che, utilizzando intelligentemente sia la direttiva comunitaria sia la proposta emersa al Senato, si poteva sciogliere uno dei nodi presenti nella normativa di prima lettura.

E a proposito di direttive comunitarie vorrei ricollegarmi alla serena interpretazione data in Aula dal senatore Elia.

Non c'è dubbio, onorevoli colleghi, che le direttive possano essere applicate tenendo pur sempre conto della specificità dei singoli Stati membri.

È difficile, tuttavia, immaginare che questa peculiarità possa riguardare la data di applicazione: il rinvio, lungo o breve, anche a me pare essere violatore di una prescrizione. Su questa questione si è registrata una differente valutazione che è stata la causa diretta ed immediata del rimpasto operato dal Governo. Anche in Senato il voto di fiducia ha posto fine ad una discussione, che non è stata priva di interessanti spunti di riflessione, in ordine ai doveri, alle libertà, ai vincoli, alle gerarchie delle fonti, ai diritti del nostro essere paese membro della Comunità economica europea.

Onorevoli colleghi, ad attenuare l'impressione che ci troviamo a disciplinare situazioni di fatto consolidate nel tempo, è stato approvato alla Camera - e adesso anche in Senato - un emendamento all'articolo 34, secondo cui l'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva può - e non più deve - costituire titolo ai fini della concessione solo in presenza di condizioni paritarie. E perchè si possano apprezzare dette condizioni paritarie, i titolari degli impianti non possono sottrarsi a una formale concorrenza.

De hoc satis.

I senatori democristiani approvano la legge, convinti che una disciplina seppure non interamente soddisfacente sia preferibile al vuoto nel quale versa l'intero settore radiotelevisivo, come peraltro hanno giustamente messo in rilievo tutti i colleghi del mio Gruppo - Lipari, Golfari e De Giuseppe - intervenuti nel dibattito.

Abbiamo lavorato non poco per tagliare il traguardo, ciascuno contribuendo al risultato e molto probabilmente rinunciando in questa direzione (vorrei che ci fosse molta discrezione e stile in questo senso), come talvolta accade, ad una parte delle proprie posizioni.

Resta per tutti - al di là delle differenti valutazioni su singoli aspetti - il positivo convincimento di aver concorso a produrre una

legislazione temporalmente limitata ma non per questo, sotto alcuni aspetti, meno interessante in materia istituzionale.

Il Governo, nell'affrontare un tema di rilevante importanza come quello dell'informazione, ha conosciuto difficoltà e contrasti fino a dover fare i conti con un rimpasto non usuale, per la sua portata, rispetto a casi precedenti.

La ripresa autunnale – che noi ci auguriamo non turbata da nessun preannuncio di burrasca o di confronti aspri – vedrà l'Esecutivo innanzi a problemi non secondari e porrà quindi a tutti la necessità di un particolare impegno per facilitarne il compito nello scioglimento dei nodi più importanti.

Siamo, perciò, convinti che ciascun partito dell'alleanza e la maggioranza che la sostiene debbano essere capaci di riscoprire sempre più effettivamente, con equilibrio, quelle ragioni che garantiscono l'apporto di tutti e presiedono quindi non solo alla formazione ma anche alla tenuta delle coalizioni di Governo. *(Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra. Molte congratulazioni).*

PRESIDENTE. Collegli senatori, a conclusione di un periodo di lavoro eccezionalmente intenso, che ha consentito al Senato di pronunziarsi su temi di grande rilievo, desidero rivolgere a tutti voi un ringraziamento affettuoso ed un augurio sincero: un ringraziamento per l'impegno comune che, specialmente in questi ultimi giorni, è stato particolarmente gravoso; un augurio parimenti affettuoso di un sereno riposo a tutti voi e alle vostre famiglie. Ringraziamento ed augurio che estendo, a nome dell'Assemblea, a tutti i nostri validi collaboratori, dal Segretario generale al più giovane dei commessi. *(Vivi, generali applausi).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

(Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).

Sull'emergenza determinata dagli incendi in varie zone d'Italia

PRESIDENTE. Dò la parola al ministro Ruffolo per riferire all'Assemblea sul quesito posto stamane al presidente del Consiglio Andreotti circa gli effetti degli incendi in Toscana.

RUFFOLO, ministro dell'ambiente. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del Presidente del Consiglio trasmetto alcune informazioni che il Governo ha ricevuto sulla situazione degli incendi che si sono verificati e si stanno verificando non solo in Toscana, ma anche in varie zone d'Italia.

La situazione è seguita costantemente dalla Protezione civile.

Qui di seguito si forniscono le principali informazioni avute alle ore 15 di oggi dalla Centrale operativa di via Ulpiano.

Gli incendi che si sono verificati in Liguria sono in fase di contenimento, specialmente per quanto riguarda le località di Taggia e Geriale. Sono stati coinvolti circa 3.000 ettari e stanno operando due aerei italiani.

Tuttora molto drammatica è la situazione in Toscana, anche perchè numerosi focolai, dopo essere stati spenti, si sono nuovamente accesi. Le località maggiormente interessate sono quelle di Valle Benedetta e Torre del Boccale, in provincia di Livorno. Anche in Toscana risultano riaccesi numerosi focolai che erano stati domati.

Nell'area sono complessivamente impegnati 7 aerei.

Numerosi sono anche i mezzi di terra impegnati nelle operazioni antincendio, anche se essi incontrano non poche difficoltà in conseguenza dell'andamento irregolare del terreno.

Ad avviso degli esperti, gli interventi più efficaci sono comunque quelli effettuati a terra, dagli uomini impiegati e dai mezzi; l'intervento aereo è solo coadiuvante, oltre che spesso difficile in presenza di numerosi rilievi.

Nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un inizio di incendio a Castel di Decima, alle porte di Roma.

Nei vari incendi sono attualmente impegnati (compresi i turni di cambio) circa 1.400 uomini (tra forze di polizia, vigili del fuoco e volontari), 11 aerei italiani e 8 elicotteri.

La mobilitazione delle forze e dei mezzi è totale; dalla Centrale operativa di Roma la situazione viene seguita costantemente mentre sul posto il coordinamento viene assicurato dai prefetti.

Alcuni elicotteri stanno anche effettuando degli interventi nelle zone di San Marco di Locato (Foggia) e Rocca Gorga (Latina) dove pure si sono verificati degli incendi.

Per far fronte all'emergenza nella provincia di Livorno viene considerato molto importante l'aiuto che potrà essere fornito da due aerei *Canadair* dei servizi francesi della Protezione civile, messi immediatamente a disposizione dalle autorità francesi, che il Governo ringrazia, a seguito di una richiesta di stamane della Presidenza del Consiglio. L'arrivo dei due aerei è previsto intorno alle 16,30 di oggi pomeriggio.

Il Governo non mancherà di tenere costantemente informate le Camere e l'opinione pubblica sull'evoluzione di questa situazione, ove queste eventualmente lo richiedessero.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Ministro per le sue comunicazioni all'Assemblea.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

VENTURI, *segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di martedì 25 settembre 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, martedì 25 settembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

- I. Interpellanze.
- II. Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 16,05).

Allegato alla seduta n. 429**Disegni di legge, approvazione
da parte di Commissioni permanenti**

Nella seduta odierna, la 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) ha approvato il disegno di legge: Deputati Biondi ed altri. - «Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale» (2400) (Approvato dalla 7^a Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 5^a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio), il senatore Bonora ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Misure di contenimento in materia di finanza pubblica» (2293).

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Lorenzo Lecce, di Randazzo (Catania), chiede un provvedimento legislativo per stabilire pene più rigorose per i delitti commessi dagli amministratori pubblici che ricoprono cariche elettive nonchè per i delitti di omicidio, sequestro di persona e violenza agli anziani e minori; e per sancire l'inapplicabilità dei benefici di cui alla legge 10 ottobre 1986, n. 663, per i condannati a pena detentiva superiore a cinque anni (*Petizione n. 349*);

il signor Antonio Gentile, di Moncalieri (Torino), chiede che in sede di esame del disegno di legge di riforma del sistema radiotelevisivo (Atto Senato n. 1138) si stabilisca l'abolizione del canone versato dagli utenti alla concessionaria pubblica (*Petizione n. 350*);

la signora Olga Chiarello, di Pordenone, chiede un provvedimento legislativo al fine di perequare i trattamenti pensionistici delle diverse categorie di lavoratori (*Petizione n. 351*);

il signor Vincenzo Fontana, di Sottomarina (Venezia), chiede che il servizio pubblico radiotelevisivo inserisca nella sua programmazione un ciclo di lezioni «anticrimine» al fine di istruire i cittadini su come difendersi dai malviventi (*Petizione n. 352*);

il signor Roberto Crimi, di Vicenza, chiede che in sede di esame del decreto-legge 24 luglio 1990, n. 200, recante corresponsione ai

pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale '88-'90, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego, si disponga la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato cessati dal servizio successivamente al 1° gennaio 1979 (*Petizione n. 353*).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Interpellanze

MANCINO, CABRAS, ELIA, GRANELLI, GIACOVAZZO, SALVI, MAZZOLA, MANZINI, ROSATI, ZECCHINO, GALLO, ANDREATTA, LIPARI, BONALUMI, GRAZIANI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. - Per conoscere:

quali ragioni di attendibilità delle fonti e di verosimiglianza delle notizie abbiano indotto i servizi di sicurezza ad inviare al procuratore generale della Repubblica di Roma un *dossier* contenente riferimenti al professor Ruggero Orfei come presunto informatore dei servizi di sicurezza della Repubblica cecoslovacca;

in particolare, se siano state svolte indagini sulla fuga di notizie che ha permesso ad un periodico di pubblicare un'informazione che appare non credibile.

(2-00451)

MARGHERI, SENESI, BOLLINI. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. - Considerato:

che l'aumento eccessivo della domanda di energia nel nostro paese pone seri problemi di ristrutturazione e d'innovazione, per modificare il modello dei consumi da un lato, l'assetto produttivo dall'altro;

che tali problemi possono essere affrontati solo nella dimensione europea e mondiale;

che il nostro paese può e deve avere nelle relazioni internazionali un ruolo più dinamico e attivo nel promuovere un'azione concordata tra tutti gli Stati del mondo per superare i crescenti gravissimi squilibri tra le aree della ricchezza e le aree del sottosviluppo, squilibri che potrebbero causare irrimediabili modificazioni ambientali e drammatici sconvolgimenti economici e sociali;

che l'insieme dei problemi energetici, economici e ambientali richiede un adeguamento dell'assetto, delle capacità produttive, delle strategie tecnologiche e di mercato dell'industria termoelettromeccanica;

che l'obiettivo di tale adeguamento era la principale ragione della costituzione di un nuovo gruppo industriale che avrebbe dovuto nascere dalla sinergia tra l'Ansaldo e le aziende italiane ABB;

che la costituzione del nuovo gruppo sembra bruscamente bloccata dalla controversia sull'applicazione degli accordi e sulla proprietà della «F. Tosi» nella quale la decisione finale è stata presa dalla magistratura;

che, comunque, nella competizione globale, di fronte ai nuovi problemi, si pongono per l'industria nazionale urgenti esigenze di innovazione tecnologica e di dimensione finanziaria ed operativa, da considerarsi non già dal punto di vista di una concezione ristretta del mercato italiano, ma da quello più ampio del nostro «mercato interno» inteso correttamente come mercato comunitario, e delle relazioni politiche ed economiche nel mondo, e principalmente con le aree dell'Europa dell'Est e con i paesi del Sud,

gli interpellanti chiedono di sapere:

quali siano le iniziative che il Governo ha preso per verificare l'esistenza di reali possibilità per una ripresa della collaborazione tra l'Ansaldo e l'ABB e per approntare misure che rendano più efficace tale collaborazione;

quali siano le iniziative che il Governo ha assunto per offrire a tutte le imprese - anche attraverso la totale collaborazione del Piano energetico nazionale, già richiesta dal Senato - precisi punti di riferimento per le loro strategie tecnologiche, produttive e commerciali, in modo da garantire l'orientamento al mercato delle imprese stesse, eliminando ogni illusione protezionista che costituirebbe oggi soltanto un vincolo paralizzante;

quali siano le iniziative internazionali che il Governo sta assumendo per una nuova collaborazione con l'Est e con i paesi del Sud, in modo da allargare le opportunità di mercato delle nostre imprese non solo nel campo della produzione dell'energia necessaria attraverso nuove e meno inquinanti tecnologie, ma anche nel campo della lotta comune di tutti gli uomini contro la trasformazione globale dell'ambiente (riscaldamento globale, desertificazione, eccetera) e per uno sviluppo sostenibile;

se rispetto a queste problematiche vi sia stata una seria verifica con l'Ansaldo e con le altre imprese che consenta di ipotizzare, nelle nuove dimensioni, non già la perdita delle risorse nuove, professionali e tecniche, ma una loro piena valorizzazione, come richiedono giustamente i lavoratori di Legnano, di Milano, di Genova, di tutte le aree del Nord e del Sud interessate alla sorte della nostra industria termoelettromeccanica.

(2-00452)

Interrogazioni

FRANZA. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere se, in riferimento al nuovo, grave fatto di cronaca verificatosi a Napoli in largo Sant'Antonio Abate il 4 agosto 1990, che ha visto ancora una volta le forze dell'ordine - che avevano in flagranza di reato arrestato un noto pregiudicato - subire un vero e proprio assalto della folla, non ritenga - di fronte alla reiterazione dei fatti che finiscono con l'incrinare ancor più la già vacillante credibilità delle istituzioni nel napoletano - di apprestare strumenti di ordine pubblico di vera e propria emergenza al fine di scongiurare il ripetersi di fatti analoghi e tali, comunque, da porre un'argine reale al dilagare, in quel contesto, della delinquenza comune e organizzata.

(3-01313)

CARDINALE, PETRARA, LOPS, IANNONE, MONTINARO. – *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, di grazia e giustizia e dell'interno e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie.* – Premesso:

che con decreto ministeriale 20 dicembre 1989, n. 436, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste dettava le norme regolamentari di recepimento delle disposizioni comunitarie riguardanti l'aiuto per la produzione di grano duro;

che all'articolo 7, comma 2, del citato decreto ministeriale si definiva che i controlli delle superfici coltivate venissero affidati agli uffici provinciali degli enti di sviluppo agricolo delle rispettive regioni;

che in caso di comprovate difficoltà dell'organo regionale di «assicurare la puntuale e corretta applicazione delle disposizioni in materia di controlli», del che l'organo regionale doveva dare immediata comunicazione al Ministero e all'AIMA – comma 8 dell'articolo 8 del decreto ministeriale n. 436 – l'AIMA, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, poteva «affidare il compito degli accertamenti sulle superfici ad organizzazioni tecnico-professionali (ordine degli agronomi, collegio dei periti agrari e dei geometri) attraverso apposita convenzione»;

che a seguito delle indisponibilità, sembra manifestate dal solo ordine nazionale degli agronomi – si suppone senza ascoltare gli ordini provinciali, viste le tante proteste e denunce – ad effettuare i controlli previsti dal Regolamento CEE con successivo decreto del 15 marzo 1990 il Ministro dell'agricoltura e delle foreste autorizzava l'AIMA a stipulare convenzioni con imprese all'uopo specializzate;

che l'AIMA, così autorizzata, affidava l'espletamento dei controlli a un raggruppamento temporaneo di quattro imprese, tra cui l'Agriconsulting (gruppo FIAT), l'Italeco (gruppo Italstat) e Aquater (ENI), che si dividevano le aree di intervento e subappaltavano il lavoro ad altre imprese, o consorzi, che hanno fatto eseguire i lavori di controllo delle superfici da studi di professionisti, che a loro volta si sarebbero appoggiati a giovani tecnici, diplomati e lavoratori, iscritti o meno ai rispettivi albi, reclutati anch'essi con amplissima discrezionalità;

che l'*iter* lunghissimo, con i relativi tempi anch'essi lunghissimi, seguito nell'arrivo all'affidamento dell'incarico operativo a chi poi effettivamente l'ha evaso ha fatto sì che l'avvio dei controlli delle superfici sia avvenuto in molte zone quando già la mietitrebbiatura era in fase avanzata,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali enti regionali di sviluppo agricolo comunicavano le difficoltà dei propri uffici ad espletare i controlli richiesti, e quali le motivazioni addotte;

quali ordini e collegi nazionali e provinciali furono interpellati e le eventuali risposte ricevute;

se furono stipulate altre convenzioni oltre quella indicata in premessa e con quali altre imprese;

se nella convenzione era espressamente prevista la possibilità di accedere a subappalti più o meno espliciti fino al terzo o anche quarto livello;

se nella convenzione erano indicati i tempi e le relative penali, entro cui effettuarsi i rilievi;

se appalti e subappalti furono compiuti nel rispetto della legislazione vigente antimafia;

quali siano stati gli importi corrisposti dall'AIMA per le convenzioni stipulate, confrontate, se possibile, con le somme versate alle regioni nella precedente annata agraria per effettuare lo stesso tipo di controllo;

se risulti vera l'impressione secondo la quale l'AIMA avrebbe concordato in convenzione un compenso unitario di 50.000 lire/ettaro controllato e se di conseguenza all'Italeco, per le aree assegnate nella ripartizione tra le imprese del raggruppamento, siano stati corrisposti 49 miliardi;

se risulti vero che l'Italeco abbia subappaltato, per un importo complessivo di 23 miliardi, il lavoro di controllo delle superfici coltivate a grano ad un consorzio, denominato CISA (sembra appositamente costituito) con sede legale a Palermo e direzione operativa a Roma;

se risulti vero che il CISA si sia servito per i rilievi di tecnici liberi professionisti a cui è stata corrisposta la somma di lire 6.000.000 al lordo di ritenuta di acconto e di IVA sulle fatture emesse e comprensiva di tutte le spese - viaggio, vitto e alloggio - per un carico di lavoro corrispondente a 25 giorni lavorativi per controllare 150 aziende, con una media giornaliera di superficie controllata di 100 ettari/giorno, la qual cosa, facendo i calcoli (100 ettari/giorno × 25 giorni = 2.500 ettari × 50.000 lire/ettaro = lire 125.000.000), ha consentito all'Italeco di incassare 125 milioni per tecnico convenzionato;

infine, se il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'AIMA si siano riservati la supervisione dei lavori di controllo delle superfici;

se questa sia stata effettuata e in che modo e che cosa sia emerso.

(3-01314)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SPETIČ. - *Ai Ministri dei trasporti, dell'interno e degli affari esteri.* - Premesso di non aver ricevuto risposta alla interrogazione di contenuto analogo e tempestivamente inoltrata sin da prima delle vacanze pasquali (4-04668 presentata il 4 aprile 1990), per cui nel frattempo le condizioni segnalate si sono aggravate, l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano intervenire con urgenza per eliminare gli inconvenienti che hanno provocato e stanno provocando quasi quotidianamente spaventosi ingorghi (fino a 30 chilometri di fila in autostrada sotto il solleone) bloccando e paralizzando il traffico nella provincia di Trieste, attraversata da turisti di vari paesi europei e diretti in Jugoslavia o in Grecia, e in particolare se non ritengano necessario:

a) informare già all'entrata in Italia ai valichi di Tarvisio ed al Brennero tutti gli automobilisti stranieri diretti nella penisola balcanica delle possibili opzioni alternative, tra le quali il valico di Gorizia per chi volesse raggiungere Fiume e dirigersi verso la Dalmazia, il valico verso la Valcanale per chi intendesse dirigersi verso Lubiana e verso la Grecia, i valichi di Pesek per Fiume e la Dalmazia, Rabuiese e Lazzaretto per

l'Istria, smistando quindi il traffico turistico anche con accordi di carattere operativo da stipulare con le autorità di polizia stradale dei paesi vicini (Austria e Jugoslavia);

b) prevedere il pattugliamento delle strade ed in particolare del tratto autostradale sito nella provincia di Trieste tra Monfalcone ed Opicina, organizzando anche il soccorso a chi soffrisse il caldo e la sete o avesse bisogno di urgenti cure mediche;

c) prevedere una segnaletica adeguata (compresa la denominazione internazionalmente conosciuta delle città cui i turisti sono diretti, come per esempio Fiume-Rijeka, Pola-Pula, Abbazia-Opatija) in grado di fornire ai turisti tutte le informazioni necessarie che gli consentano la scelta degli itinerari più comodi;

d) prevedere - d'accordo con le autorità competenti dei paesi vicini - una semplificazione dei controlli ai valichi confinari e la diversificazione, come in uso ad altri valichi internazionali, sia per quel che riguarda i cittadini CEE e di altri paesi che per il controllo doganale (tra quelli, cioè, che non hanno nulla da dichiarare e coloro che intendono dichiarare merce o beni soggetti al pagamento di tributi doganali);

e) prevedere sin d'ora il flusso di ritorno della massa di turisti stranieri che potrebbero provocare nuovi e più gravi inconvenienti;

f) sollecitare l'attuazione degli accordi di Osimo nella parte che concerne i collegamenti autostradali con Trieste e Gorizia in Italia e Fiume e Capodistria in Jugoslavia.

(4-05245)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agro-alimentare):

3-01314, dei senatori Cardinale ed altri, sulle convenzioni stipulate dall'AIMA per i controlli sulla produzione di grano duro.

